SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139° — Numero 169

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 128

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 16 giugno 1998.

Approvazione dei regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 17/98).

DELIBERAZIONE 16 giugno 1998.

Approvazione del codice etico dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. (Deliberazione n. 18/98).

98A6346 - 98A6347

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 16 luglio 1998, n. **239.**

Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l'evento Haven e destinazione di somme a finalità ambientali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o un suo delegato, qualora ne sia ravvisata la convenienza alla luce dell'evoluzione dei giudizi in corso e della conclusione delle trattative in atto, è autorizzato a definire in via stragiudiziale, con uno o più atti transattivi, le controversie attinenti al risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano a seguito dell'esplosione e dell'affondamento della motocisterna Haven, di seguito denominati evento Haven, verificatosi nelle acque della Riviera ligure di ponente l'11 aprile 1991. La definizione stragiudiziale autorizzata riguarda le controversie pendenti e quelle eventuali future con l'International Oil Pollution Compensation Fund, con sede in Londra, istituito con la convenzione di Bruxelles del 18 dicembre 1971, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 6 aprile 1977, n. 185, e con il proprietario e l'assicuratore della nave.

2. In deroga alle vigenti disposizioni di contabilità di Stato, la transazione verrà stipulata e sottoscritta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un suo delegato.

Art. 2.

1. La transazione dovrà assicurare allo Stato un risarcimento complessivo per tutti i danni subiti non inferiore a lire 117,6 miliardi, con rinuncia ad ogni ulteriore richiesta formulata.

2. Nella transazione dovrà essere pattuita, inoltre, la corresponsione allo Stato, da parte del proprietario della nave e del suo assicuratore, di una somma pari all'ammontare del costo complessivo delle perizie tecniche d'ufficio espletate nel procedimento penale per i reati contestati in relazione all'evento Haven. La pattuizione avrà effetto anche nell'ipotesi di assoluzione degli imputati.

3. Nella transazione potrà essere convenuto un termine per il pagamento delle somme pattuite non superiore a sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione della sua stipula all'International Oil Pollution Compensation Fund ed al proprietario e all'assicuratore della nave. La transazione è stipulata escludendo l'estensione della sua efficacia in favore di eventuali ulteriori soggetti co-obbligati.

4. Nella transazione dovrà essere previsto che il proprietario della nave ed il suo assicuratore si assumano il rischio delle azioni risarcitorie in atto, ancorché proposte in via sostitutiva ai sensi dell'articolo 511 del codice di procedura civile, e di quelle che dovessero essere promosse da terzi in connessione all'evento Haven, manlevando lo Stato italiano da qualsiasi detrimento ne dovesse derivare.

Art. 3.

1. Nella transazione dovrà essere previsto che lo Stato, l'International Oil Pollution Compensation Fund, il proprietario e l'assicuratore della nave, anche disgiuntamente, nei giudizi civili pendenti aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato per l'evento Haven, ivi compreso il procedimento di limitazione di responsabilità nelle sue articolazioni concernenti la definizione dello stato attivo e la definizione dello stato passivo, rinunceranno agli atti e ad ogni pretesa ivi azionata.

2. Le spese, le competenze e gli onorari di lite resteranno integralmente compensati fra le parti e non sarà applicabile l'articolo 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36.

Art. 4.

1. L'atto o gli atti di transazione previsti all'articolo 1 scontano l'imposta di registro nella misura fissa.

Art. 5.

1. Le risorse rivenienti dalla definizione stragiudiziale delle vertenze di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, al netto dell'importo di lire 22.579 milioni, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle apposite unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, per far fronte, in via prioritaria, alle residue spese relative agli interventi effettuati in occasione dell'affondamento della motocisterna Haven, avvenuto l'11 aprile 1991, nonché ai connessi oneri per interessi e rivalutazione monetaria e ad interventi di bonifica del mare, e alle unità previsionali di base degli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno, sulla base delle quote individuate dal Ministro dell'ambiente, con proprio decreto.

2. La somma rimanente è destinata anche ad interventi di riqualificazione ambientale del tratto di mare e del tratto di costa maggiormente colpiti dalle conseguenze dannose del sinistro. Gli interventi da finanziare con tale somma saranno definiti con apposito accordo di programma proposto dal Ministero dell'ambiente, al quale parteciperanno la regione Liguria, le province e i comuni costieri da Arenzano ad Albisola Marina.

Art. 6.

1. Per l'espletamento del servizio antinquinamento, istituito dalla lettera *a)* del primo comma dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente utilizza le risorse a tal fine ad esso attribuite nella tabella *C* della legge finanziaria, così come annualmente determinate ai sensi dell'articolo 7 della legge 31 dicembre 1982, n. 979.

Art. 7.

1. Per la sorveglianza nelle aree marine protette di cui al comma 7 dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e per l'attività di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, le locali capitanerie di porto operano sulla base di direttive vincolanti, generali e specifiche, del Ministero dell'ambiente. Per altri interventi ed attività in materia di tutela e di difesa del mare il Ministero dell'ambiente può avvalersi anche delle capitanerie di porto sulla base di specifiche convenzioni.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 luglio 1998

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3038):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (PRODI) il 5 febbraio 1998.

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 18 febbraio 1998, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 8ª e 10ª.

Esaminato dalla 13ª commissione il 18 e 26 marzo 1998 e approvato il 2 aprile 1998.

Camera dei deputati (atto n. 4763):

Assegnato alla VIII commissione (Ambiente e territorio), in sede referente, il 20 aprile 1998, con pareri delle commissioni I, II, III, IV, VI e IX.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede referente, il 13, 20 e 28 maggio 1998.

Assegnato nuovamente alla VIII commissione, in sede legislativa, il 17 giugno 1998 con il parere delle stesse commissioni.

Esaminato dalla VIII commissione, in sede legislativa, e approvato con modificazioni il 30 giugno 1998.

Senato della Repubblica (atto n. 3048/B):

Assegnato alla 13ª commissione (Territorio e ambiente), in sede deliberante, il 3 luglio 1998, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 13ª commissione e approvato l'8 luglio 1998.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore, l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— La legge 6 aprile 1977, n. 185, reca: «Ratifica delle convenzioni in materia di inquinamento da idrocarburi, con allegato, adottate a Bruxelles il 29 novembre 1969, e adesione alla convenzione istitutiva di un Fondo internazionale di indennizzo dei relativi danni, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971, e loro esecuzione».

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 68 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 (Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), è il seguente:

«Art. 68. — Quando un giudizio è definito con transazione, tutte le parti che hanno transatto sono solidalmente obbligate al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese di cui gli avvocati ed i procuratori che hanno partecipato al giudizio degli ultimi tre anni fossero tuttora creditori per il giudizio stesso.».

Note all'art. 6:

— Il testo della lettera *a)* del primo comma dell'art. 2 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare), è il seguente:

«Art. 2. — Per la realizzazione dei compiti di cui all'art. 1, nonché per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:

a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonché di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare».

— Il testo dell'art. 7 della citata legge n. 979 del 1982, è il seguente:

«Art. 7. — Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potrà avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.

Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468».

Note all'art. 7:

— Il testo del comma 7 dell'art. 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), è il seguente:

«7. La sorveglianza nelle aree protette marine è esercitata dalle capitanerie di porto, ai sensi dell'art. 28 della legge 31 dicembre 1982, n. 979».

— Il testo degli articoli 11 e 12 della citata legge n. 979 del 1982, è il seguente:

«Art. 11 — Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque di mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale agli interessi connessi, l'autorità marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, è tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico del natante, allo scopo di prevenire od elimmare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.

Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.

Il Ministro della marina mercantile dà immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite l'Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo art. 34.

Quando l'emergenza non è fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.

Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale».

«Art. 12. — Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorità marittima più vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi già prodotti.

L'autorità marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti già prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorità marittima farà eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.

Nei casi di urgenza, l'autorità marittima farà eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere».

98G0285

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 10 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,5%, di durata triennale, con godimento 1° luglio 1998, terza e quarta tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 65.499 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 22 giugno 1998, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 1° luglio 1998/2001, fino all'importo massimo di nominali lire 3.500 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 22 giugno 1998, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 22 giugno 1998, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17, riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 luglio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 22 giugno 1998, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 22 giugno 1998.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della terza tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 22 giugno 1998, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per sedici giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2001, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2001, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6495

DECRETO 10 luglio 1998.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 6,50%, di durata trentennale, con godimento 1° novembre 1997, quindicesima e sedicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 65.499 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 11 novembre, 10 dicembre 1997, 13 gennaio, 11 febbraio, 9 marzo, 11 maggio, 10 giugno 1998, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattordici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/ 2027;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quindicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una quindicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 6,50% - 1° novembre 1997/2027, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione della prima e seconda tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 11 novembre 1997, ed, in particolare, quelle di cui all'art. 1, quinto comma, e all'art. 17 riguardanti le operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali di cui alle premesse, che avranno inizio il 17 luglio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali di prossima emissione.

La prima cedola dei buoni emessi con il presente decreto non verrà corrisposta, dal momento che il 1° maggio 1998 è pervenuta a scadenza.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale dell'11 novembre 1997, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto dell'11 novembre 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento della sedicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della quindicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto dell'11 novembre 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare, sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantasei giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell'emissione e relativi dietimi sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 17 luglio 1998.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1998, valutati in L. 97.500.000.000 faranno carico al capitolo 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2027, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6496

DECRETO 10 luglio 1998.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 4,50%, di durata quinquennale, con godimento 15 luglio 1998, prima e seconda tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 453, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1998, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 7 luglio 1998, ammonta, al netto dei rimborsi già effettuati, a lire 65.499 miliardi, e tenuto conto dei rimborsi di titoli pubblici ancora da effettuare;

Considerato che il 15 luglio 1998 verranno in scadenza i buoni del Tesoro poliennali 10,50% - 15 luglio 1995/1998 emessi con decreto ministeriale del 26 luglio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 1° agosto 1995;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti e, per quanto occorra, al rinnovo dei menzionati B.T.P. 10,50% 15 luglio 1995/1998, nominativi; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del Tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003, fino all'importo massimo di lire 4.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione di cui ai predetti articoli è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei buoni, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

È altresì incrementabile di L. 500.000.000, da destinare al rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 luglio 1998, nominativi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 gennaio ed il 15 luglio di ogni anno di durata del prestito.

I possessori di soli buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 luglio 1998, nominativi, qualora non intendano ottenere il rimborso di essi, hanno facoltà di chiederne il rinnovo nei nuovi titoli al prezzo che risulterà per gli emittendi buoni al portatore, in applicazione degli articoli seguenti con decorrenza degli interessi dal 15 luglio 1998.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Nelle more dell'allestimento dei titoli di cui al comma precedente, ciascuna tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale provvisorio, al portatore, di valore pari all'importo nominale emesso, da custodire nei depositi della «gestione centralizzata» in essere presso la Banca d'Italia. I certificati provvisori non hanno circolazione al di fuori del sistema della «gestione centralizzata».

I titoli per i quali in sede di sottoscrizione non è stata richiesta la consegna materiale, e che quindi sono destinati alla custodia nei depositi della Banca d'Italia di cui al comma precedente, possono essere rappresentati, in tutto o in parte, da un unico certificato al portatore.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, ciascun depositante dei titoli immessi nel sistema centralizzato di cui ai commi precedenti può chiedere alla Banca d'Italia il ritiro, in tutto in parte, dei titoli di propria pertinenza. Ove la richiesta di ritiro non possa essere immediatamente soddisfatta con i quantitativi disponibili nella «gestione centralizzata», la consegna avverrà nei tempi tecnici necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato di cui al comma precedente. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 20, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, relativamente al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale che verrà effettuato in unica soluzione il 15 luglio 2003, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239 e del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

Per quanto riguarda i titoli al portatore, i suddetti pagamenti verranno effettuati arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore dei pagamenti relativi agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione o per divisione — utilizzando, se del caso, il medesimo criterio di arrotondamento sopra illustrato — sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Per quanto riguarda i titoli nominativi, i medesimi pagamenti verranno effettuati con le modalità di arrotondamento indicate nel precedente comma e con riferimento al minimo iscrivibile nel gran libro del debito pubblico. I pagamenti relativi ai titoli nominativi di capitale nominale multiplo del minimo iscrivibile, verranno determinati per moltiplicazione del valore relativo allo stesso minimo iscrivibile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima tranche del prestito.

La riapertura della presente emissione potrà avvenire anche nel corso degli anni successivi a quello in corso; in tal caso l'importo relativo concorrerà al raggiungimento del limite massimo di indebitamento previsto per gli anni stessi.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343 ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 15 luglio 1998 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la Consob, che esercitano le attività indicate nei

punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

Alla stessa Banca d'Italia sono affidate le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali nominativi, di cui al sesto comma dell'art. 1; dette operazioni di rinnovo possono essere effettuate dal 17 al 21 luglio 1998.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,40%.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo di lira; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

In sede di partecipazione all'asta potranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende ritirare i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 15 luglio 1998, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

La Banca d'Italia presenterà la propria richiesta, unicamente per conto terzi, entro lo stesso termine, tramite apposito modulo, inserito in busta chiusa.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa nel quale verrà altresì data l'informazione relativa alla quota assegnata in asta agli «specialisti.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 15 luglio 1998.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'intero importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. quinquennali ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.

L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 17 luglio 1998, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per due giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 17 luglio 1998 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,50% annuo lordo, dovuto allo Stato, per due giorni.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 16.

La consegna dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca d'Italia stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale.*

Ultimate le operazioni di consegna dei titoli definitivi, la Banca d'Italia provvederà alla restituzione, previo annullamento, dei certificati provvisori di cui al secondo comma del precedente art. 2.

Art. 17.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 luglio 1998, nominativi, si effettua, per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 15 luglio 1998; dovranno essere corrisposti dietimi di interesse per due giorni.

All'atto del rinnovo, sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'eventuale importo pari alla diffe-

renza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di aggiudicazione dei nuovi buoni; qualora il prezzo di aggiudicazione dovesse risultare superiore alla pari, l'esibitore stesso è tenuto ad effettuare il versamento della somma uguale alla differenza tra detto prezzo ed il capitale nominale dei titoli rinnovati. In ogni caso sui buoni in scadenza sarà operata la ritenuta di cui al decreto-legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 luglio 1998, versati per il rinnovo.

Art. 18.

Le richieste di rinnovo dei buoni del Tesoro poliennali 10,50%, di scadenza 15 luglio 1998, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti o persone diversi dagli intestatari.

Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

I possessori di detti buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 luglio 1998, nominativi, che non intendano avvalersi della facoltà di chiederne il rinnovo con le modalità indicate nel presente articolo, dovranno chiederne il rimborso alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo per il tramite delle direzioni provinciali del tesoro, nei termini e con le modalità previsti dalle vigenti disposizioni in materia di debito pubblico; sarà operata la ritenuta di cui al citato decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Art. 19.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei citati buoni del Tesoro poliennali 10,50% di scadenza 15 luglio 1998, al nome, da rinnovare, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute contenenti le indicazioni circa il quantitativo e il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 20.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 4,50% - 15 luglio 1998/2003. Dette operazioni avranno inizio il 17 luglio 1998 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, l'imposta sostitutiva prevista dal decreto-legislativo n. 239 del 1996.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 21.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 22.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 23.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 1999 al 2003, nonché l'onere per il rimborso del capitale, relativo all'anno finanziario 2003, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4675 e 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 luglio 1998

Il Ministro: CIAMPI

98A6497

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 17 luglio 1998.

Attivazione degli uffici delle entrate di Carpi, Guastalla, Sassuolo, Piacenza, Mirandola, Fidenza, Pavullo nel Frignano, Sulmona, Avezzano e L'Aquila.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, ed in particolare l'art. 2, comma 3, e l'art. 6, comma 3, con i quali si è proceduto, rispettivamente, all'individuazione degli uffici delle entrate e all'enucleazione delle loro funzioni;

Vista la legge 8 maggio 1998, n. 146, ed in particolare l'art. 34, con cui è stata abrogata la norma che prevedeva il decorso di un periodo minimo di tre mesi fra la nomina dei direttori degli uffici delle entrate e l'attivazione degli uffici stessi;

Ritenuta la necessità di procedere nel programma di graduale realizzazione degli uffici delle entrate, sulla base anche della sperimentazione effettuata presso gli uffici delle entrate attivati nel 1997;

Decreta:

Art. 1.

Attivazione di uffici delle entrate nelle regioni Emilia-Romagna ed Abruzzo

1. Nella regione Emilia-Romagna sono attivati gli uffici delle entrate di Carpi, il 22 luglio 1998, di Guastalla, il 23 luglio 1998, di Sassuolo, il 24 luglio 1998, di Piacenza, il 27 luglio 1998, di Mirandola, il 29 luglio 1998, di Fidenza, il 30 luglio 1998 e di Pavullo nel Frignano, il 31 luglio 1998.

2. Nella regione Abruzzo sono attivati gli uffici delle entrate di Sulmona, Avezzano e L'Aquila, rispettivamente il 5, 6 e 7 agosto 1998.

3. Contestualmente all'attivazione dell'ufficio delle entrate di Sulmona è attivata a Castel di Sangro una sezione staccata del medesimo ufficio.

Art. 2.

Uffici soppressi

1. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate di cui all'art. 1 sono soppressi gli uffici distrettuali delle imposte dirette e gli uffici del registro operanti nelle località sede dei predetti uffici. Alla data di attivazione della sezione staccata di Castel di Sangro, sono soppressi l'ufficio distrettuale delle imposte dirette e l'ufficio del registro ivi operanti.

2. Alla data di attivazione degli uffici delle entrate di cui all'art. 1, comma 2, sono soppressi l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la sezione staccata della Direzione regionale delle entrate operanti a L'Aquila.

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. A decorrere dalla data di attivazione degli uffici delle entrate di Carpi, Sassuolo, Mirandola e Pavullo nel Frignano l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Modena e la locale sezione staccata della Direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza territoriale limitatamente all'ambito provinciale non ricompreso nei distretti dei predetti uffici delle entrate.

2. A decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Fidenza l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di Parma e la locale sezione staccata della Direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente alla circoscrizione territoriale del distretto di Parma.

3. A decorrere dalla data di attivazione dell'ufficio delle entrate di Piacenza il locale ufficio dell'imposta sul valore aggiunto e la locale sezione staccata della Direzione regionale delle entrate esercitano la propria competenza limitatamente alla circoscrizione territoriale del distretto di Fiorenzuola d'Arda.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 luglio 1998

Il direttore generale: ROMANO

98A6582

MINISTERO DELLA SANITÀ

COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 1° giugno 1998.

Riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che istituisce la Commissione unica del farmaco;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto n. 914/1996 del 23 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 16 dicembre 1996, con il quale viene autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale denominata «Rytmobeta», a base di sotalolo, della società Knoll AG, con sede in Ludwigshafen Rhein (De), rappresentata in Italia dalla società Knoll farmaceutici S.p.a., con sede in Muggiò (Milano), con particolare riferimento alle confezioni 20 compresse da 160 mg, A.I.C. n. 029528039, e 50 compresse da 160 mg A.I.C. n. 029528041, classificate in classe *c);*

Visto il proprio provvedimento 14 gennaio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 1997, con il quale la specialità medicinale denominata «Sotahexal», a base di sotalolo, nella confezione 40 compresse da 160 mg, A.I.C. n. 029517024, della società Hexal AG, con sede in Holzkirchen (De), rappresentata in Italia dal Dr. Osvaldo Ponchiroli, residente in Nerviano (Milano), viene classificata in classe *c);*

Vista la domanda del 5 febbraio 1998 con cui la società Knoll farmaceutici S.p.a., in qualità di rappresentante in Italia della società estera Knoll AG, chiede la riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rytmobeta», a base di sotalolo, nelle confezioni 20 compresse da 160 mg e 50 compresse da 160 mg, rispettivamente al prezzo di L. 9.200, IVA compresa, e L. 23.000, IVA compresa;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell'11 marzo 1998, con la quale viene espresso parere favorevole all'inserimento in classe *a)* della specialità medicinale denominata «Rytmobeta», nelle confezioni 20 compresse da 160 mg al prezzo di L. 9.200, IVA compresa, e 50 compresse da 160 mg al prezzo di L. 23.000, IVA compresa, e con la quale viene approvata la rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale anche per analoghe specialità medicinali di altre società, nelle confezioni da 160 mg, e con i prezzi allineati a quelli sopra indicati;

Considerato che l'unico prodotto analogo alla specialità medicinale «Rytmobeta», nella confezione da 160 mg, risulta essere la specialità «Sotahexal», della società Hexal AG;

Vista la nota ministeriale prot. F.800/Uff.XI/-Ag.2/2826 del 9 aprile 1998 con cui si chiede al dr. Osvaldo Ponchiroli, in qualità di rappresentante in Italia della società Hexal AG, di dichiarare se intende allineare il prezzo della specialità medicinale «Sotahexal», nella confezione 40 compresse da 160 mg, ai fini della riclassificazione in classe *a)*, a quello della specialità medicinale «Rytmobeta», deliberato nella seduta della Commissione unica del farmaco sopra citata, pari a lire 2,875 al mg;

Vista la comunicazione del 15 aprile 1998 con cui il dr. Osvaldo Ponchiroli dichiara di accettare, ai fini della riclassificazione in classe *a)* della specialità medicinale «Sotahexal», per la confezione 40 compresse da 160 mg, il prezzo di vendita al pubblico allineato a lire 2,875/mg, ovvero lire 18.400, IVA compresa;

Dispone:

Art. 1.

Le specialità medicinali, a base di sotalolo, di seguito elencate, sono classificate in classe *a),* ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con i prezzi indicati a fianco di ciascuna confezione:

Specialità	Società	Confezione	N. A.I.C.	Prezzo (IVA inclusa)	Classe
RYTMOBETA	Knoll AG	20 compresse 160 mg	029528039	9.200	A
RYTMOBETA	Knoll AG	50 compresse 160 mg	029528041	23.000	A
SOTAHEXAL	Hexal AG	40 compresse 160 mg	029517024	18.400	A

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° giugno 1998

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 1998
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 7

98A6415

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 16 giugno 1998.

Scioglimento del Consorzio avente prevalente interesse pubblico tra la regione Emilia-Romagna, la regione Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione del Centro ortofrutticolo realizzato nel comune di Ferrara.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che ha autorizzato il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a provvedere alla realizzazione di impianti di interesse pubblico per la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1976, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1976, registro n. 11, foglio n. 380, con il quale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, quarto comma, della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è stato costituito il Consorzio avente prevalente interesse pubblico tra la regione Emilia-Romagna, la regione Veneto, la regione Friuli-Venezia Giulia e le province autonome di Trento e Bolzano, per la gestione del Centro ortofrutticolo realizzato nel comune di Ferrara, con spesa a totale carico dello Stato, conformemente a quanto indicato nelle premesse del citato provvedimento;

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1978, concernente le modalità da osservarsi per la gestione senza fini di lucro degli impianti di importanza nazionale realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge 27 ottobre 1966, n. 910;

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1982 al n. 185 div. II Sez. S.V. con il quale è stata approvata la convenzione n. 7766 del 18 marzo 1980 tra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e il Centro operativo ortofrutticolo per l'affidamento in gestione a titolo gratuito dell'impianto demaniale di che trattasi;

Visto il decreto ministeriale 22 novembre 1982, recante modificazioni al decreto ministeriale 11 dicembre 1978, sulle modalità di gestione degli impianti pubblici realizzati ai sensi dell'art. 10 della legge n. 910/1966;

Vista la legge del 4 giugno 1984, n. 194, recante interventi a sostegno dell'agricoltura che ha modificato l'art. 10 della sopraindicata legge 27 ottobre 1966;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1987, registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 1988, con il quale è stato approvato il nuovo statuto sociale del Centro operativo ortofrutticolo di Ferrara;

Vista la nota prot. n. 4942/1 del 15 dicembre 1997, con la quale il presidente del Consorzio ha comunicato che il consiglio generale con propria deliberazione del 30 ottobre 1997 ha deciso lo scioglimento di detto Consorzio ai sensi dell'art. 28 del vigente statuto;

Preso atto che con la medesima deliberazione il consiglio generale ha proceduto alla nomina del liquidatore nella persona del dott. Romualdo Maccarini;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, art. 2, comma 1, recante le disposizioni in materia di determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, punto *c)*, che reca disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio nazionale di prevalente interesse pubblico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 29 maggio 1976, è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Romualdo Maccarini provvederà all'adempimento di tutte le attività connesse alla fase di liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 giugno 1998

Il Ministro: PINTO

98A6478

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Edilizia Primavera 87», in Brugherio, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 21 ottobre 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Milano, nei confronti della società cooperativa edilizia «Edilizia Primavera 87», con sede in Brugherio (Milano), la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa edilizia «Edilizia Primavera 87», con sede in Brugherio (Milano), costituita per rogito notaio dott. Notari Giovanni in data 28 gennaio 1974, repertorio n. 53734, registro società n. 158457, tribunale di Milano, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Di Noto Carlo, nato a Roma il 7 febbraio 1950 e residente in Roma, in via Ariodante Fabretti n. 5, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6479

DECRETO 17 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Certosa a r.l.», in Roma, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che dalle risultanze del verbale ispettivo del 6 novembre 1997, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Roma, nei confronti della società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Certosa a r.l.», con sede in Roma, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Società cooperativa edilizia La Certosa a r.l.», con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Domenico Gallelli in data 15 febbraio 1991, repertorio n. 105568, registro società n. 5965/91, tribunale di Roma, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge numero 59/1992;

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Aquino, nato a Tricarico (Matera) il 20 agosto 1964 e residente in Nettuno (Roma), via Monte Magnolia n. 42, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6480

DECRETO 23 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pontina pulizie», in Latina, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Considerato che dalle risultanze del verbale di accertamento ispettivo del 9 ottobre 1997 eseguito dalla Direzione provinciale del lavoro di Latina nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «La Pontina pulizie», con sede in Latina, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

Visto il parere favorevole del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa di produzione e lavoro «La Pontina pulizie», con sede in Latina, costituita per rogito notaio Antonio Alfonsi in data 14 settembre 1977, repertorio n. 4236, registro società n. 5297, tribunale di Latina, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile.

Art. 2.

Il dott. Campagna Fabrizio, nato a Latina il 31 marzo 1966 e ivi residente, viale XXI Aprile n. 53, è nominato commissario liquidatore della predetta cooperativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1998

Il direttore generale: DI IORIO

98A6481

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Associazione Sporting Club», in Santa Fiora.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 2 maggio 1994;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 5 settembre 1994, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 28 aprile 1998;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta

che la società cooperativa «Associazione Sporting Club», con sede in Santa Fiora (Grosseto), via Marconi n. 63/a, costituita in data 22 maggio 1992, rogito notaio dott. Paola Maria Letizia Usticano, repertorio n. 10452, registro società n. 8896, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1398/259781, sezione VII, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 25 giugno 1998

Il direttore: BUONOMO

98A6482

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «CO.RIS», in Porto S. Stefano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 18 febbraio 1995;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 1° settembre 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 28 aprile 1998;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta

che la società cooperativa «CO.RIS», con sede in Porto S. Stefano (Grosseto), via Fornaci n. 37, costituita in data 15 febbraio 1977, rogito notaio dott. Miriam Rita Vitiello, repertorio n. 4729, registro società n. 2538, tribunale di Grosseto, BUSC n. 950/151805, sezione I, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 25 giugno 1998

Il direttore: BUONOMO

98A6483

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Samarcanda», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 10 gennaio 1996;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981, svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 27 febbraio 1996, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 28 aprile 1998;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta

che la società cooperativa «Samarcanda», con sede in Grosseto, via Adda n. 19, costituita in data 15 giugno 1995, rogito notaio dott. Gaudieri, repertorio n. 16859, registro società n. 10144, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1467/271340, sezione II, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 25 giugno 1998

Il direttore: BUONOMO

98A6484

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Compagnia servizi e turismo», in Follonica.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 30 dicembre 1995;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 6 luglio 1996, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 28 aprile 1998;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta

che la società cooperativa «Compagnia servizi e turismo», con sede in Follonica (Grosseto), via Roma n. 99, costituita in data 19 dicembre 1988, rogito notaio dott. David Morelli, repertorio n. 4110, registro società n. 7499, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1308/239568, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del

codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 25 giugno 1998

Il direttore: BUONOMO

98A6485

DECRETO 25 giugno 1998.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.T.», in Grosseto.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI GROSSETO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1945, n. 1577;

Vista l'istanza del presidente del consiglio di amministrazione, del segretario e del presidente del c.s. depositata in tribunale in data 31 gennaio 1995;

Visti gli atti istruttori regolati dalla circolare ministeriale n. 30 del 20 marzo 1981 svolti dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione di Grosseto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria ultimata in data 10 maggio 1995, le cui risultanze evidenziano le condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per la cooperazione nella riunione del 28 aprile 1998;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale viene demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione la competenza di emettere i decreti di scioglimento di cui all'art. 2544 del codice civile;

Decreta

che la società cooperativa «C.S.T.», con sede in Grosseto, via Cilea n. 21, costituita in data 22 aprile 1991, rogito notaio dott. Giorgio Cimpolini, repertorio n. 102019, registro società n. 8355, tribunale di Grosseto, BUSC n. 1355/252834, sezione settima, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza dar luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Grosseto, 25 giugno 1998

Il direttore: BUONOMO

98A6486

DECRETO 30 giugno 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento di ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti di cui all'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa edilizia «Mario Vetrone», con sede in Benevento, via dei Mulini n. 59/B, costituita in data 23 maggio 1984 con atto del notaio Mario Iannella, repertorio n. 134503, registro società n. 2356, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 999/206069;

2) società cooperativa edilizia «Futura», con sede in Benevento, via Volpe n. 11, costituita in data 23 marzo 1983 con atto del notaio Mario Iannella, repertorio n. 119823, registro società n. 2069, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 948/197022.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 30 giugno 1998

Il direttore: MORANTE

98A6487

DECRETO 1° luglio 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative edilizie.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BENEVENTO

Visto l'art. 2544 del codice civile, così come integrato dall'art. 18, comma 1, della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, con il quale è stato

demandato alla direzione provinciale del lavoro l'adozione dei provvedimenti di scioglimento di ufficio, senza nomina di commissario liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti di cui all'art. 2544 del codice civile;

Visti i verbali di ispezione ordinaria eseguita sull'attività delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 10 giugno 1998;

Decreta

lo scioglimento delle seguenti società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Mastropietro Tabacchi», con sede in S. Nicola Manfredi in contrada Mastropietro, costituita il 28 ottobre 1975, con atto notaio Prozzo Mario, repertorio n. 118571/6733, registro società n. 1170, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 659/142208;

2) società cooperativa «Carpinelli Tabacchi», con sede in Paduli in contrada Saglieta, costituita in data 11 agosto 1971, con atto del notaio Maiatico Mario, repertorio n. 23311/16547, registro società n. 766, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 418/116147;

3) società cooperativa «Serracentrale Tabacchi», con sede in Paduli in contrada Serracentrale, costituita in data 23 agosto 1971, con atto del notaio Prozzo Mario, repertorio n. 23357/16578, registro società n. 763, tribunale di Benevento, posizione BUSC n. 415/116144.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Benevento, 1° luglio 1998

Il direttore: MORANTE

98A6488

DECRETO 3 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «San Colombano a r.l.», in Castelnuovo Belbo.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ASTI

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577;

Visti gli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Considerato che delle risultanze del verbale ispettivo del 27 maggio 1998, eseguito dalla direzione provinciale del lavoro di Asti nei confronti della società cooperativa edilizia «San Colombano a r.l.», con sede in Castelnuovo Belbo, via Vittorio Emanuele n. 3, la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Preso atto che l'ente, per oltre un biennio, non ha compiuto atti di gestione e non ha provveduto al deposito dei bilanci di esercizio;

Considerato che dal verbale ispettivo non viene ravvisata la necessità di procedere alla nomina di un commissario liquidatore per l'accertamento e la definizione delle pendenze patrimoniali;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa edilizia «San Colombano a r.l.», con sede in Castelnuovo Belbo, costituita con rogito notarile del dott. Giovanni Balbiano in data 16 novembre 1991, repertorio n. 18294, registro società n. 2644, tribunale di Acqui Terme, è sciolta ai sensi degli articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Asti, 3 luglio 1998

Il direttore: FERSINI

98A6489

DECRETO 6 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Legatoria Il Castello», in Lucca.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI LUCCA

Visto l'art. 2544 del codice civile, il quale, nel disciplinare lo scioglimento delle società cooperative per atto d'autorità, dispone che le citate società che non sono in condizione di raggiungere gli scopi per le quali sono state costituite, o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell'autorità governativa;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, nella parte in cui prevede lo scioglimento di società cooperative senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento alle Direzioni provinciali del lavoro degli scioglimenti di società cooperative senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circolare n. 33/96 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata, dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 15 dicembre 1947, n. 1577, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

La società cooperativa «Legatoria Il Castello», con sede in Lucca, costituita per rogito del notaio Guido Politi in data 21 dicembre 1991, repertorio n. 13489, registro imprese n. 21011, BUSC n. 1438/256972, è sciolta ai sensi delle sopra citate norme, senza far luogo alla nomina di commissario liqudiatore.

Lucca, 6 luglio 1998

Il direttore: SARTI

98A6490

DECRETO 8 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agr. SUI. B. - Soc. coop. a r.l.», in Monte San Giovanni Campano.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto legisaltivo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 31 maggio 1995 eseguito nei confronti della società cooperativa «AGR. SUI. B. - Soc. coop. a r.l.» dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84236 del 23 giugno 1998;

Decreta

La società cooperativa «Agr. SUI. B. - Soc. coop. a r.l.», con sede in Monte San Giovanni Campano costituita a rogito notaio dott. Lella Angelina in data 7 aprile 1990, repertorio n. 8402, registro imprese n. 6986 del tribunale di Frosinone, BUSC n. 1408/247717 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 8 luglio 1998

Il direttore: NECCI

98A6545

DECRETO 8 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Agr. zootecnica Mole Nuove - Soc. coop. a r.l.», in Casalvieri.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI FROSINONE

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 marzo 1995 eseguito nei confronti della società cooperativa «Agr. zootecnica Mole Nuove - Soc. coop. a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1 del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 7 febbraio 1971, n. 127;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali con nota n. 84236 del 23 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa «Agr. Zootecnica Mole Nuove - Soc. coop. a r.l.», con sede Casalvieri, costituita a rogito notaio dott.ssa Lella Angelina in data 12 maggio 1986 repertorio 3128 registro imprese n. 2492 del tribunale di Cassino, BUSC n. 1220/220861 è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del

codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell' art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 8 luglio 1998

Il direttore: NECCI

98A6546

DECRETO 9 luglio 1998.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Latiansud», in Brindisi.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma primo;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 e dall'art. 2 della legge n. 400/1975, stante la coesistenza di detti presupposti, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997 rinuncia, in via temporanea, al contributo per ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui alla circolare n. 33 del 7 marzo 1996, espresso nella riunione del 10 giugno 1998;

Decreta:

La società cooperativa, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2:

società cooperativa di consumo «Latiansud», con sede in Brindisi, costituita per rogito dott. Luigi Colucci in data 20 maggio 1985, repertorio n. 130467, registro società n. 3662, tribunale di Brindisi, BUSC n. 1562/212173.

Brindisi, 9 luglio 1998

Il direttore: MARZO

98A6491

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Legge 18 aprile 1984, n. 80. Piano triennale di sviluppo della Campania. Consorzio idrico dell'Alto Calore: «Opere di interconnessione delle reti idriche e sistema dei serbatoi». Integrazione finanziamento (rettifica delibera CIPE 26 febbraio 1998). (Deliberazione n. 44/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 18 aprile 1984, n. 80, concernente la proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed in particolare l'art. 4 concernente fra l'altro il piano regionale di sviluppo della regione Campania;

Vista la propria deliberazione del 28 dicembre 1993, con la quale sono stati dettati i criteri e le direttive per la revisione e l'aggiornamento del programma triennale di interventi di cui alla legge n. 80/1984 per la regione Campania;

Vista la succesiva deliberazione del 13 aprile 1994 con la quale sono stati individuati i soggetti responsabili delle singole azioni di sviluppo nella regione Campania, nonché alcuni interventi cui dare immediata attuazione in quanto conformi alle direttive ed ai criteri di cui alla richiamata delibera 28 dicembre 1993;

Considerato che tra i predetti interventi di immediata attuazione sono state incluse le opere di interconnessione delle reti idriche e il sistema dei serbatoi, per il riordino funzionale del sistema degli approvvigionamenti idrici;

Vista la propria delibera del 26 giugno 1997, di approvazione del progetto presentato dal Consorzio intercomunale idrico dell'Alto Calore, azienda consortile (Avellino) concernente le predette opere di interconnessione delle reti idriche ed il sistema dei serbatoi, per un importo di lire 8,350 miliardi;

Vista la successiva nota n. 015861 del 3 novembre 1997 con la quale il predetto Consorzio intercomunale richiede, nell'ambito del quadro economico finale dell'intervento, una integrazione del finanziamento di lire 8,350 miliardi a suo tempo approvato da questo Comitato, per un importo complessivo del progetto di lire 11 miliardi;

Vista la relazione predisposta dal Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici in data 13 gennaio 1998, n. 8/22, contenente la positiva valutazione del quadro economico finale dell'intervento, per un importo complessivo del progetto di lire 10,652 miliardi;

Vista la propria delibera del 26 febbraio 1998 nella quale è stata erroneamente indicata un'integrazione del finanziamento di lire 2,650 miliardi, per un importo complessivo di lire 11 miliardi;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla relativa rettifica, in linea peraltro con le osservazioni dell'organo di controllo;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

La propria deliberazione del 26 febbraio 1998 è sostituita, per le motivazioni esposte in premessa, dalla presente delibera.

Il finanziamento integrativo del progetto concernente le opere di interconnessione delle reti idriche ed il sistema dei serbatoi presentato dal Consorzio idrico intercomunale dell'Alto Calore resta determinato in lire 2,301.988 miliardi ed è posto a carico delle risorse recate dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferite alla regione Campania.

L'importo complessivo del progetto è pertanto fissato in lire 10,651.988 miliardi.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 luglio 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 26

98A6498

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per il periodo 1997-1999 in relazione al programma operativo multiregionale «Ambiente», di cui al regolamento CEE n. 2081/93. (Deliberazione n. 45/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni e integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee C(97)3497 del 5 dicembre 1997, con la quale è stato approvato il programma operativo multiregionale «Ambiente», che si integra nel Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per le regioni dell'obiettivo 1;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili dalla Commissione europea nel contesto della citata decisione, ammontanti a 48 Mecu a valere sul FESR per il periodo 1996-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 57,147 Mecu, valutati in 110,865 miliardi di lire;

Considerato che una parte della predetta quota nazionale pubblica, pari a 24,699 Mecu è stata già assicurata a valere sulla legge 28 agosto 1989, n. 305 e altre leggi di settore e che, pertanto, occorre rendere disponibile la restante quota ricorrendo alle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per un ammontare di 32,448 Mecu, valutati in 62,949 miliardi di lire, e di prevedere il relativo intervento in distinte quote annuali;

Vista la nota del Ministero dell'ambiente n. Gab/98/8299/A6, in data 4 maggio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione del programma operativo multiregionale «Ambiente» richiamato in premessa, per il periodo 1997-1999 è autorizzato un ulteriore cofinanziamento nazionale pubblico di 62,949 miliardi di lire da porre a carico delle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, come specificato, per ciascun anno, nell'allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dell'ambiente.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/1993, il Fondo di rotazione adegua le quote di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE, al Servizio per le politiche di coesione e all'amministrazione interessata.

4. Il Ministero dell'ambiente adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le sca-

denze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi al programma ed effettua i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 4

REGOLAMENTO CEE N. 2081/93 - OBIETTIVO 1
P.O.M. AMBIENTE
QUOTA NAZIONALE PUBBLICA - PERIODO 1996-1999

(in miliardi di lire)

	QUOTA NAZIONALE PUBBLICA					
	Legge 305/89 e leggi di settore	Legge 183/87				Totale generale
	1996-1997	1997	1998	1999	Totale	
P.O.M. Ambiente	47,916	2,427	33,027	27,495	62,949	110,865

Tasso di conversione Ecu/Lira = 1.940

98A6499

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi all'azione pilota «Spazio alpino», di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2083/93, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 46/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, che all'art. 10 prevede il sostegno per studi o progetti pilota relativi allo sviluppo regionale;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee SG(98) D/1941 del 5 marzo 1998, con la quale è stata approvata l'azione pilota di cooperazione transnazionale nel campo dell'assetto del territorio negli Stati membri Austria, Germania e Italia;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta comunicazione, ammontanti a 2 Mecu a valere sul FESR per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 2 Mecu, valutati in 3,880 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu/1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere, per l'intera quota nazionale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento n. 2082/93, tenuto anche conto del carattere innovativo dell'azione, della molteplicità dei soggetti interessati e dell'esigenza di semplificare le procedure;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 2360/4876 in data 10 aprile 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'azione pilota per la cooperazione transnazionale nel campo dell'assetto del territorio denominata «Spazio alpino», da realizzarsi nelle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e nelle province autonome di Trento e Bolzano, per il periodo 1997-1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 3,880 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi

all'azione pilota ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 17

98A6500

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, degli interventi finanziari relativi all'azione pilota «Archi-Med», di cui all'art. 10 del regolamento CEE n. 2083/93, per il periodo 1997-1999. (Deliberazione n. 47/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali, e, in particolare, il regolamento CEE n. 2083/93 concernente il Fondo europeo di sviluppo regionale, che all'art. 10 prevede il sostegno per studi o progetti pilota relativi allo sviluppo regionale;

Vista la nota della Commissione delle Comunità europee SG(98) D/1937 del 5 marzo 1998, con la quale è stata approvata l'azione pilota di cooperazione transnazionale nel campo dell'assetto del territorio negli Stati membri Grecia, Italia e Stati terzi Cipro e Malta;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili per l'Italia dalla Commissione nel contesto della suddetta comunicazione, ammontanti a 2,5 Mecu a valere sul FESR per il periodo 1997-1999, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 0,833 Mecu, valutati in 1,616 miliardi di lire (tasso di conversione 1 ecu/1.940 lire);

Considerata la necessità di ricorrere, per l'intera quota nazionale, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987, seguendo la procedura dell'impegno unico, prevista dall'art. 20 del regolamento n. 2082/93, tenuto anche conto del carattere innovativo dell'azione, della molteplicità dei soggetti interessati e dell'esigenza di semplificare le procedure;

Vista la nota del Ministro dei lavori pubblici n. 2360/4876 in data 10 aprile 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini della realizzazione dell'azione pilota per la cooperazione transnazionale nel campo dell'assetto del territorio denominata «Archi-Med», da realizzarsi nelle regioni Basilicata, Calabria, Puglia e Sicilia, per il periodo 1997-1999, è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 1,616 miliardi di lire a valere sulle risorse del Fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero dei lavori pubblici, che provvederà alla ripartizione dei finanziamenti tra le amministrazioni interessate.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

4. Il Ministero dei lavori pubblici e le amministrazioni interessate adottano tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi all'azione pilota ed effettuano i controlli di competenza. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 3

98A6501

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari per l'anno 1998, in relazione all'iniziativa denominata «Euro: una moneta per l'Europa», rientrante nel programma d'informazione del cittadino europeo. (Deliberazione n. 48/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), e l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Considerato che per la realizzazione del programma di informazione in Italia denominato «Euro: una moneta per l'Europa», iniziativa comune rientrante nel contesto del «Programma di informazione del cittadino europeo», in data 30 novembre 1997 è stata sottoscritta apposita convenzione dai rappresentanti della Comunità europea e dello Stato italiano;

Considerato che per l'aggiornamento del programma medesimo, nell'anno 1998, i servizi della Commissione europea hanno comunicato un orientamento di principio favorevole alla concessione di un contributo comunitario supplementare pari a 3 Mecu, come risulta dalla nota n. GL/CA-D(97)62 del 27 marzo 1998;

Considerato che il predetto aggiornamento del programma comporta un complessivo onere di 9.278.351 ECU, per cui occorre provvedere ad assicurare le necessarie risorse nazionali pubbliche, pari complessivamente a 6.278.351 ECU, valutati in 12,180 miliardi di lire;

Considerata la necessità di ricorrere tempestivamente, in relazione alla suddetta quota nazionale pubblica, alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie *ex-lege* n. 183/1987;

Vista la nota del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'Euro, n. 3272, in data 30 aprile 1998;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. L'intervento finanziario a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, concernente il cofinanziamento nazionale dell'attività di informazione e comunicazione sull'Euro, rientrante nel contesto del programma pluriennale di informazione del cittadino europeo, per l'anno 1998, ammonta a complessivi 12,180 miliardi di lire.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Comitato per l'Euro.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera, in sintonia con il completamento dell'iter del cofinanziamento comunitario, anche negli anni successivi al 1998, fino a quando perdura l'intervento stesso.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 2

98A6502

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari relativi al settore della pesca e dell'acquacoltura (SFOP) per l'anno 1999. (Deliberazione n. 49/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991), nonché l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti CEE del Consiglio delle Comunità europee attualmente in vigore in materia di Fondi strutturali e, in particolare, il regolamento n. 2080/93 recante disposizioni di applicazione del regolamento CEE n. 2052/88 per quanto riguarda lo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP);

Visto il regolamento CE del Consiglio delle Comunità europee n. 3699/93 e successive modifiche, che

definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Visto il regolamento CE della Commissione n. 1796/95, relativo alle modalità di esecuzione del contributo concesso dallo strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) per le azioni definite dal regolamento CE n. 3699/93;

Viste le decisioni della Commissione delle Comunità europee C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 di approvazione di programmi operativi per gli interventi strutturali nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti nell'ambito del Quadro comunitario di sostegno per l'obiettivo 1 e dell'obiettivo 5A, come rispettivamente modificate, da ultimo, dalle decisioni C(97) 2240/1 e C(97) 2240/2 del 24 luglio 1997, a seguito della introduzione di una nuova misura denominata «Razionalizzazione e riconversione delle spadare» nei relativi programmi;

Vista la propria delibera n. 229/97, del 3 dicembre 1997, concernente il programma degli interventi finanziari da effettuarsi nell'anno 1998 relativamente al settore della pesca e dell'acquacoltura nonché la rimodulazione finanziaria degli interventi per gli anni 1994-1997, che ha finanziato la quota pubblica nazionale per gli anni dal 1994 al 1998, pari complessivamente a 346,086 miliardi di lire, comprensiva di nuove assegnazioni per 27,381 miliardi di lire;

Vista la propria delibera n. 9/98, del 26 febbraio 1998, concernente misure per accelerare l'avanzamento dei programmi cofinanziati dall'Unione europea nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Considerato che l'amministrazione responsabile del programma ha anticipato, fissandolo al 30 novembre dello scorso anno, il termine per la presentazione dei progetti a valere sui fondi SFOP per l'anno 1999, unificandolo a quello afferente all'annualità 1998 e che, pertanto, si rende necessario disporre anche del cofinanziamento nazionale relativo all'annualità 1999;

Considerato che a fronte delle risorse complessive rese disponibili dalla Commissione europea per l'annualità 1999 nel contesto delle citate decisioni, ammontanti a 116,341 Mecu a valere sullo SFOP, occorre provvedere ad assicurare le corrispondenti risorse nazionali pubbliche, pari a 85,754 Mecu, valutati in 166,363 miliardi di lire, di nuove assegnazioni;

Considerata la necessità di ricorrere per tale fabbisogno alle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, di cui alla legge n. 183/1987;

Vista la nota del Ministro per le politiche agricole - Direzione generale pesca e acquacoltura n. 6233076 del 17 febbraio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istruttori svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Ai fini dell'attuazione delle iniziative previste nell'ambito dei regolamenti comunitari richiamati in premessa in materia di pesca marittima ed acquacoltura, per l'annualità 1999 è autorizzato un cofinanziamento nazionale pubblico di 166,363 miliardi di lire di nuove assegnazioni, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, come specificato nella allegata tabella, che forma parte integrante della presente delibera.

2. La predetta quota viene erogata secondo le modalità previste dalla normativa vigente, sulla base delle richieste inoltrate dal Ministero per le politiche agricole - Direzione generale pesca e acquacoltura.

3. Il Fondo di rotazione è autorizzato ad erogare la quota stabilita dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario.

In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 2082/93, il Fondo medesimo adegua la quota di propria competenza, fermo restando il limite dello stanziamento complessivo disposto con la presente delibera, dandone comunicazione alla segreteria del CIPE, al servizio per le politiche di coesione e all'amministrazione interessata.

4. Il Ministero per le politiche agricole adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi ai programmi ed effettua i controlli di competenza. In particolare, attua tutti gli adempimenti prescritti con la delibera CIPE 26 febbraio 1998, richiamata in premessa. Il Fondo di rotazione potrà procedere ad ulteriori controlli, avvalendosi delle strutture del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato.

5. I dati relativi all'attuazione degli interventi vengono trasmessi, a cura della amministrazione titolare, al sistema informativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 5

ALLEGATO

INTERVENTI FINANZIARI NEL SETTORE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA - COFINANZIATI DALLO SFOP - REG.TO CE N. 3699/93.

SPESA NAZIONALE PUBBLICA - LEGGE N. 183/1987

Annualità 1999

(tasso di conversione Ecu/Lire: 1.940)

(in miliardi di lire)

Zone di intervento	Fondo di rotazione - Legge n. 183/1987 Annualità 1999
Obiettivo 1	111,267
Obiettivo 5A	55,096
Totale	166,363

98A6503

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Integrazione finanziaria per gli anni 1992 e 1993 degli interventi realizzati dalla regione siciliana, cofinanziati dal Fondo sociale europeo, in relazione all'obiettivo 1 del regolamento CEE n. 2052/88. (Deliberazione n. 50/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visti i regolamenti (CEE) del Consiglio delle Comunità europee numeri 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93;

Vista la decisione della Commissione U.E. n. C(90)2342 del 20 novembre 1990 con la quale sono stati approvati i programmi operativi n. 901007 e n. 906020 della regione siciliana;

Viste le delibere del 10 maggio 1995 che attribuivano alla regione siciliana per gli anni 1992 e 1993 a fronte di un contributo comunitario del Fondo sociale europeo pari a lire 169,353 miliardi, un cofinanziamento nazionale di lire 68,477 miliardi;

Vista la decisione della Commisione U.E. n. C(93) 2403 del 29 marzo 1993 con la quale sono stati modificati i piani finanziari per le predette annualità;

Viste le certificazioni di saldo presentate dalla regione siciliana per gli anni 1990-1993;

Vista la nota fax U.E. D.G. V del 29 aprile 1998, con la quale si comunica che sono state accettate, per gli anni 1992/93, le richieste di saldo nella misura stabilita dai competenti servizi del Fondo sociale europeo in complessive lire 238,757;

Considerato che a fronte del contributo comunitario rideterminato sulla base delle predette certificazioni di saldo occorre assicurare la corrispondente integrazione della quota nazionale, quantificata in lire 42,056 miliardi;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 nella misura di lire 33,645 miliardi;

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 27956 del 5 maggio 1997;

Viste le risultanze dei lavori istrutturi svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale degli interventi di Fondo sociale europeo, relative al programma operativo plurifondo obiettivo 1 (1990/93) della regione siciliana, gia assegnate con le delibere CIPE citate in premessa, vengono integrate, per gli anni 1992/93, di complessive lire 42,056 miliardi, di cui lire 33,645 miliardi a carico del Fondo di rotazione ex art. 5 legge n. 183/1987 e lire 8,411 miliardi a carico del bilancio regionale.

2. Il Fondo di rotazione effettua i pagamenti di competenza sulla base della normativa vigente e fine a quando perdura l'intervento comunitario.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 9

REGIONE SICILIANA - FONDO SOCIALE EUROPEO
OBIETTIVO 1

INTEGRAZIONE ANNI 1992-93

(Tasso di conversione ECU/lire 1940 - Valori espressi in milioni di lire)

Integrazione 1992-93	Legge n. 183/1987	Bilancio regionale	Totale
Totale	33.645	8.411	42.056

98A6504

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Definizione, coordinamento e finanziamento, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi per l'anno 1999, con il concorso del Fondo sociale europeo (obiettivi 1, 2, 3 e 4 del regolamento CEE 2081/93). (Deliberazione n. 51/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche comunitarie riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3, relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizza-

zione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il Fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto Fondo di rotazione e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge n. 845 del 21 dicembre 1978, e successive modificazioni, che all'art. 25 prevede l'istituzione di un Fondo di rotazione per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo;

Visti gli articoli 74 e 75 della legge 19 febbraio 1992, n. 142 (legge comunitaria per il 1991);

Vista la legge 19 luglio 1993, n. 236, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione;

Visto l'art. 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria 1994);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto l'art. 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto il decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 luglio 1996, di attuazione delle misure di cui alla richiamata legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visti i regolamenti del Consiglio delle comunità europee numeri 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93, 2085/93;

Visti i quadri comunitari di sostegno, i documenti unici di programmazione e i programmi operativi approvati dall'Unione europea relativi agli obiettivi 1, 2, 3 e 4 di cui al regolamento CEE n. 2081/93:

Visti i programmi operativi multiregionali n. 970033/I-1 e n. 970034/I-3 a titolarità del Ministero del lavoro «parco progetti: una rete per lo sviluppo locale», approvati dalla commissione dell'Unione europea, rispettivamente con decisione C(97) 1992 del 30 luglio 1997 e C(97) 1981 del 29 luglio 1997, contenenti gli interventi di Fondo sociale europeo per l'anno 1999, a titolo degli obiettivi 1 e 3 di cui al regolamento CEE n. 2052/88;

Viste le determinazioni assunte in ambito comitati straordinari di sorveglianza obiettivi 1 e 2, riguardanti la riduzione delle risorse dell'annualità 1999 dei piani finanziari dei PP.OO. e dei Docup in favore delle aree terremotate regioni Umbria e Marche e della riprogrammazione dell'obiettivo 1;

Vista la nota n. 5/500/R del 13 marzo 1998 del Ministero del bilancio - Servizio politiche di coesione, con la quale sono state notificate alla commissione europea le decisioni adottate nei predetti comitati di sorveglianza;

Ravvisata la necessità e l'urgenza di tener conto anche degli effetti determinati dalle decisioni dei predetti comitati straordinari di sorveglianza in sede di determinazione della quota di cofinanziamento nazionale per il 1999;

Considerato che, per il POP regione Campania e per il POM formazione formatori l'annualità 1999 non è sufficiente a coprire l'importo delle riduzioni operate dal comitato di sorveglianza, si rende necessario ridurre l'annualità 1998 in misura idonea a coprire il residuo fabbisogno;

Considerato che a fronte delle risorse rese disponibili a titolo degli obiettivi 1, 2, 3 e 4 per l'anno 1999 dalla commissione europea a valere sul Fondo sociale europeo, corrisponde un fabbisogno di quota nazionale valutato in lire 1.239,472 miliardi;

Considerato di dover far ricorso alle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il cofinanziamento di parte nazionale pubblica dei predetti programmi per l'anno 1999 per un importo complessivo di lire 919,325 miliardi (comprensivo delle quote regionali aggiuntive per le Marche ed Umbria);

Vista la nota del Ministro del lavoro e della previdenza sociale n. 27764 del 5 maggio 1998;

Viste le risultanze dei lavori istrutturi svolti dal Comitato previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 284;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. Le risorse finanziarie per il cofinanziamento nazionale delle azioni del Fondo sociale europeo per l'anno 1999, pari a complessive 1.239,472 miliardi di lire, relative ai quadri comunitari di sostegno ed ai documenti unici di programmazione degli obiettivi 1, 2, 3 e 4, quali risultanti dalle allegate tabelle *A*, *B* e *C* sono assicurate: quanto a 919,325 miliardi di lire dalle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge n. 183/1987; quanto a 149,613 miliardi di lire dai bilanci regionali, quanto a 96,233 miliardi di lire dai contributi di operatori privati e quanto a 74,301 miliardi di lire da altri interventi pubblici di settore.

2. Gli stanziamenti a titolo di quota nazionale dell'annualità 1998 del POP Campania e del POM formazione formatori fissati dalla delibera del 21 marzo 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio 1997, per quanto in premessa sono ridotti rispettivamente di 8,960 miliardi di lire e di 4,173 miliardi di lire.

3. I pagamenti da parte del Fondo di rotazione in favore degli aventi diritto vengono effettuati secondo le modalità previste dalla normativa vigente sulla base di apposite richieste fatte pervenire al fondo predetto a cura dei titolari dei programmi operativi.

4. Il fondo di rotazione è autorizzato ad erogare le quote nazionali annuali stabilite dalla presente delibera anche negli anni successivi, fino a quando perdura l'intervento comunitario. In caso di rimodulazione dei piani finanziari, ai sensi dell'art. 25 del regolamento CEE n. 4253/88, come modificato dal regolamento CEE n. 2082/93, il fondo di rotazione è altresì autorizzato ad adeguare le quote di propria competenza,

fermo restando il limite dello stanziamento complessivo previsto dalla programmazione 1994-99 e già deliberato.

5. I titolari dei programmi verificano che gli operatori, nella elaborazione dei progetti formativi, osservino le direttive in materia impartite dal CIPE con delibera del 18 dicembre 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 69 del 24 marzo 1998, riguardante la modificazione del punto 5 delle delibere adottate dal CIPE per gli anni 1994/1996.

6. Il Ministero del lavoro e previdenza sociale adotta tutte le iniziative ed i provvedimenti necessari per utilizzare entro le scadenze previste i finanziamenti comunitari e nazionali relativi agli interventi in questione.

7. I dati relativi alla attuazione degli interventi vengono trasmessi a cura dell'amministrazione titolare, al sistema informativo della R.G.S., secondo le modalità vigenti.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 399

TABELLA *A*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1999
(Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione Ecu/Lira 1940)

OBIETTIVO 1

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987	Regioni	Altri pubblici	Privati	Totale cofinanziamento nazionale
Molise	6.308	1.577	-	1.187	9.072
Campania	-	-	-	-	-
Puglia	15.706	3.927	-	5.420	25.053
Basilicata	20.511	5.126	-	1.284	26.921
Calabria	10.745	2.686	-	807	14.238
Sicilia	32.409	8.102	-	1.356	41.867
Sardegna	13.293	3.323	-	1.141	17.757
M.L. form. form.	-	-	-	-	-
M.L. form. P.A.	19.938	-	-	-	19.938
M.L. imp. giov.	417	-	2.364	-	2.781
M.L. az. innov.	13.456	-	-	-	13.456
Min. P.I. Ist. prof.	11.843	-	34.965	-	46.808
M.U.R.S.T.	-	-	29.782	11.713	41.495
Emergenza occ. sud	48.742	-	-	4.536	53.278
M.L. form. migranti	-	-	6.128	-	6.128
Parco progetti	6.778	1.695	-	-	8.473
Totale	200.146	26.436	73.239	27.444	327.265

TABELLA *B*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1999
(Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione Ecu/Lira 1940)

OBIETTIVO 2

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987	Regioni	Altri pubblici	Privati	Totale cofinanziamento nazionale
Aosta	196	50	-	25	271
Piemonte	15.193	3.711	1.009	7.969	27.882
Lombardia	4.421	1.096	-	898	6.415
Friuli-Venezia G.	3.381	1.470	-	634	5.485
Veneto	6.506	1.626	-	813	8.945
Liguria	12.680	3.171	-	5.080	20.931
Emilia-Romagna	1.680	421	-	231	2.332
Toscana	11.947	2.861	-	2.255	17.063
Umbria	5.436	-	-	1.090	6.526
Marche	2.227	-	-	524	2.751
Lazio	5.749	1.558	53	657	8.017
Totale Ob. 2	69.416	15.964	1.062	20.176	106.618

TABELLA *C*

INTERVENTI FONDO SOCIALE EUROPEO 1999
(Valori espressi in milioni di lire - Tasso di conversione Ecu/Lira 1940)

OBIETTIVO 3

Titolari P.O.	Legge n.. 183/1987	Regioni	Altri pubblici	Privati	Totale cofinanziamento nazionale
Aosta	4.326	1.082	-	-	5.408
Piemonte	42.590	10.648	-	-	53.238
Lombardia	61.021	15.255	-	-	76.276
Trento	9.828	2.457	-	-	12.285
Bolzano	8.531	2.133	-	-	10.664
Friuli-Venezia G.	18.596	4.649	-	-	23.245
Veneto	37.748	9.431	-	-	47.179
Liguria	14.734	3.683	-	-	18.417
Emilia-Romagna	64.310	16.077	-	-	80.387
Toscana	22.834	5.708	-	-	28.542
Umbria	13.275	-	-	-	13.275
Marche	16.007	-	-	-	16.007
Abruzzo	12.057	3.014	-	-	15.071
Lazio	42.612	10.653	-	-	53.265
M.L. form. occ.	118.213	-	-	-	118.213
M.L. az. innov.	30.786	-	-	-	30.786
M.L. raff. sist.	20.133	-	-	-	20.133
Parco progetti	13.110	2.979	-	-	16.089
Totale Ob. 3	550.711	87.769	-	-	638.480

OBIETTIVO 4

Titolari P.O.	Legge n. 183/1987	Regioni	Altri pubblici	Privati	Totale cofinanziamento nazionale
Aosta	710	177	-	364	1.251
Piemonte	9.965	2.491	-	5.110	17.566
Lombardia	16.988	4.247	-	8.712	29.947
Trento	2.113	528	-	1.061	3.702
Bolzano	1.743	436	-	849	3.028
Friuli-Venezia G.	3.823	956	-	1.877	6.656
Veneto	9.695	2.424	-	5.139	17.258
Liguria	3.129	782	-	1.605	5.516
Emilia-Romagna	13.600	3.400	-	6.974	23.974
Toscana	5.677	1.419	-	2.911	10.007
Umbria	2.754	-	-	1.113	3.867
Marche	3.827	-	-	1.570	5.397
Abruzzo	1.878	470	-	963	3.311
Lazio	8.456	2.114	-	4.336	14.906
M.L. form. occ.	12.189	-	-	5.426	17.615
M.L. az. innov.	1.469	-	-	603	2.072
M.L. raff. sist.	1.036	-	-	-	1.036
Totale Ob. 4	99.052	19.444	-	48.613	167.109

98A6505

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità. Art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, secondo e terzo triennio. (Deliberazione n. 52/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Vista la propria deliberazione n. 53 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1997, che ha stabilito i criteri per l'avvio della seconda fase del programma nazionale straordinario di investimenti previsto dal citato art. 20 della legge n. 67/1988, a seguito della conclusione della prima fase del programma;

Vista la nota del Ministro della sanità del 18 giugno 1997 n. 100/SCPS/6.7691 contenente le linee guida per la predisposizione dei rispettivi programmi da parte delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Vista la proposta del Ministro della sanità del 28 aprile 1998 di approvazione del quadro programmatico per il completamento del programma decennale di investimenti in sanità di cui all'art. 20 della legge n. 67/1988;

Considerato che il quadro programmatico è stato predisposto tenendo conto dei singoli programmi elaborati dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412 — in conformità ai criteri dettati dalla soprarichiamata delibera del 21 marzo 1997 ed alle linee guida contenute nella sopracitata nota del Ministro della sanità — e sulla base di quanto concordato in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;

Considerato che il quadro programmatico, comprensivo delle quote relative alle disponibilità proprie delle regioni e delle province autonome, prevede, nell'ambito di ciascuna delle regioni e delle province autonome, una ripartizione delle risorse necessarie per il completamento del programma decennale di investimenti — a concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla sopracitata legge n. 67/1988 — compresa la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

Considerato, altresì, che con propria deliberazione n. 52 del 21 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 1997, è stata riassegnata alle regioni Lombardia, Toscana ed Emilia-Romagna, quale anticipazione delle quote relative al secondo triennio, la somma di lire 252,779 miliardi di lire;

Preso atto che il quadro programmatico contiene la ripartizione tra le regioni e le province autonome della somma di 20.600 miliardi di lire, risultane dalla differenza tra quanto dovuto nel decennio a ciascuna regione, provincia autonoma e agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e quanto effettivamente assegnato nel primo triennio tenuto conto dell'assegnazione alle regioni della somma di 165,908 miliardi di lire, effettuata con provvedimento adottato in data odierna, per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, che comprende:

la quota di 1.226,811 miliardi di lire riservata agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;

la quota di 34,092 miliardi di lire quale accantonamento per la realizzazione degli interventi di completamento della rete consultoriale e per gli altri obiettivi di cui al sopracitato art. 3, comma 4, del decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996;

Considerato che la ripartizione delle sole quote regionali tiene, altresì, conto, proporzionalmente dell'ulteriore quota di 17,243 miliardi di lire assegnata alle regioni Umbria e Marche per fare fronte alle esigenze legate agli eventi sismici;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 25 marzo 1998;

Delibera:

È approvato il quadro programmatico, come da allegata tabella, che fa parte integrante della presente deliberazione, relativo al completamento del programma nazionale straordinario di investimenti in sanità previsto dall'art. 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che reca la ripartizione delle risorse nell'ambito delle si

gole regioni e province autonome di Trento e Bolzano, a concorrenza della somma di 30.000 miliardi di lire di cui alla predetta legge n. 67/1988.

Agli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, è riservata la somma di 1.226,811 miliardi di lire da ripartire con successivo provvedimento, su proposta del Ministro della sanità.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 6

ART. 20 LEGGE 67/1988 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI INVESTIMENTI IN SANITÀ RELATIVO AL 2° E 3° TRIENNIO

(in milioni di lire)

Regioni, province autonome, enti	Quote da assegnare
Piemonte	1.313.314
Valle d'Aosta	61.701
Lombardia	2.325.592
P.A. Bolzano	141.734
P.A. Trento	154.325
Veneto	1.209.347
Friuli-Venezia Giulia	402.530
Liguria	656.612
Emilia-Romagna	1.188.972
Toscana	963.208
Umbria	272.501
Marche	438.240
Lazio	1.540.446
Abruzzo	552.007
Molise	202.983
Campania	2.169.761
Puglia	1.577.653
Basilicata	275.907
Calabria	822.771
Sicilia	2.433.669
Sardegna	669.916
I.R.C.C.S., I.Z.S., Policlinici Universitari, I.S.S.	1.226.811
Totale . . .	20.600.000

98A6506

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS. Legge 5 giugno 1990, n. 135. Assegnazione quote residue. (Deliberazione n. 55/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma — per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire — di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo agli articoli 1 e 3 del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto il primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 492/1993 che demanda al CIPE l'approvazione del nuovo programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le regioni e province autonome;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge 5 giugno 1990, n. 135, per l'approvazione dei progetti ricompresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 3 del citato decreto-legge n. 509/1995, modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, che fissa il termine per la predisposizione e l'approvazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei sopracitati progetti di edilizia per il programma di lotta all'AIDS, nonché il termine per il successivo inoltro al CIPE delle istanze dei relativi finanziamenti;

Considerato che il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 478, è decaduto per mancata conversione il 16 novembre 1996;

Visto il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, convertito dalla legge 17 gennaio 1997, n. 4, che ha fatto salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato decreto-legge n. 478/1996;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di ridestinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dall'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica nonché per il riordino delle competenze di questo comitato, a norma del predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2, dell'art. 1, del predetto decreto legislativo n. 430/1997, in base al quale è previsto che i compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato siano trasferiti alle amministrazioni competenti per materia mediante l'adozione di apposito regolamento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e di personale;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 111 del 14 maggio 1994, con la quale sono state approvate le modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 213 del 12 settembre 1990, e 30 luglio 1991;

Vista la propria deliberazione n. 182 del 25 settembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 275 del 25 novembre 1997, con la quale è stato ammesso a finanziamento un progetto della regione Sicilia per un importo di lire 1.907.530.211 mediante utilizzazione di quota parte della somma di lire 4.604.840.915, anticipata dal Ministero della sanità per gli interventi di edilizia con decreti dirigenziali del 16 novembre 1993 e 18 novembre 1995;

Considerato che per gli interventi di edilizia, a fronte di un finanziamento complessivo di lire 1.754.072.305.275 — previsto dalla citata deliberazione 21 dicembre 1993 — sono stati, complessivamente, ammessi a finanziamento interventi per lire 939.150.558.826, al netto delle anticipazioni corrisposte dal Ministero della sanità per lire 350.253.514.857, con un residuo di lire 464.668.231.592 da ridestinare ai sensi del citato art. 10 del decreto-legge n. 67/1997, convertito dalla legge n. 135/1997;

Considerato che la predetta somma residua di lire 464.668.231.592 è al netto dell'importo di lire 2.697.310.704, quale anticipazione non utilizzata dalla regione Sicilia, risultante dalla differenza tra la somma complessiva dell'anticipazione, pari a lire 4.604.840.915, e la somma relativa al costo dell'intervento, pari a lire 1.907.530.211;

Vista la relazione del Ministro della sanità in data 28 aprile 1998, con la quale, a valere sulle predette disponibilità residue di lire 464.668.231.592, si propone di assegnare alle regioni interessate, sulla base di criteri volti a privilegiare la realizzazione urgente di strutture ospedaliere a completamento del programma per i reparti di malattie infettive, la somma complessiva di lire 270.861.646.433, accantonando, in via indistinta, la somma di lire 193.806.585.159 in attesa di ulteriori verifiche istruttorie;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998 al Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS, pari a lire 464.668.231.592, è assegnata alle regioni interessate, per le finalità indicate in premessa, la somma complessiva di lire 270.861.646.433, secondo quanto riportato nell'allegata tabella *A)*. La restante somma di lire 193.806.585.159 è accantonata in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità che considererà la somma di lire 2.697.310.704 citata in premessa, quale ulteriore quota parte delle assegnazioni disposte in favore della regione Sicilia.

Il dettaglio degli interventi regionali, concordati con le regioni nell'ambito delle rispettive quote è riportato nell'allegata tabella *B)*. Le regioni che non hanno ancora presentato l'elenco degli interventi dovranno provvedere al relativo inoltro al Ministero della sanità entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione. La regione Piemonte, per l'ospedale di Novara, dovrà rivedere i tempi di realizzazione dell'opera, riconsiderando il contenimento del totale dei posti letto in favore di strutture alternative.

Con provvedimento del Ministro della sanità, da adottarsi successivamente all'entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997 n. 430, citato in premessa, saranno ammessi a finanziamento gli specifici interventi, sia nell'ambito delle quote regionali di cui all'allegata tabella *A)* sia per le somme accantonate in via indistinta.

Nelle more dell'entrata in vigore del citato provvedimento di devoluzione, resta in vigore l'attuale procedura seguita per l'ammissione a finanziamento degli interventi.

Le tabelle *A)* e *B)* fanno parte integrante della presente deliberazione.

L'Unità di verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il Comitato interministeriale per la programmazione economica della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 16

TABELLA *A*

ART. 2 L. 135/1990 - ASSEGNAZIONI QUOTE RESIDUE

Regioni, provincie autonome, enti	Quote residue
Piemonte	96.197.943.500
Val d'Aosta	–
Lombardia	41.788.405.738
P.A. Bolzano	–
P.A. Trento	10.799.150.989
Veneto	25.000.000.000
Friuli-Venezia Giulia	–
Liguria	–
Emilia-Romagna	1.490.051.944
Toscana	–
Umbria	–
Marche	1.074.500.000
Lazio	–
Abruzzo	–
Molise	–
Campania	86.000.000.000
Puglia	–
Basilicata	–
Calabria	–
Sicilia	–
Sardegna	–
Ospedale Bambino Gesù (RM)	300.000.000
Policlinico S. Matteo (PV)	8.211.594.262
Totale parziale	270.861.646.433
Accantonamento	193.806.585.159
Totale generale	464.668.231.592

TABELLA *B*

PROGRAMMA DI INTERVENTI URGENTI PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS - ART. 2 LEGGE 5 GIUGNO 1990, N. 135 - ART. 10 DECRETO-LEGGE 25 MARZO 1997, N. 67, CONVERTITO DALLA LEGGE 23 MAGGIO 1997, N. 135

	INTERVENTI	COSTI
Campania	Ospedale Cotugno di Napoli	86.000.000.000
Emilia-Romagna	Quota per la realizzazione di case alloggio. Prescrizione: presentare elenco progetti, con relativo importo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione	1.490.051.944
Lazio	I.R.C.C.S. Bambino Gesù: potenziamento laboratori	300.000.000
Lombardia	Quota per potenziamento servizi per le malattie a trasmissione sessuale. Prescrizione: presentare elenco progetti, con relativo importo entro trenta giorni dalla data dl pubblicazione della presente deliberazione	20.000.000.000
	Quota per la realizzazione di strutture territoriali. Prescrizione: presentare elenco progetti con relativo importo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione	21.788.405.738
	Struttura polivalente territoriale presso l'ospedale San Matteo di Pavia	8.211.594.262
Marche	Ospedale Umberto I Torrette di Ancona: potenziamento del servizio regionale di immunologia clinica e tipizzazione tissutale	297.500.000
	Ospedale G. Salesi: interventi strutturali e dotazione strumentale per potenziamento sezione di sierologia e laboratorio analisi	135.000.000
	Ospedale San Salvatore di Pesaro: strumentazioni varie	135.000.000
	Ospedale di Jesi: potenziamento e adeguamento a standard di sicurezza del laboratorio analisi	85.000.000
	Ospedale di San Benedetto del Tronto: adeguamento strutturale del laboratorio di diagnostica per l'A.I.D.S. presso il servizio trasfusionale	22.000.000
	Ospedale Murri: completamento, arredi e attrezzature reparto di malattie infettive	400.000.000
Piemonte	Comprensorio Amedeo di Savoia-Birago di Vische-Torino	84.000.000.000
	Nuovo presidio ospedaliero di Ponderano: reparto A.I.D.S.	6.520.000.000
	Ospedale Maggiore della Carità Novara: ristrutturazione. Prescrizione: la regione deve rivedere i tempi di realizzazione dell'opera, riconsiderare un contenimento dei posti letto totali, in favore di strutture alternative Il finanziamento di L. 5.000.000.000, relativo all'Ospedale Maggiore della Carità Novara, è al netto della quota dl L. 2.217.771.626, già assegnata con deliberazione in data 8 agosto 1996	5.000.000.000
	Comune di Volvera: realizzazione casa alloggio	677.943.500
Provincia autonoma di Trento	Ospedale Santa Chiara: realizzazione del reparto infettivi	10.799.150.989
Veneto	Verona: adeguamento della sede del SERT	1.000.000.000
	Padova: ristrutturazione edificio per ass. pediatrica	1.000.000.000
	Venezia: adeguamento strutture ricettive con funzioni di day-hospital	500.000.000
	Verona: adeguamento strutture ricettive con funzioni di day-hospital	500.000.000
	Vicenza: adeguamento strutture ricettive con funzioni di day-hospital	500.000.000
	Treviso: adeguamento strutture ricettive con funzioni di day-hospital	500.000.000
	Ospedale di Padova: ristrutturazione terzo piano di clinica pediatrica, ristrutturazione di clinica dermatologica, completamento centro di oncoematologia pediatrica	10.000.000.000
	Ospedale di Feltre: adeguamento del reparto di rianimazione	2.000.000.000
	Ospedale di Castelfranco: completamento nuovo gruppo operatorio e rianimazione	1.500.000.000
	Ospedale civile di Venezia: impianto di sicurezza centralizzato	800.000.000
	Ospedale di Piove di Sacco: adeguamento dialisi	1.600.000.000
	Ospedale di Camposampietro: adeguamento comfort linea emergenza	850.000.000
	Ospedale S. Antonio di Padova: adeguamento igienico sanitario degenze chirurgiche	1.000.000.000
	Ospedale di Montagnana: completamento dialisi e pronto soccorso	1.000.000.000
	Quota per aziende U.S.L.L. e osp. per interventi adeg. tecn. per servizi diagn. per immagini e per labor. analisi. Prescrizione: presentare elenco dei progetti, con relativo importo, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione	2.250.000.000
	TOTALE . . .	270.861.646.433

Nota: È accantonata la somma residua di L. 193.806.585.159 in attesa del completamento, da parte del Ministero della sanità, dell'istruttoria dei progetti relativi alle regioni Sicilia e Campania, nonché della verifica di richieste di finanziamento per strutture extra ospedaliere.

98A6507

DELIBERAZIONE 6 maggio 1998.

Legge n. 185/1990 (art. 6). Modifica alla delibera CISD 22 dicembre 1993 (punto 3). Esportazioni di materiali d'armamento verso la Repubblica popolare cinese. (Deliberazione n. 61/98).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 6 della legge 9 luglio 1990, n. 185 recante «Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento» che attribuisce al Comitato interministeriale per gli scambi di materiale di armamento per la difesa (CISD) poteri di indirizzo generali per le politiche di scambio nel settore della difesa e di direttiva per l'esportazione, l'importazione ed il transito dei materiali di armamento;

Visto l'art. 1, comma 21, della legge n. 537/1993 recante interventi correttivi di finanza pubblica che ha soppresso alcuni comitati interministeriali, fra i quali anche il CISD;

Visto l'art. 1 comma 24, della medesima legge n. 537/1993 che ha demandato a successivi regolamenti il compito di definire le funzioni dei soppressi comitati ed il riordino dell'intera disciplina, attribuendo al CIPE le funzioni in materia di programmazione e di politica economica nazionale;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 373/1993, che ha attribuito al CIPE le funzioni del soppresso CISD, da esercitarsi su proposta del Ministro degli affari esteri;

Viste le delibere CISD del 3 agosto 1990 e 12 dicembre 1991, concernenti le modalità applicative dei divieti all'esportazione ed al transito dei materiali di armamento verso Paesi in area di tensione e/o latente conflittualità, nonché le indicazioni dei criteri per la concessione delle relative licenze di esportazione, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, della legge n. 185/1990;

Vista la dichiarazione sulla CINA adottata dal consiglio europeo di Madrid il 26 e 27 giugno 1989;

Visto l'art. J, titolo V, del trattato di Maastricht;

Vista la proposta del Ministero degli affari esteri n. 135/010/595 del 9 febbraio 1998, come successivamente modificata con nota del 2 marzo 1998, n. 135/010/967;

Vista la delibera CISD del 22 dicembre 1993 ed in particolare il punto 3, sull'indirizzo da seguire per le operazioni di esportazione di materiale di armamento verso la Repubblica popolare cinese, oggetto di nuovi contratti, consentendo soltanto l'esportazione di materiali di armamento non letale, secondo le liste di embargo deliberate in sede di operazione politica europea nel luglio 1991;

Ravvisata l'opportunità di proporzionare alle situazioni dei singoli Paesi interessati il criterio dell'«appropriata cautela», nonché l'opportunità di adeguare la prassi delle competenti amministrazioni ai concreti comportamenti degli altri paesi membri dell'Unione europea, relativamente alle esportazioni verso paesi interessati da provvedimenti di embargo, di cui alle predette deliberazioni adottate in sede di cooperazione politica europea;

Udita la relazione del sottosegretario di Stato agli affari esteri;

Delibera:

Il punto 3 della delibera CISD 22 dicembre 1993 richiamata in premessa, è modificato come segue:

«Per le operazioni di esportazione di materiali d armamento verso la Repubblica popolare cinese ci s atterrà alll'indirizzo dei «Partners» dell'Unione euro pea, nell'applicazione dell'embargo adottato dal Cons glio europeo di Madrid il 26 e 27 giugno 1989 e tuttor valido, consentendo soltanto l'esportazione di mate riale di armamento che non sia riconducibile, per l sue caratteristiche e per il suo impiego, nell'ambito del misure di embargo stesse, in base ad un esame cas per caso.

In particolare, ci si atterrà alle indicazioni di cara tere generale sui materiali di armamento con caratter stiche tali da farne individuare una destinazione incom patibile con l'embargo decretato quale sanzione coll gata ad attività repressive e di limitazione dei dirit umani».

Roma, 6 maggio 1998

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 1° luglio 1998
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n

98A6508

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Buglio in Monte dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di un tracciato stradale da parte del comune stesso. (Deliberazione n. VI/36428).

LA GIUNTA REGIONALE

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del Piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 febbraio 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Buglio in Monte (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, per la realizzazione di tracciato stradale;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter*, legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1997, n. 616, con cui sono state delegate alle Regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Cri-

teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Buglio in Monte (Sondrio), foglio 6, mappali n. 250, 176, 179, 182, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di tracciato stradale da parte del comune di Buglio in Monte (Sondrio);

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 19, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6512

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di attività estrattiva di cava da parte del Consorzio Serpentino Valbrutta. (Deliberazione n. VI/36429).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazion n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrat ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* dell legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono l aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base specifico e motivato provvedimento amministrativ *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forz degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 ago sto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stat dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agost 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistic

Vista la deliberazione della giunta regiona n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Cri teri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione e art. 7, legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazion di opere insistenti su aree di particolare interes ambientale individuate dalla regione a norma del legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazio n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 229 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvi l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il ril scio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giug

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale numero VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui al l'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 12 marzo 1998 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte del consorzio Serpentino Valbrutta, per la realizzazione di attività estrattiva;

che dalle risultanze dell'istruttoria svolta dal funzionario competente, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 17, mappale n. 6 (parte), per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di attività estrattiva di cava da parte del consorzio Serpentino Valbrutta;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6513

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Lanzada dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento di scarichi di servizi igienici da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/36430).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l'istanza del comune di Lanzada (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL per la realizzazione di adeguamento scarichi servizi igienici;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada (Sondrio), foglio n. 9, mappale n. 41, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di adeguamento scarichi servizi igienici da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6514

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 maggio 1998.

Stralcio di un'area ubicata nei comuni di Lanzada e Caspoggio dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di installazione di passerelle per accesso ai giunti di dilatazione; adeguamento accesso al piano inclinato da parte dell'ENEL. (Deliberazione n. VI/36431).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Visto l'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto: «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Considerato che, attraverso la suddetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 sono stati perimetrati ambiti territoriali, nel quadro delle procedure di predisposizione dei piani paesistici di cui all'art. 1-*bis* della legge 8 agosto 1985, n. 431, entro i quali ricadono le aree, assoggettate a vincolo paesaggistico, in base a specifico e motivato provvedimento amministrativo *ex lege* 29 giugno 1939, n. 1497 ovvero *ope legis* in forza degli elenchi di cui all'art. 1, primo comma, legge 8 agosto 1985, n. 431, nelle quali aree trova applicazione il vincolo di inedificabilità ed immodificabilità dello stato dei luoghi previsto dall'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, fino all'approvazione dei piani paesistici;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 22971 del 27 maggio 1992, con la quale si ravvisa l'esigenza di estendere i criteri e le procedure per il rilascio di autorizzazioni ex art. 7 della legge 29 giugno

1939, n. 1497, fissati con la sopracitata deliberazione della giunta regionale n. 31898/88, anche ad opere di riconosciuta rilevanza economico-sociale;

Rilevato che la giunta regionale con deliberazione n. VI/30195 del 25 luglio 1997, ha adottato il progetto di piano territoriale paesistico regionale ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 maggio 1985 n. 57, così come modificato dall'art. 18 della legge regionale 9 giugno 1997, n. 18;

Vista la deliberazione di giunta regionale n. VI/32935 del 5 dicembre 1997, avente per oggetto «Approvazione di rettifiche, integrazioni e correzioni di errori materiali agli elaborati del progetto di piano territoriale paesistico regionale adottato con D.G.R.L. n. VI/30195 del 25 luglio 1997»;

Rilevato che, in base alla citata D.G.R.L. n. 3859/85 il vincolo temporaneo di immodificabilità di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 opera sino dall'entrata in vigore del piano paesistico regionale e non sino alla data della sua adozione, e che, pertanto, allo stato attuale, il vincolo stesso opera ancora;

Considerato, comunque, che l'adozione del P.T.P.R., pur non facendo venir meno il regime di cui all'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985, rende pur sempre necessario verificare la compatibilità dello stralcio con il piano adottato, in quanto lo stralcio, come indicato nella D.G.R.L. n. 31898/88, costituisce una sorta di anticipazione del piano paesistico stesso;

Atteso, dunque, che la giunta regionale, in presenza di una improrogabile necessità di realizzare opere di particolare rilevanza pubblica, ovvero economico-sociale, in aree per le quali, seppur sottoposte alle succitate misure di salvaguardia, non sussiste un'esigenza assoluta di immodificabilità, può predisporre un provvedimento di stralcio delle aree interessate dal perimetro individuato dalla delibera n. 3859/85, nel quale siano considerati tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, tali da assicurare una valutazione del patrimonio paesistico-ambientale conforme all'adottato piano territoriale paesistico;

Preso atto che il dirigente del servizio proponente riferisce:

che in data 30 giugno 1997 è pervenuta l'istanza dei comuni di Lanzada e Caspoggio (Sondrio), di richiesta di stralcio delle aree ai sensi dell'art. 1-*ter* della legge n. 431/1985 da parte dell'ENEL per la realizzazione di installazione passerelle per accesso ai giunti - adeguamento accesso al piano inclinato;

che dalle risultanze istruttorie, così come risulta dalla relazione agli atti del servizio, si evince che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Preso atto inoltre che il dirigente del servizio proponente ritiene che vada riconosciuta la necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prenderli in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Vagliate e fatte proprie le valutazioni e considerazioni e ritenuto opportuno, quindi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della legge n. 127 del 15 maggio 1997;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Lanzada e Caspoggio (Sondrio), Lanzada foglio n. 31, mappali n. 232, 213, 233, 240, 193, 92, 94, 192, 242, Caspoggio foglio n. 6, mappali n. 135, 137, 139, per la sola parte interessata e necessaria all'intervento in oggetto indicato, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, per la realizzazione di installazoine passerelle per accesso ai giunti - adeguamento accesso al piano inclinato da parte dell'ENEL;

2) di ridefinire, in conseguenza dello stralcio disposto al precedente punto n. 1), l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54.

Milano, 29 maggio 1998

Il segretario: SALA

98A6515

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 1° aprile 1998.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di un'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente nei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

L'ASSESSORE
PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'ammistrazione della Regione siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto il decreto n. 5436 del 20 marzo 1995, con il quale è stata ricostituita per il quadriennio 1995-99 la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo;

Visto il verbale della seduta del 27 giugno 1996, nella quale la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo ha individuato come area di notevole interesse paesaggistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, una porzione di territorio a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente tra i fiumi Imera Meridionale e Salso e comprendente i comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana;

Accertato che detto verbale è stato pubblicato all'albo pretorio dei comuni di Alimena dall'8 luglio 1996 all'8 ottobre 1996; Blufi dal 10 luglio 1996 al 10 ottobre 1996; Bompietro dal 10 luglio 1996 al 10 ottobre 1996; Castellana Sicula dal 9 luglio 1996 al 9 ottobre 1996; Petralia Soprana dal 9 luglio 1996 al 9 ottobre 1996; Petralia Sottana dal 5 luglio 1996 al 3 ottobre 1996;

Considerato che con decreto n. 1489 del 9 novembre 1989, è stato istituito, ai sensi della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, e della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14, il «Parco regionale naturale delle Madonie»;

Considerato che con decreto n. 2272 del 17 maggio 1989 è stata vincolata, ai sensi dell'art. 1, numeri 3 e 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, l'area delle Madonie compresa tra i fiumi Imera e Pollina;

Considerato che con decreto n. 5479 del 6 marzo 1996 è stata ugualmente dichiarata di notevole interesse paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939, l'area limitrofa a sud-ovest al Parco delle Madonie ricadente nei comuni di Caltavuturo, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Polizzi Generosa;

Considerato che l'area in esame presenta emergenze naturali, paesaggistiche e floro-faunistiche di eccezionale rilievo e che, pertanto, essa rimane assoggettata alle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431;

Ritenuto che l'anzidetta proposta assolve la funzione di uniformare dal punto di vista della tutela ambientale territori aventi caratteristiche ambientali equivalenti, il cui interesse pubblico paesaggistico viene dichiarato con modalità identiche.

In particolare, si intende assicurare adeguata tutela a un ambiente naturale compatto ed omogeneo, che ingloba gli interi territori comunali di Alimena, Blufi e Bompietro per intero e parte dei comprensori di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, dichiarando il pubblico interesse ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497 della porzione di territorio adiacente al Parco delle Madonie, non ancora aggredita da cospicui fenomeni di cementificazione, peraltro ben possibili, che, se incontrollati determinerebbero un'irreparabile alterazione dell'aspetto originario dei luoghi;

Ritenute oltremodo congrue le motivazioni della proposta di vincolo, che comprende un'area che include il limite sud orientale della provincia di Palermo, lungo il confine con le provincie di Caltanissetta ed Enna.

In particolare, la delimitazione del territorio in argomento, partendo da Castellana Sicula, percorre in senso orario una linea ideale che si distacca per 300 m a valle della s.s. 120 e che coincide in parte con il confine della zona vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 con il citato decreto n. 2272/1989. La perimetrazione procede sino all'intersezione con il confine comunale di Geraci Siculo al km 72 della s.s. 120 per seguire, quindi, il confine comunale che separa Petralia Soprana da Geraci Siculo fino a quota 881, Petralia Soprana da Gangi fino a quota 798, Alimena da Gangi fino a quota 831, e infine la frazione di Petralia Soprana da Gangi, fino ad intersecare il confine provinciale di Enna. Prosegue ancora lungo il confine provinciale che separa la frazione di Petralia Soprana da Enna fino a quota 362, e da qui fino ad incrociare il confine provinciale di Caltanissetta a quota 346, nei pressi della masseria Ficuzza; quindi corre lungo il confine tra la provincia di Caltanissetta e il comune di Alimena fino a raggiungere il confine tra Petralia Soprana e Caltanissetta.

All'altezza di Portella dell'Inferno la perimetrazione dell'area in questione abbandona il confine provinciale di Caltanissetta e procede seguendo il tracciato della

strada che attraversa il territorio di Petralia Sottana per giungere in contrada Portella del Morto, al confine tra Resuttano e Petralia Sottana; prosegue poi fino al vallone San Giorgio a quota 506 e, risalito questo vallone lungo il corso del torrente Avanella, interseca la s.s. 120 all'altezza della sorgente Frazucchi nel territorio di Castellana Sicula fino a ricongiungersi con il punto di partenza;

Considerato che la suddetta perimetrazione corrisponde alle valli dell'Alto Salso e dell'Imera, le quali rappresentano un *unicum*, non soltanto dal punto di vista geomorfologico, ma anche da quello storico-antropologico: tangibilmente, infatti, le creste montuose che chiudono i valloni dell'Imera Meridionale e del Salso hanno conferito a detti territori uno sviluppo unitario, che nei secoli si è connotato per la compattezza del tessuto sociale.

Il paesaggio è caratterizzato dai rilievi delle Madonie meridionali, che degradano dolcemente verso il Mare Mediterraneo: esso si manifesta in una sequenza di suggestivi quadri naturali, godibili dalle sommità delle colline e dai numerosi percorsi che, districandosi da un vallone all'altro, consentono di apprezzare l'amenità dei luoghi. Si propongono allo sguardo fonti d'acqua, torrenti e fiumi, mentre una vegetazione varia e differenziata in dipendenza delle altimetrie, degli ecosistemi, della vicinanza ai borghi e ai nuclei abitativi (tamerici, frassini, giunchi, rovi, querce, etc.), sia in forma spontanea che nei coltivi, lascia percepire la vitalità di questo ambiente agreste, dove rimangono tangibili i trascorsi eventi storici e temporali.

Sull'Imera, nel territorio comunale di Castellana Sicula, sorgono le borgate storiche di Calcarelli, Nociazzi e Catalani, nonché una fitta catena di mulini ed abbeveratoi che origina un'immagine di acqua continuamente filtrante e rotante sul territorio, caduta giù dagli alti rilievi che lo chiudono a nord per scorrere nella profonda valle dove i borghi si susseguono in una maglia invisibile di antropizzazione diffusa.

Analogamente, ad est, si apre a ventaglio sul Salso la corona montuosa da dove esso scaturisce, arabescata di contrade e nuclei abitati direttamente legati allo scorrere del fiume, che è il motivo conduttore della vita di queste comunità.

La viabilità interna è costituita in massima parte da una rete secondaria di strade e trazzere che collegano le numerosissime frazioni, contrade, borgate e case sparse per tutta l'estensione del territorio.

Il paesaggio, prevalentemente agricolo, è caratterizzato da colture di tipo cerealicolo ed in particolare fave, frumento e foraggi; diffuso è l'allevamento di ovini, suini e bovini, sia nelle forme di grosse mandrie, che nella conduzione di aziende di tipo familiare.

La valle ha con l'altopiano un rapporto antico, che si apprezza nel perdurare della transumanza, quando, nella stagione delle «restucce», i vaccari delle valli ormai brulle si trasferiscono con le loro mandrie nelle valli più alte e più umide, dove l'erba assicura un buon pascolo. La spazialità dei campi, frazionati in un vasto mosaico le cui tessere corrispondono alle varie proprietà, viene accentrata dalla grande luminosità irradiata puntualmente e il cui cromatismo muta con il susseguirsi delle stagioni; così che le campagne si mostrano con un vivace colore porpora a maggio quando la pianta del fieno (sulla) è fiorita, per poi assumere un luminosissimo giallo oro nel periodo estivo, quando i campi sono ricchi di messi, e quindi svelare il colore della terra, disegnata dai solchi degli aratri dopo il raccolto, infine i campi si colorano di verde quando sono ricoperti di erba e ricomincia il ciclo stagionale della crescita del grano.

Il territorio preso in esame nella proposta di vincolo paesaggistico è racchiuso tra l'Imera Meridionale ed il Salso (Acqua Amara), i quali, riunendosi, si chiudono ad imbuto e delimitano due ampie vallate aventi caratteri omogenei e che possono essere considerate come l'impluvio delle cime madonite: esse costituiscono un'entità naturale, antropologica, storica, economica e sociale difficilmente scorporabile e scientificamente inscindibile.

Il fiume Salso, un tempo ricco di anguille, è lungo 144 km; esso nasce dalle Madonie, presso Portella dei Bifolchi a circa 1350 m di altitudine, con il nome di Fiume di Petralia, attraversa con un corso tortuoso la Piana di Licata e sfocia nel Mediterraneo a sud di Licata. Oltre ad essere il limite amministrativo di comuni e province, il Salso è sempre stato ed è ancora l'elemento geografico di confine tra la Sicilia orientale e l'occidentale.

Il suo nome deriva dai terreni ricchi di salgemma in cui il fiume si addentra prima di giungere alle coste meridionali; esso era quindi la «via del sale» per le carovane arabe che seguendo il percorso dei fiumi lungo le trazzere parallele, andavano a rifornirsi nelle miniere di salgemma, e attraversato Raffo, punto obbligato di passaggio e di ristoro, giungevano dal «Passo della lettiga» nell'antichissima località detta «Pirina» oggi forse identificabile con la borgata di «Pira». Gli arabi hanno qui lasciato molte tracce della loro cultura come si può riscontrare nei manufatti, ma anche nel modo di vestire dei contadini, nel linguaggio, nel riserbo e nella sottomissione della donna all'uomo, nel modo di usare lo scialle e di pettinarsi, nei lamenti, nei canti e negli stessi nomi imposti alle terre dove essi si soffermavano.

Prima ancora, il fiume Salso era stato l'autostrada percorsa dai mercanti di ossidiana prima e dai Greci poi, che ne fecero uno dei principali strumenti per la loro penetrazione; e, in epoca più recente, anche i normanni, gli angioini e gli aragonesi hanno lasciato tangibili testimonianze del loro passaggio.

In particolare, si possono cogliere evidenti impronte della civiltà aragonese a Salici, a Addauro e a Principato Petralia Soprana): lì antiche residenze nobiliari in pietra con cipressi posti quasi a loro sentinella, qui balconi con splendide inferriate in ferro battuto e fiori in ferro agli angoli.

Il Salso costituisce la massima emergenza paesaggistica dell'area presa in considerazione, cui fanno da sfondo naturale le alte e incombenti vette delle Madonie, che, con le loro candide cime innevate, creano nel periodo invernale uno straordinario e suggestivo scenario in conflitto con i verdissimi pascoli delle valli.

La zona delimitata, oltre ad avere una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, anche per la presenza delle numerose balze che la caratterizzano, presenta numerose altre valenze di tipo architettonico e archeologico: sono infatti presenti numerosi siti archeologici, in parte evidenziati ed in parte ancora in fase di studio, specialmente nella zona più a sud, nel territorio di Alimena. Rilevante è inoltre l'interesse antropologico del territorio, soprattutto per la massiccia presenza di borgate e di case sparse, caratteristiche semplici abitazioni in pietra che fanno parte integrante di un territorio nel quale sembrano esistere da sempre.

Fanno parte del paesaggio anche i numerosi pozzi scavati nei campi e ricoperti in pietra ed i cumuli di pietre che denunziano la presenza continua dell'uomo che strappa alle zolle ogni centimetro per rendere la terra produttiva e trarne sostentamento, senza però alterare l'aspetto dei luoghi, così che il paesaggio, pur mutando continuamente, sembra sempre rimanere lo stesso, sereno e silente.

Anche i rapporti sociali ed economici rimangono legati strettamente alla fisicità della valle, che diviene «piazza», luogo d'incontro e di scambio, di rapporti interpersonali che si concretizzano nello spostamento da una contrada all'altra per la conduzione dei propri poderi, nel susseguirsi delle feste di borgata, a cui partecipano in massa tutte le altre, nella fitta rete di matrimoni che legano a catena un borgo con un altro e via di seguito fino a chiudere la maglia, così che ognuno sente come proprio l'intero territorio della valle. Gli stretti rapporti e scambi esistenti tra i vari centri, borghi e frazioni vengono istituzionalizzati appunto mediante i matrimoni, che tessono nel territorio una fitta rete di relazioni derivanti dagli interessi sorti per la cura dei poderi ereditati altrove e divenuti propri nella percezione visuale.

Tutte le antiche borgate avevano con il loro centro un rapporto di stile medievale: la parte dominante della società era accentrata nel paese, mentre i ceti più poveri, erano relegati nelle borgate, in un rapporto di distinzione di qualità dei rapporti sociali.

La classe nobiliare ha legato storicamente a sé quella contadina in un rapporto apparentemente egualitario, ma di tipo funzionale, concedendo la possibilità di edificare e di potere fruire, anche in quantità minima, dei prodotti della terra.

È questo, quindi, un ambiente naturale in cui affiorano le caratteristiche di una antica cultura contadina che, attivamente presente, mostra la sua laboriosità, la solidarietà, la generosità, la semplicità e le buone maniere, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura, la condivisione dei sentimenti di gioia e di dolore caratteristiche queste che la rapida trasformazione sociale, avvenuta in tempi relativamente recenti, tende a sopprimere e relegare al ruolo di arretratezza.

La valle del Salso e dell'Imera presenta inconfutabilmente un paesaggio luminoso e gradevole, fortemente caratterizzato e differenziato da altre zone brulle dell'entroterra siciliano: spazi e luci, vuoti e presenza umana tracciano una mappa che il tempo non ha ancora modificato, grazie anche alla distanza e all'isolamento rispetto ad aree fortemente antropizzate e degradate.

Questo territorio merita, pertanto, un intervento di salvaguardia e tutela per il mantenimento di un'oasi naturale contrapposta al degrado generalizzato che minaccia inesorabilmente la storia, la tradizione e la cultura dei luoghi; tutela che tuttavia non deve risolversi nell'acritica ibernazione di tutto quanto il tempo e la storia hanno lasciato come loro testimonianza e di tutto quanto la naturale trasformazione ha determinato nella formazione della valle.

Scopo di questa, così come di ogni altra azione di salvaguardia ambientale, è principalmente quello di prevenire l'eventuale dilagare di costruzioni prive di qualità architettoniche, incompatibili con il notevole interesse paesaggistico del contesto ambientale perché non corrispondenti alle caratteristiche originali dei materiali, alle tecniche costruttive e alla cultura tradizionale dei luoghi, che tuttavia certamente e inevitabilmente subiranno delle trasformazioni per mano dell'uomo.

La futura trasformazione dell'ambiente dovrà quindi essere programmata, regolata e controllata in maniera congrua, evitando che le testimonianze storiche e le bellezze naturali possano subire quelle manomissioni irreversibili che hanno investito tante parti del territorio siciliano e in particolare, proprio i margini settentrionali, nei pressi del bivio Madonnuzza. Da qui, infatti, un insediamento dichiarato produttivo ha cominciato a dilagare nelle valli sottostanti, continuando a riproporre tipologie estranee al contesto e architettonicamente squalificate; e altre aree di espansione, seppure caratterizzate da volumetrie di proporzioni ridotte rispetto a quelle della sella di Madonnuzza, emergono purtroppo nel territorio sia per i materiali adottati che per il modo di rapportarsi coi nuclei storici preesistenti: si pensi all'espansione di Fasanò verso la valle di Saccù oppure ai recenti insediamenti periferici di Alimena.

Alcuni interventi costruttivi estranei alla cultura dei luoghi trovano ragione d'essere nella necessità di adeguare i vecchi fabbricati alle attuali esigenze funzionali e statiche: ma ciò sovente si traduce in opere del tutto inadeguate alla realtà del territorio. I paramenti murari vengono così sistematicamente sottoposti all'introduzione lacerante di cordoli in cemento armato di sopraelevazioni e di ampliamenti improntati alla massima approssimazione costruttiva, con l'effetto di squalificare i centri abitati, privati delle loro caratteristiche originarie;

Viste le opposizioni ritualmente avanzate avverso la suddetta proposta, e precisamente:

1) opposizione avanzata dall'ing. Giuseppe Marino, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Soc. cons. a r.l. diga di Blufi, che, con atto datato 4 ottobre 1996, premesso di essere affidataria dei lavori di costruzione della c.d. diga di Blufi e quindi legittimata a proporre opposizione avverso la proposta di vincolo paesaggistico di tale località, rileva il travisamento dei fatti in cui sarebbe incorsa la commissione proponente: essa infatti non ha considerato che, dall'inizio del 1991, è stato impiantato il cantiere per la costruzione della c.d. diga di Blufi, opere rilevantissime, che sono immediatamente visibili e che daranno vita, a seguito della costruzione della diga a una radicale modificazione dell'asta dell'Imera Meridionale, da Mulino Oliva sino alla confluenza del torrente Maimone, che verrà coperta dall'invaso.

La proposta è carente anche riguardo alle cave dalle quali è prevista l'estrazione del materiale necessario per la formazione dello sbarramento: viene infatti indicata solo quella in località Cozzo Celsi, in territorio di Petralia Sottana, mentre non sono menzionate altre cave dalle quali bisognerà approvvigionarsi del materiale per la diga;

2) opposizione avanzata con nota n. 4373 datata 4 ottobre 1996 dal sindaco di Blufi, il quale, premessa una ricostruzione delle competenze e delle funzioni esercitate nella Regione siciliana in materia di tutela dell'ambiente, rileva che rimane ancora incompresa, anche a causa della frammentazione dei poteri, la «filosofia» dei beni culturali e ambientali, dalla cui gestione rimangono incomprensibilmente esclusi gli enti locali.

In particolare, la contestata proposta, che ha comportato il vincolo paesaggistico sull'intero territorio blufese senza alcun contatto preliminare con l'amministrazione comunale, sarebbe oltremodo lesiva degli interessi delle comunità interessate.

Risulterebbe infatti soggetto alle misure di salvaguardia della legge n. 1497/1939 l'intero abitato di Blufi, privo in realtà di qualsiasi valore estetico o tradizionale, e comunque già oggetto di specifica considerazione da parte dell'amministrazione comunale, la quale, se consultata, sarebbe stata in grado di collaborare alla definizione delle aree meritevoli di tutela.

Queste, per il comune di Blufi, coinciderebbero con le zone territoriali omogenee «E» - verde agricolo, nonché con l'area circostante il complesso monumentale santuario Madonna dell'Olio, da proteggere come preminente emergenza architettonica e storico-religiosa delle Madonie.

Da rigettare è invece la proposta di tutela ai sensi della legge n. 1497/1939 dell'intero territorio comunale, dalla quale debbono essere stralciate quelle aree degli agglomerati urbani costituenti le zone territoriali omogenee, come delimitate nelle previsioni dello strumento urbanistico ai sensi del decreto ministeriale n. 1444/1968, in conformità a, quanto del resto disposto dal secondo comma dell'art. 1 della legge n. 431/1985.

Il comune di Blufi, che chiede di essere sentito e di collaborare alla ridefinizione del perimetro del vincolo, fa presente di potere introdurre nelle norme di attuazione dello strumento urbanistico norme d'uso e di valorizzazione ambientale idonee a assicurare, in sede di rilascio della concessione ad edificare, il rispetto delle valenze paesaggistiche presenti nelle aree considerate;

3) osservazioni avanzate con nota n. 17380 del 4 ottobre 1996 dal prof. Vincenzo Liguori, nella qualità di commissario straordinario pro-tempore dell'Ente acquedotti siciliano, detentore per il demanio della Regione siciliana dei siti occorrenti alla realizzazione della diga e del serbatoio di Blufi.

L'E.A.S. ha in avanzato corso di esecuzione la realizzazione del sistema acquedottistico di Blufi, interventi assai rilevanti e complessi.

In particolare, la costruzione della diga di Blufi è stata dichiarata opera di pubblica utilità urgente ed indifferibile con decreto lavori pubblici 29 marzo 1989, n. 360/6; la diga e l'acquedotto di Blufi sono stat dichiarati dalla Giunta regionale con delibera 9 agostc 1994, n. 369 opera strategica e priva di alternative pei l'alimentazione idropotabile di una zona critica dellε Sicilia.

In questa veste, l'ente rileva preliminarmente che lε commissione che ha formulato la proposta di vincolo risulta irregolarmente costituita, perché di essa dove vano far parte, ai sensi dell'art. 2 della legg n. 1497/1939, i sindaci dei comuni interessati, nonché rappresentanti di particolari categorie professionali soggetti istituzionali della cui presenza non vi è tracci nei verbali della presenza né di questi soggetti istituzio nali, con la conseguente nullità della proposta adottat da tale organo.

Gli elementi del territorio da vincolare, così com elencati nelle relazioni allegate alla proposta conte stata, non coincidono con quelli previsti dall'art. 1 dell legge n. 1497/1939: infatti, i beni archeologici e paleon tologici sono tutelati dalla legge n. 1089/1939, e co pure i bagli storici e i beni di interesse storico e art stico; mentre la geomorfologia e la idrografia sono pro tette dalla normativa sulla difesa del suolo, contenut nella legge 18 maggio 1989, n. 183, che non attribuisc alcuna funzione alla commissione provinciale per tutela delle bellezze naturali e panoramiche.

Anche la tutela geoambientale, sulla quale si diffonc la proposta contestata, sembra esulare dalle funzio della protezione del paesaggio: in ogni caso, la desc zione dell'attività estrattiva assunta dalla commissio non corrisponde alla realtà dei fatti ed è quindi par digmatica dell'inattendibilità degli accertamenti su c si fonda la proposta di vincolo, la cui motivazione risı terebbe quindi retorica, ricca di argomenti tecnic

scientifici, che però non coincidono con gli elementi di notevole interesse pubblico richiesti dalla legge n. 1497/1939 per l'apposizione di un vincolo di tutela.

La relazione risulterebbe tra l'altro quanto mai svincolata dallo stato dei luoghi: essa esalta la organizzazione arcadica della vita sociale ed economica all'interno della valle, ma tace della presenza dell'autostrada A19 che attraversa il territorio che si vuole tutelare e tace parimenti della disoccupazione, che avrebbe raggiunto valori superiori al 50% della forza lavoro.

Il vincolo, insieme alla disposizione contenuta nella legge regionale n. 24/1991, che vieta il rilascio di autorizzazioni a cavare in siti ove è apposto il vincolo della legge n. 1497/1939, renderebbe ineseguibile il completamento dell'acquedotto e della diga di Blufi e l'apertura delle cave occorrenti per la sua costruzione, opera di interesse generale, dichiarata di pubblica utilità e urgenza. Il pubblico interesse affermato dalla proposta si porrebbe così in aperta contraddizione con quello, altrettanto rilevante, all'esecuzione di tale importante infrastruttura dichiarata di valore strategico dal Governo regionale; e ciò in aperto dispregio dell'art. 13 della legge n. 1497/1939;

4) opposizione avanzata dal sindaco di Bompietro con nota n. 5519 datata 7 ottobre 1996.

L'opponente rileva che tutti i comuni delle Madonie sono stati già interessati dal vastissimo vincolo pesaggistico precedentemente adottato e, in larga parte, essi sono ricompresi all'interno del Parco delle Madonie; i vincoli della c.d. legge Galasso e quelli urbanistici di protezione delle coste dei boschi concorrono a definire un vasto quadro di divieti, ai quali sia aggiunge la proposta di vincolo contestata, che, inopinatamente, contraddicendo il precedente vincolo paesistico delle Madonie, comprende anche il territorio di Bompietro.

La proposta di vincolo non corrisponderebbe ad alcun particolare carattere di pregio del paesaggio, spopolato da un'emigrazione massiccia, frutto della depressione dell'economia rurale, che mal può sopportare i costi indotti dalla tutela paesaggistica ai limitati, ma pur sempre necessari, interventi edilizi.

Il comune opponente osserva quindi che il vincolo d'insieme di cui al decreto assessoriale del 17 maggio 1989 aveva espressamente escluso un'isola formata dai territori dei comuni di Blufi, Bompietro, Alimena e dalle contigue cimose di terreni marginali di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Sottana; in tal modo veniva espresso, sostanzialmente, un giudizio di non esteticità di tali territori, che, al contrario vengano adesso dichiarati di pubblico interesse paesaggistico senza che la commissione abbia ritenuto di fornire un'ampia e dettagliata motivazione dei motivi di questa inversione di tendenza, decisamente contraddittoria e illogica rispetto agli atti precedenti.

La relazione storico-tecnica posta a fondamento della proposta, se illustrare i vari lineamenti del territorio, non dà conto delle modalità attraverso le quali il vincolo intende incidere positivamente su tali elementi di pregio, che la proposta si limita quindi a elencare.

Resta ad esempio inspiegato in che modo il vincolo paesaggistico possa incidere su un territorio che viene descritto in stato di diffuso dissesto, situazione questa che giustificherebbe l'intervento del competente ufficio del Genio civile, ma che rende viziata per sviamento di potere una proposta di vincolo così motivata.

Le due cave in esercizio, evocate nella relazione come concause del dissesto geologico, non giustificano la proposta di vincolo, perché la soprintendenza sarebbe potuta intervenire comunque, anche senza apporre un vincolo di bellezza d'insieme, per arginare i dissesti creati da quelle attività estrattive (articoli 8 e 11 della legge n. 1497/1939).

La citata relazione sarebbe poi carente di una scheda dalla quale poteva evincersi la critica realtà socio-economica del territorio da vincolare e, in particolare, l'assenza di una concreta attività edilizia o industriale e, quindi, l'insussistenza di possibili manomissioni del territorio agricolo.

Sotto questo profilo, la proposta di vincolo comporterebbe limiti esiziali alle attività economiche, che necessitano invece di incentivazioni e sostegni;

5) osservazioni avanzate dal sindaco di Alimena, che, con nota n. 6238 datata 7 ottobre 1996, ripete e ribadisce quanto rappresentato dal sindaco del comune di Bompietro;

6) opposizione avanzata dal sindaco di Petralia Soprana, che, con nota n. 10482 datata 4 ottobre 1996, afferma che l'apposizione di un vincolo indiscriminato su tutto il territorio si risolverebbe nell'istituzione di un centro di potere assolutamente sterile, e, riteniamo senza alcuna valenza di efficacia.

Secondo l'opponente, infatti, le comunità madonite sono le migliori garanti della conservazione del loro territorio, nel quale non si sono mai riscontrati grandi fenomeni di abusivismo; al contrario, sono state le grandi infrastrutture, realizzate dallo Stato o dalla Regione, ad arrecare danni gravissimi al paesaggio, ai quali nessun vincolo è mai stato in condizione di porre argine o rimedio.

In realtà, l'indiscriminato vincolo paesaggistico sarebbe quanto mai penalizzante per l'economia locale, incentiverebbe l'esodo che ha colpito la comunità di Petralia, che perde circa 70 residenti l'anno, e soprattutto costituirebbe una grave lesione dei poteri della amministrazione locale, delegata per legge alla pianificazione territoriale: infatti la soprintendenza diverrebbe la pianificatrice dell'assetto territoriale comunale, mortificando con ritardi, pastoie e vessazioni le popolazioni madonite.

Viste le controdeduzioni della soprintendenza di Palermo, prodotte con la nota n. 962 del 25 luglio 1997, dove tra l'altro è cenno di alcune istanze miranti

alla salvaguardia paesaggistica o monumentale del territorio in argomento, e precisamente:

nota prot. n. 264 del 25 ottobre 1993 del comune di Blufi, contenente la richiesta di apporre un vincolo ai sensi della legge n. 1089/1939 sull'area in cui ricade il complesso monastico della Madonna dell'Olio;

nota del 21 settembre 1993, con la quale l'associazione culturale Nuciforo di Alimena ha richiesto di apporre un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 su una porzione del territorio di Alimena a ridosso del centro abitato, e successivi solleciti della stessa associazione;

nota prot. n. 2711 del 2 marzo 1994, con la quale il comune di Castellana Sicula ha richiesto l'apposizione del vincolo paesaggistico di cui alla legge n. 1497/1939 su una porzione del territorio del suddetto comune che non era stata inglobata nel vincolo di cui al decreto n. 1489 del 9 novembre 1989;

Accertato che per la definizione della proposta di vincolo i tecnici della soprintendenza hanno effettuato diversi sopralluoghi e acquisito molteplici studi del territorio, miranti alla conoscenza dei diversi aspetti del territorio, considerato dal punto di vista geomorfologico, naturalistico, etnoantropologico, storico-artistico e archeologico. Anche i componenti della commissione per la protezione delle bellezze naturali hanno effettuato una ricognizione dell'area da vincolare;

Ritenute infondate le argomentazioni e le censure alla proposta di vincolo palesate nelle suesposte opposizioni e osservazioni.

In particolare si rileva che:

A) come ebbe modo di osservare la Corte costituzionale con la nota decisione n. 15 del 1968, i provvedimenti dichiarativi del pubblico interesse paesaggistico di una data area non hanno natura espropriativa, perché rientrano tra gli atti con i quali la pubblica amministrazione, accertata una qualità insita in un determinato bene, che preesiste all'insorgere di qualsiasi pretesa giuridica sullo stesso, ne fa discendere le conseguenze previste dall'ordinamento, che ha posto la protezione del paesaggio tra i principi fondamentali della Costituzione.

E le conseguenze del vincolo si risolvono, per legge, nella subordinazione degli interventi che possono modificare l'aspetto dei luoghi al preventivo nulla osta dell'autorità sovraordinata: non si tratta quindi di un divieto assoluto di edificazione, ma di un vincolo di controllo, che in linea di principio non impedisce la realizzazione di nessun tipo di progettualità, fermo restando che gli interventi sottoposti al parere della sovraintendenza dovranno rispettare la qualità del paesaggio protetto, secondo quanto espresso dalle motivazioni della proposta di vincolo.

Nessun divieto impedisce, per le stesse ragioni, la prosecuzione delle opere e delle attività legittimamente intraprese prima dell'entrata in vigore del vincolo, siano esse di rilevante interesse pubblico o meno.

Ne discende che la circostanza che la descrizione del paesaggio effettuata nella proposta avanzata dalla Commissione non abbia adeguatamente considerato l'esistenza del cantiere di una grande opera infrastrutturale e di tutte le cave esistenti, attive o meno, non incide affatto sulla congruità e legittimità della proposta medesima.

Essa infatti costituisce uno strumento di analisi e di salvaguardia dei valori paesistici del territorio, che sussistono comunque, anche con la pur incombente presenza dell'invaso in fase di realizzazione e con la negativa incidenza di pesanti detrattori ambientali quali le cave esercite, che la proposta di vincolo non manca peraltro di sottolineare.

Essa, in particolare, dà conto dell'esistenza della cava in locali Cannatello Garrasia, autorizzata ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/1980, previo parere favorevole rilasciato nel 1994 dalla soprintendenza, e di recente in attività; di quella in località Serra S. Filippo, anch'essa a suo tempo regolarmente autorizzata ai sensi della legge regionale n. 127/1980, ma da poco fuori esercizio; e infine della cava di sabbia da utilizzare per la costruzione della diga, ricadente in località Cozzo Gelsi ed esercita dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l., che è stata autorizzata dalla soprintendenza, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/1980, con parere del 1994 e risulta in attività.

Altri progetti di coltivazione di cava, ricadenti nella valle dell'Imera e del Salso, sono stati a suo tempo rigettati dalla soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Palermo, e in particolare quello destinato a incidere in località Fasanò nel comune di Petralia Soprana, predisposto dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l. e rigettato dalla soprintendenza ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 127/1980, con parere del 1991; e la cava prevista dalla diga di Blufi soc. cons. a r.l. in località Balza Areddula nei comuni di Alimena e Bompietro, sulla quale la soprintendenza si è espressa negativamente con parere del 1993. In sede di elaborazione della proposta di vincolo non si è tenuto conto di questi progetti, che non sono stati approvati, e neppure dell'intendimento frattanto manifestato dalla società diga di Blufi di aprire una cava di conglomerati in località Cozzo Serre Rosse nel comune di Castellana Sicula.

Non si sono parimenti considerate le attività estrattive esercitate abusivamente, e comunque senza il prescritto parere vincolante della soprintendenza, tra le quali rileva quella ricadente in località Salaci. Al di là del riferimento ai vari progetti approvati o respinti, la pesante incidenza dell'attività estrattiva sul delicato assetto paesistico e geologico della valle è compiutamente valutata nella proposta di vincolo, che, in particolare, rileva come «le cave producono, inevitabilmente, effetti dequalificanti sull'ambiente; gli scavi spesso realizzati nella più assoluta noncuranza del valore estetico del paesaggio, deturpano versanti ben visibili». È da ritenersi che il sopraggiungere del vincolo non mancherà di introdurre migliori forme di controllo tanto sulle cave in esercizio quanto su quelle non attive. È noto, a questo riguardo, che la legge regionale n. 24/1991 impedisce l'apertura di nuovi fronti di cava in aree dichiarate di interesse paesaggistico, fino all'approvazione del piano regionale dei materiali di cave, la cui predisposizione quella legge voleva presumibilmente sollecitare.

È evidente peraltro che la potestà di dichiarare il notevole interesse pubblico del paesaggio di una determinata area non è e non può essere impedita né dal perdurante ritardo nella redazione del piano delle cave, né dalle conseguenze che ciò determina sulle attività estrattive, né, infine, dal collegamento tra l'apertura di nuove cave impedita dalla legge regionale n. 24/1991 e la realizzazione della diga di Blufi.

Non sfugge la complessità di questo progetto, approvato nel 1987 dal C.T.A.R. ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 21/1985, la cui esecuzione, dichiarata di rilevante pubblico interesse, è rimasta peraltro a lungo sospesa, né tanto meno l'incidenza sul paesaggio dell'opera ultimata: ma gli opponenti non spiegano perché la preesistenza del cantiere di un'opera pubblica debba escludere l'adozione di misure di salvaguardia di quell'ambiente, esigenza che da questa e altre concomitanti situazioni riesce anzi rafforzata: una precedente situazione di degrado è stata infatti ritenuta (Cons. St. VI, 13 febbraio 1976, n. 87, Cons. St., VI, 11 giugno 1990, n. 600) circostanza che legittima, piuttosto che escludere, l'adozione di provvedimenti atti a porre fine a quella sizione di degrado (opposizioni sub 1 e 3);

B) la tutela paesistica del territorio regionale è espressamente conferita all'assessorato dei beni culturali, mentre la disciplina urbanistica rimane nelle attribuzioni comunali.

Questo assunto scaturisce dall'esame delle disposizioni di legge intervenute nel tempo e che hanno comportato l'attribuzione al suddetto assessorato della esclusiva competenza nel settore del paesaggio, e in particolare dell'art. 3 della legge regionale n. 80/1977, che intesta tutte le attribuzioni della Regione nella materia dei beni culturali ed ambientali all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, il quale è titolare delle funzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637. Con la legge regionale n. 80/1977 è stato quindi individuato un ambito esclusivo di competenza, scelta questa che non appare casuale ed è funzionale al particolare grado di autonomia di cui gode la Regione siciliana, nonché al rango di legge costituzionale dello Statuto, che, all'art. 14, lett. *n)*, enuclea la disciplina del paesaggio tra le materie rimesse in via esclusiva al legislatore regionale.

La tutela del paesaggio è dunque demandata all'assessorato e ai suoi organi periferici competenti per materia, le soprintendenze per i beni culturali e ambientali, e, più precisamente, alle loro competenti articolazioni, e cioè le sezioni per i beni paesistici architettonici e ambientali (articoli 2 e 16 della legge regionale n. 116/1980), le quali svolgono le funzioni attribuite alle soprintendenze dal decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975. A questi uffici è dunque affidata (art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975) la tutela dei beni di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e successive modificazioni, nonché di quelli contemplati da leggi speciali. Il primato dell'interesse pubblico alla conservazione dell'ambiente, fondato sull'art. 9 della Costituzione e specificatamente affermato dalla legge n. 431/1985, comporta che alla tutela del paesaggio viene rimesso di determinare norme minime inderogabili per la gestione del territorio, con funzione di limite ed indirizzo rispetto ai piani urbanistici.

Il vincolo non impedisce tuttavia un successivo approfondimento e recepimento delle problematiche che esso pone da parte degli strumenti urbanistici, i quali sono peraltro del tutto autonomi, anche se la garanzia costituzionale apprestata all'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio conferisce priorità ed urgenza all'adeguamento della pianificazione urbanistica ai suesposti criteri; adempimento questo che non mancherà di essere colto da questa amministrazione, il cui ufficio periferico manterrà evidentemente con gli enti locali interessati ogni possibile forma di collaborazione, ciò che non è in alcun modo impedito dal vincolo paesistico (opposizione sub 2);

C) la composizione della commissione per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo, riunitasi nella seduta del 27 giugno 1996, è da ritenersi senza meno legittima, in quanto corrispondente ai soggetti che ne fanno parte ai sensi dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 805/1975, norma che è intervenuta, modificandola, sulla previgente disposizione contenuta nella legge n. 1497/1939 (opposizione sub 3);

D) le motivazioni addotte nella relazione allegata alla proposta di vincolo, riferite agli aspetti etno-antropologici, e alle emergenze archeologiche o storico-architettoniche presenti nella valle non sono state le sole a determinare la necessità di tutelare l'ambiente in questione. La descrizione di quei valori infatti rappresenta soltanto una parte delle argomentazioni prese in esame al fine di motivare la validità della proposta.

La legge 8 agosto 1985, n. 431 ha sancito l'espresso superamento del concetto di «bellezza naturale» fatto proprio dalla legge n. 1497/1939. Mentre la concezione sociale, essenzialmente statica, contenuta negli enunciati di quest'ultima legge, comportava una tutela espressa in giudizi di valore estetici e puntuali, e quindi quanto mai astratti e discrezionali, il concetto dinamico di paesaggio espresso dalla legge n. 431/1985 determina un'azione di salvaguardia incentrata sulla pianificazione delle trasformazioni assentibili del territorio. Oggetto di tutela è il paesaggio, inteso come la forma del territorio creata dalla società umana che vi si è insediata, e quindi frutto della continua interazione tra la natura e l'uomo; valore dunque che comprende il fatto fisico, oggettivo, ma, al tempo stesso, richiama e postula il continuo processo creativo con il quale viene a configurarsi la percezione visibile del territorio. In tal modo la legge Galasso ha anche introdotto il principio che l'oggetto della tutela debba essere il territorio complessivamente considerato e non più unicamente le bellezze naturali ivi contenute, ...» tenendo conto che l'insieme dei beni, oggetto del piano, costituisce un patrimonio non solo naturale, ma anche culturale e, come tale, meritevole di tutela e di valorizzazione congiuntamente intese» (circolare Ministero beni culturali ed ambientali n. 7472 del 31 agosto 1985, applicazione legge 8 agosto 1985, n. 431).

Ne discende che la tutela paesaggistica deve promuovere i valori ambientali del territorio, con la determinazione non solo di limiti di segno negativo ma anche di prescrizioni positive, di usi privilegiati dei beni. Essa tende quindi a risolversi nella regolamentazione delle scelte d'uso del territorio, considerato nella sua interezza e globalità sotto il profilo morfologico e strutturale. Il superamento del modello «statico-conservativo» che caratterizzava la legge del 1939 e la opzione della legge n. 431/1985 per forme di salvaguardia gestionale-dinamica comporta l'evidente necessità di pervenire a una analisi complessiva dell'intero territorio protetto, del quale debbono enuclearsi tutte le componenti paesistiche con le loro interconnessioni e i loro reciproci condizionamenti, al fine di delineare una trama che consenta la effettiva valorizzazione dei beni ambientali. Si rende necessario a tal fine un completo monitoraggio di tipo ambientale-paesaggistico idoneo a indirizzare le scelte che dovranno incidere, direttamente, sulla preservazione e la riscoperta degli elementi strutturali del territorio meritevoli di tutela per il loro valore estetico-culturale, e, indirettamente, sulle opzioni di sviluppo economico e sociale. Per fare ciò occorre procedere il più possibile su vasta scala e per ambiti territoriali omogenei, con una considerazione dell'intero eco-sistema: flora, fauna, regime delle acque, elementi climatici e atmosferici, suolo e sottosuolo, ecc. (opposizione sub 3);

E) il precedente vincolo dell'area delle Madonie, approvato con decreto n. 2272 del 27 giugno 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione siciliana n. 42 del 2 settembre 1989, non ha inglobato i territori di Blufi, Bompietro e Alimena, non perché essi furono ritenuti in quella sede non meritevoli di tutela e privi di elementi di pregio paesaggistico, ma probabilmente perché le caratteristiche ambientali e geomortologiche di questi territori risultavano differenti da quelle presenti nel versante madonita, oggetto di quel provvedimento, caratterizzato da un ambiente montano più che collinare (opposizioni sub 4 e 5);

F) nell'analizzare il paesaggio e le sue trasformazioni le motivazioni del vincolo prendono in considerazione anche la realtà socio-economica della valle. Ma tale valutazione, in corrispondenza ai limiti del potere esercitato da questa amministrazione, è incentrata sulle risorse naturali e culturali del territorio e sulle loro migliori utilizzazioni, che, trattandosi di beni infungibili, deve avere ad oggetto principale la conservazione delle caratteristiche essenziali dei beni stessi, senza disattendere tuttavia tutte le loro potenzialità.

Spetta ad altri e più specifici strumenti di programmazione indirizzare lo sviluppo socio-economico in modo compatibile con le realtà culturali e paesaggistiche, mediante studi, analisi e raffronti atti a specificare i dati economici del territorio in questione e a proporre concrete soluzioni per lo sviluppo della valle; ed è altrettanto chiaro che ciascun piano o programma deve obbedire alle funzioni che ad esso assegna l'ordinamento. Da questo punto di vista, la meticolosa elencazione degli studi economici dei quali difetterebbe la motivazione della proposta di vincolo, non corrisponde ad alcun criterio, né di legge, non essendo essi imposti da nessuna specifica normativa, né di logica, essendo detti studi del tutto inafferenti la causa del potere esercitato da questa amministrazione, chiamata a definire l'interesse pubblico alla conservazione del paesaggio e, quindi, tenuta a individuare secondo criteri scientifici tali risorse, la cui economicità, come beni infungibili di interesse pubblico, comporta la necessità di impedire la loro compromissione a causa di altre confliggenti considerazioni poste in essere da operatori pubblici o privati (opposizioni sub 4 e 5);

G) la necessità di salvaguardare la configurazione del territorio delle valli dell'Imera e del Salso emerge dalla relazione che accompagna la proposta di vincolo, dove è evidenziato l'alto interesse paesaggistico del contesto ambientale in argomento, che deve essere protetto da modificazioni incontrollate. La proposta, prendendo le mosse dall'analisi degli aspetti geologici, morfologici, vegetazionali e storico-testimoniali, nonché delle trasformazioni antropiche, definisce i corretti criteri tecnico-scientifici dello sviluppo compatibile di una zona a rischio dal punto di vista geomorfologico, il cui dissesto può essere evitato grazie ad un'azione di tutela preventiva che valga a impedire i rischi costituiti da un'eventuale ed incontrollata urbanizzazione.

I vizi motivazionali della proposta non hanno in realtà ragion d'essere: soccorre, sul punto, la sentenza del TAR di Palerrno n. 9 del 16 gennaio 1998, dove tra l'altro si rileva che «... la motivazione non costituisce per l'ordinamento un valore in sé, ma solo uno strumento attraverso il quale è possibile perseguire il controllo dell'amministrazione tutte le volte in cui la medesima disponga di un potere di scelta più o meno ampio ... l'obbligo della motivazione viene meno nei confronti degli atti normativi e di quelli a contenuto generale, con una disposizione che trova la sua *ratio* nell'intendimento di separare la regola posta da tale categoria di atti, astrattamente idonea a disciplinare una pluralità indefinita di casi, dalle ragioni storiche contingenti del soggetto emanante ... non puo essere revocato in dubbio che ... un atto a contenuto generale (si sottrae) già solo per questo aspetto al generale obbligo di motivazione (T.G.A Trento 14 dicembre 1992, n. 456; Cons, St., Sez. IV 13 maggio 1992, n. 511). Peraltro ... è possibile rinvenire ... una motivazione, la quale, nella specie, non è contenuta nel solo atto conclusivo del procedimento, ma può essere ricavato anche dagli elaborati tecnici che lo accompagnano» (opposizioni sub 4 e 5);

H) in conformità alle leggi numeri 1497/1939 e 431/1985, dalla proposta di vincolo emergono le valenza paesaggistiche ambientali del territorio, e, conseguentemente, le ragioni di una disciplina d'uso del territorio compatibile con il rispetto e la promozione di tali valori; che, nel rispetto delle norme anzidette non può essere lasciato alla capacità e alla sensibilità delle comunità locali, ma richiede l'intervento dell'autorità a ciò deputata, la quale non mancherà peraltro, durante la gestione del vincolo, di porre in essere utili momenti di confronto e di verifica con la popolazione e con gli enti locali.

A questo riguardo, è stato precisato che le disposizioni contenute nella legge n. 241/1990 non conferiscono ai cittadini, come pure agli enti esponenziali, una indiscriminata facoltà di controllo sugli organi e sui procedimenti amministrativi (TAR Toscana, III, 30 giugno 1995, 167; TAR Lazio, II, 10 ottobre 1995, n. 1945): tali norme non sono applicabili nei casi in cui la disciplina dettata per particolari settori sia strutturata in modo da soddisfare diversamente le stesse specifiche esigenze avute di mira col modello procedimentale disegnato dalla legge medesima (TAR Milano, 3 giugno 1995, n. 778). Ciò vale con riferimento alla tutela del paesaggio e alle procedure per il suo esercizio (TAR Palermo, 16 gennaio 1998, n. 9): ma non significa che gli uffici di questa amministrazione si sottrarranno all'obbligo generale di motivare adeguatamente gli atti che daranno attuazione al vincolo, e a quello, altrettanto rilevante, di assicurare concretamente il rispetto del principio di trasparenza dell'azione di amministrativa (opposizione n. 6);

l) la proposta in esame non è lesiva dell'autonomia comunale, ma corrisponde alle funzioni proprie del vincolo-paesaggistico, che infatti serve a impedire usi pregiudizievoli della bellezza panoramica dei luoghi. Ciò comporta, evidentemente, che le prescrizioni dell'autorità sovraordinata si sovrappongono a quella comunale in tema di controllo urbanistico del territorio, ma ciò non è affatto arbitrario (Cons. St., II, 28 giugno 1995, n. 6195; Tar Puglia, I, 11 aprile 1990, n. 282; TAR Liguria, 26 ottobre 1993, n. 356; TAR Puglia, I, 17 novembre 1993, n. 845; TAR Trento, 27 maggio 1994, n. 212; TAR Calabria, 27 maggio 1996, n. 564) ma costituisce bensì l'applicazione delle disposizioni di legge che demandano alla soprintendenza di individuare criteri di tutela delle aree di pubblico interesse paesaggistico (opposizione n. 6);

Rilevato che l'imposizione di un vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939 non determina la imposizione di limiti, specifici alle proprietà, ma comporta soltanto l'obbligo di acquisire la preventiva autorizzazione soprintendentizia per le modificazioni che si intendano apportare all'aspetto esteriore dei beni protetti, indipendentemente dalla natura delle innovazioni stesse (T.A.R. Campania · 17 maggio 1994, n. 197; T.A.R Calabria, 9 marzo 1994, n. 283, T.A.R Lombardia, 21 novembre 1988, n. 927; T.A.R Campania, V 28 luglio 1992, n. 249);

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di dovere approvare la proposta avanzata dalla commissione per la protezione delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo nella seduta del 27 giugno 1996 e di dichiarare il rilevante interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1, nn. 3 e 4, della legge n. 1497/39, dell'area meglio perimetrata e descritta nel verbale della seduta anzidetta, che si allega al presente decreto sub 1;

Per questi motivi;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni di cui in premessa, al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, è dichiarata di notevole interesse pubblico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1) numeri 3 e 4 della legge n. 29 giugno 1939, n. 1497, come bellezza di insieme e panoramica, l'area a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie, ricadente nei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, meglio descritta nel verbale del 27 giugno 1996 della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche di Palermo (allegato 1), all'interno del perimetro visualizzato nelle planimetrie denominate tavola I e tavola II (allegato 2), documenti ai quali si rimanda, quali parti integranti e sostanziali del presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana, unitamente alla platimetria allegata, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della Regione siciliana contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, perché venga affissa per tre mesi naturali e consecutivi all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della predetta Gazzetta, assieme agli allegati planimetrici delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana, ove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza competente comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta sopracitata all'albo dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Art. 3.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* ovvero ricorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge n. 1497/1939 nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione all'albo comunale della copia di quella *Gazzetta Ufficiale.*

Palermo, 1° aprile 1998

L'assessore: CROCE
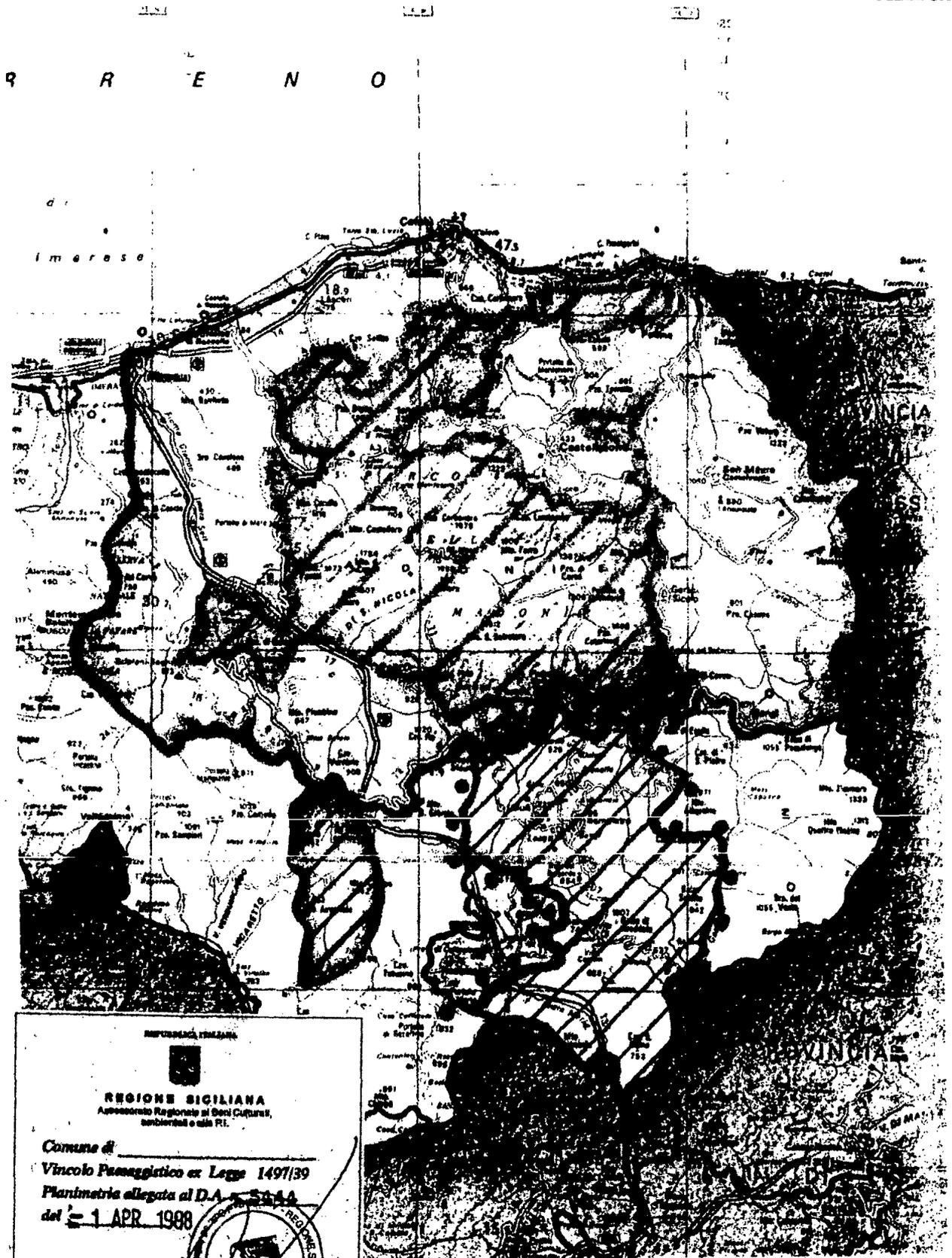
ALLEGATO 1

R E N O
REGIONE SICILIANA
Comune di
Vincolo Paesaggistico ex Legge 1497/39
Planimetria allegata al D.A.
del 1 APR. 1988
Pubblica Istruzione
REGIONE SICILIANA

Verbale della riunione del 27 giugno 1996

L'anno 1996, il giorno 27 del mese di giugno, presso i locali di via Ausonia, 122, si è riunita la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia di Palermo, su invito del presidente dott.ssa C.A. Di Stefano, diramato con nota prot. n. 2283 del 21 giugno 1996 con il seguente ordine del giorno:

apposizione vincolo sulla porzione di territorio a ridosso della perimetrazione del Parco delle Madonie e ricadenti tra i fiumi Imera Meridionale Salso e comprendente i comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Petralia Soprana.

(Omissis).

La commissione procede all'esame e alla verifica delle cartografie e delle relazioni storico-tecniche e tecnico-scientifiche predisposte dai dirigenti tecnici della Sezione beni PAU della soprintendenza beni culturali ed ambientali di Palermo e relative ai territori nei quali apporre il vincolo di che trattasi.

Pertanto, le sopracitate cartografie e relazioni tecnico-scientifiche vengono qui di seguito riportate e diventano parte integrante del presente verbale.

STRALCIO DELLA RELAZIONE STORICO-TECNICA
PROPOSTA DI VINCOLO PAESAGGISTICO
LEGGE N. 1497 DEL 29 GIUGNO 1939

Comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana (porzione), Petralia Soprana (porzione)

Perimetrazione.

Il territorio per il quale si propone il vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 1497/1939, è compreso entro il confine che, partendo da Castellana Sicula, percorre, in senso orario, a nord, la linea ideale che dista 300 m a valle della s.s. 120 e che coincide con una parte del confine della zona, delle Madonie, compresa tra i fiumi Imera e Pollina, vincolata ai sensi della legge n. 1497/1939 con decreto n. 2272 del 17 maggio 1989, fino all'intersezione con il confine comunale di Geraci Siculo al km 72, segue quindi il confine comunale che separa: in un primo tratto Petralia Soprana e Geraci Siculo fino a quota 881, in un secordo tratto il comune di Petralia Soprana e Gangi fino a quota 798, in un terzo tratto il comune di Alimena da Gangi, fino a quota 831, ed infine in un ultimo tratto la frazione di Petralia Soprana da Gangi, fino all'intersezione col confine provinciale di Enna.

Prosegue ancora lungo il confine provinciale che separa la frazione di Petralia Soprana da Enna fino a quota 362, prosegue fino all'incrocio con il confine provinciale di Caltanissetta a quota 346 nelle vicinanze della Masseria Ficuzza, prosegue lungo il confine tra Caltanissetta e Alimena fino ad incontrare il limite tra Petralia Soprana e Caltanissetta.

All'altezza di Portella dell'Inferno lascia il confine provinciale di Caltanissetta per proseguire lungo la strada che attraversando il territorio di Petralia Sottana giunge fino alla contrada Portella del Morto, punto di intersezione con il confine comunale e provinciale che separa il comune di Resuttano dalla stessa Petralia Sottana, quindi la percorre interamente fino all'incrocio, a quota 506, con il vallone San Giorgio, per poi risalire lungo lo stesso vallone, prosegue per il torrente Avanella fino all'intersezione con la s.s. 120 (sorgente Frazucchi) che attraversa il territorio di Castellana Sicula fino a ricongiungersi con il punto di partenza.

Motivazione.

La proposta di vincolo paesaggistico, ai sensi della legge n. 1497/1939 dell'area precedentemente delimitata, nasce dalla necessità di tutelare un ambiente naturale, compatto ed omogeneo, in massima parte integro, non ancora aggredito dal fenomeno della cementificazione, che tutto ingloba e divora, distruggendo e modificando irreparabilmente l'aspetto originario dei luoghi.

Nella zona in esame ricadono interamente i territori di Alimena, Blufi, Bompietro ed in parte quelli di Castellana Sicula, Petralia Soprana e Petralia Sottana.

Il territorio comprende le valli dell'Alto Salso e dell'Imera ed è caratterizzato dai morbidi rilievi delle Madonie Meridionali, che degradano dolcemente verso il mare Mediterraneo.

La perimetrazione risulta dall'individuazione delle valli, che rappresentano un «unicum», non solo dal punto di vista geomorfologico, ma anche storico-antropologico, infatti tangibilmente le creste di chiusura dei valloni del braccio dell'Imera Meridionale e del Salso hanno avuto nei secoli sviluppo unitario e compatto al loro interno

Il paesaggio riflette una sequenza di suggestivi quadri naturali, godibili dalle sommità delle colline e dei cocuzzoli, e dai numerosi percorsi che districandosi e passando da un vallone all'altro mostrano l'amenità dei luoghi.

Fonti d'acqua, torrenti e fiumi, e una vegetazione varia e differenziata (tamerici, frassini, giunchi, rovi, querce, etc.) sia nella sua spontaneità che nelle colture agrarie in dipendenza delle altimetrie, ecosistemi, vicinanza ai borghi e ai nuclei abitativi, si propongono allo sguardo dando la sensazione di un vitale ambiente agreste, in cui i trascorsi eventi storici e temporali sono autenticamente tangibili.

L'Imera accoglie le borgate storiche del comune di Castellana Sicula: Calcarelli, Nociazzi, Catalani ed una catena di mulini ed abbeveratoi così fitta da dare un'immagine di acqua continuamente filtrante e rotante sul territorio, caduta giù dalle alti valli che la chiudono a nord fino a scorrere nella profonda valle dove i borghi si susseguono su una maglia invisibile di antropizzazione diffusa.

Analogamente il Salso, ad est, si apre a ventaglio sulla corona che ne accoglie le origini, arabescate di contrade e nuclei abitati, direttamente legati allo scorrere del fiume.

È quindi l'acqua il motivo conduttore della vita intesa in ogni suo aspetto.

La viabilità interna è costituita in massima parte da una rete secondaria di strade e trazzere, che collegano le numerosissime frazioni, contrade, borgate e case sparse per tutta l'estensione del territorio. (tav. V).

Il paesaggio, prevalentemente agricolo, è caratterizato da colture di tipo cerealicolo ed in particolare fave, frumento e foraggi.

L'allevamento di ovini, suini e bovini è diffuso tradizionalmente, sia nelle forme di grosse mandrie, che nella conduzione di aziende di tipo familiare.

La valle ha con l'altipiano un rapporto storico, che ancora risulta tangibile con il perdurare del fenomeno della transumanza, quando cioè i vaccari delle valli ormai brulle, si trasferiscono con le loro mandrie, nel periodo detto delle «restucce», alle valli più alte, più umide, dove l'erba verde assicura un buon pascolo.

La spazialità dei campi, estremamente frazionati, in un vasto mosaico le cui tessere corrispondono alle varie proprietà, viene accentrata dalla grande luminosità irradiata puntualmente e caratterizzata nel suo cromatismo al susseguirsi delle stagioni.

Così che essi si mostrano con un vivace colore porpora nel periodo di maggio quando la pianta del fieno «la sulla» è fiorita, per poi mutarsi in un luminosissimo giallo oro nel periodo estivo, quando i campi sono ricchi di messi, per svelare il colore della terra, disegnata dai solchi degli aratri dopo il raccolto, infine si colorano di verde quando sono ricoperti di erba e quando ricomincia il ciclo stagionale della crescita del grano.

Il territorio preso in esame in questa proposta di vincolo paesaggistico è racchiuso tra i due importanti fiumi: l'Imera Meridionale ed il Salso (Acqua - Amara), i quali riunendosi, si chiudono ad imbuto, delimitando queste due ampie vallate che, per omogeneità caratteriali, possono essere rappresentate come un enorme impluvio delle cime madonite.

La sua delimitazione è data dall'entità naturale, antropologica, storica, economica e sociale che una valle rappresenta, difficilmente scorporabile e scientificamente inscindibile.

Il Salso, un tempo ricco di anguille, la cui lunghezza è di 144 km, nasce dalle Madonie, presso Portella dei Bifolchi a circa 1.350 m di altitudine, con il nome di fiume di Petralia, attraversa con un corso tortuoso la Piana di Licata e sfocia nel Mediterraneo a sud di Licata.

Esso deve il suo nome ai terreni ricchi di salgemma, in cui si addentra prima di giungere alle coste meridionali, e oltre ad essere limite amministrativo tra comuni e province è sempre stato ed è ancora l'elemento geografico di confine tra la Sicilia Orientale e l'Occidentale, ben caratterizzate entrambe non solo a livello fisico, ma anche storico e culturale.

Il Salso era la così detta «via del sale» e la località di Raffo era probabilmente punto obbligato di passaggio e di ristoro per le carovane arabe che seguendo il percorso del fiume, lungo le trazzere parallele, andavano a rifornirsi nelle miniere di salgemma e da qui attraverso il Passo della lettiga giungevano nell'antichissima località detta Pirina, oggi forse identificabile con la borgata Pira.

Il popolo arabo ha lasciato molte tracce della sua cultura anche in questa zona del palermitano e lo si può riscontrare oltre che nei manufatti, anche nel modo di vestire dei contadini, nel linguaggio, nel riserbo e nella sottomissione della donnna all'uomo, nel modo di usare lo scialle e di pettinarsi, nei lamenti, nei canti e negli stessi nomi imposti nelle terre dove essi si soffermavano.

Ma anche i normanni, i francesi, gli spagnoli hanno lasciato del loro passaggio tangibili testimonianze.

A Salici, Addauro, a Principato (Petralia Soprana) si possono notare le impronte della civiltà spagnola nelle costruzioni nobiliari in pietra e balconi con le splendide inferriate in ferro battuto, i fiori di ferro agli angoli e alle pance di queste e i cipressi posti quasi a sentinella di antiche residenze.

Il fiume Salso fu l'autostrada percorsa dai mercanti di ossidiana prima e dai Greci poi, che ne fecero uno dei principali strumenti per la penetrazione della loro civiltà all'interno dell'isola.

Questo fiume è quindi il grande protagonista dell'area presa in considerazione, nello scenario della quale fanno da sfondo naturale le alte e incombenti vette delle Madonie, che nel periodo invernale, con le loro candide cime innevate, creano uno straordinario e suggestivo scenario, in contrasto con i verdissimi pascoli delle valli.

Molto attive erano fino a poco tempo fa le carcare che ricavavano il gesso da una particolare pietra locale, specialmente nella zona di Acquamara (Petralia Soprana).

La zona delimitata, oltre ad avere una notevole importanza dal punto di vista paesaggistico e naturalistico, anche per la presenza delle numerose balze che la caratterizzano, (Cap. I), presenta numerose altre valenze di tipo architettonico, (Cap. II), archeologico, (in essa infatti sono presenti numerosi siti archeologici, in parte evidenziati ed in parte ancora in corso di studi e ricerche, specialmente nella zona piu a sud, nel territorio di Alimena), (Cap. IV) ed ancora essa presenta valenze antropologiche, per la massiccia presenza di borgate e case sparse, nuclei dalle caratteristiche semplici case in pietra, parte integrante del territorio nel quale sembrano esistere da sempre.

Fanno parte del paesaggio anche i numerosi pozzi scavati nei campi e ricoperti in pietra ed i cumuli di pietre che denunziano la presenza continua dell'uomo che strappa alle zolle ogni centimetro per renderla produttiva, per trarne sostentarnento per sè e la famiglia, senza alterare l'aspetto dei luoghi e non infliggendo stravolgenti trasformazioni, così che il paesaggio, pur mutando continuamente sembra sempre rimanere lo stesso, sereno e silente, (Cap. III).

Anche i rapporti sociali ed economici permangono legati strettamente alla fisicità della valle che diviene piazza, intesa come possibilità d'incontro, scambio, rapporti interpersonali che si concretizzano, con lo spostamento da una contrada all'altra per la conduzione dei propri poderi, nel susseguirsi delle feste di borgata, a cui partecipano in massa tutte le altre, nella fitta rete di matrimoni che legano a catena un borgo con un altro e via di seguito fino a chiudere la maglia, così che ognuno senta proprio l'intero territorio della valle.

Questi stretti rapporti e scambi esistenti tra i vari centri, borghi e fazioni pervengono quindi ad una omeostatica istituzionalizzazione mediante appunto i matrimoni, che finiscono per tessere nel territorio una fitta rete di relazioni derivanti dagli interessi sorti per la cura dei poderi ereditati altrove e divenuti propri nelle percezioni visuali.

Tutte le antiche borgate avevano con il loro centro un rapporto di stile medievale, il paese accentrava la parte dominante della società escludendo gli elementi produttivi dei ceti più poveri, relegandoli nelle borgate, in un rapporto di distinzione di qualità dei rapporti sociali.

Qui, in particolare, la classe nobiliare ha legato storicamente a sè quella contadina in un rapporto apparentemente equalitario, ma di tipo funzionale, concedendo la possibilità di edificare e di potere fluire, anche in quantità minima, dei prodotti della terra, affidandogli «un fazzoletto» d'orto tutto per sè.

È questo quindi un ambiente naturale in cui affiorano le caratteristiche di una antica cultura contadina che, attivamente presente, mostra la sua laboriosità, la solidarietà, la generosità, la semplicità e le buone maniere, il rispetto per le persone, per le cose e per la natura, la condivisione dei sentimenti di gioia e di dolore, caratteristiche queste che, la rapida trasformazione sociale, avvenuta in tempi relativamente recenti, tende a sopprimere e relegare al ruolo di «arretratezza».

La valle del Salso e dell'Imera presenta inconfutabilmente un paesaggio luminoso e gradevole, contrariamente ad altre zone brulle dell'entroterra siciliano, fortemente caratterizzato e differenziato da esse.

Qui, spazi e luci, vuoti e presenza umana tracciano una mappa che il tempo non ha ancora modificato, grazie anche alla distanza e all'isolamento rispetto ad aree fortemente antropizzate e degradate.

Pertanto essa merita un intervento di salvaguardia e tutela per il mantenimento di un'oasi naturale contrapposta alla cementificazione ed infrastutturazione massiccia che la minaccia inesorabilmente senza rispetto della storia, della tradizione e della cultura dei luoghi.

Si sottolinea comunque che lo scopo fondamentale della presente proposta di vincolo, non è tanto quello di conservare, quasi come ibernando tutto quanto il tempo e la storia hanno lasciato come testimonianza e tutto quanto la naturale trasformazione ha determinato nella formazione della valle, ma è principalmente quello di salvaguardare con un azione di prevenzione, l'eventuale dilagare di costruzioni prive di qualità architettoniche ed estranee ai luoghi, che potrebbero compromettere l'aspetto attuale del paesaggio, il quale certamente e inevitabilmente subirà delle trasformazioni naturali e per mano dell'uomo, ma un'azione di tutela potrà permettere il rispetto di quei criteri e dei canoni che risultino più consoni all'essere dei luoghi.

L'eventuale trasformazione futura dell'ambiente, quindi potrà essere programmata, regolata e controllata in maniera congrua, evitando che testimonianze storiche e bellezze naturali, possano subire manomissioni irreversibili a danno dell'area oggetto della presente proposta di vincolo, così come è avvenuto in tante parti del nostro territorio isolano ed in particolare in quest'area proprio ai margini del confine a nord, nei pressi del bivio Madonnuzza, con la presenza di un insediamento dichiarato produttivo, che ha cominciato a dilagare nelle valli sottostanti, continuando a riproporre tipologie estranee al contesto e architettonicamente squalificate, nonché in altre aree di espansione, caratterizzate da volumetrie che, di proporzioni ridotte rispetto a quelle precedentemente accennate per la sella di Madonnuzza, pur tuttavia emergono nel territorio sia per i materiali adottati che per il modo di rapportarsi col tessuto minuto dei nuclei storici preesistenti (si pensi all'espansione di Fasanò verso la valle di Saccù, oppure ai recenti insediamenti periferici di Alimena).

Per il resto, alcuni interventi estranei alla cultura dei luoghi trovano spazio e ragione d'essere per il dovere adeguare, in maniera inadeguata, i vecchi fabbricati alle esigenze funzionali e statiche.

Pertanto i paramenti murari vengono sottoposti sistematicamente all'introduzione lacerante di cordoli in c.a, sopraelevazioni ed ampliamenti improntati alla sommarietà e approssimatività costruttiva, con l'effetto squalificante di centri privati delle condizioni originarie e pur tuttavia privi di una loro connotazione specifica.

Capitolo I

INQUADRAMENTO GEOLOGICO E GEOSTRUTTURALE

La storia geologica del territorio per il quale si propone il vincolo ai sensi della legge n. 1497/1939 è strettamente connessa a quella dell'intero sistema madonita, interessante segmento della catena montuosa siciliana che condensa sia i caratteri geologici e stratigrafico

strutturali dell'estremo settore occidentale dell'Isola (Monti di Trapani e Monti di Palermo) che quelli della porzione orientale e meridionale (Nebrodi e Fossa di Caltanissetta).

L'assetto geostrutturale delle Madonie è legato alle vicissitudini tettoniche che a partire dal Mesozoico hanno coinvolto l'area mediterranea determinando la messa in posto dei corpi geologici che, oggi, rappresentano i rilievi siciliani.

Per caratterizzare dal punto di vista geologico il settore madonita non si può prescindere dall'inserirlo nel piu vasto quadro geologico-strutturale della Sicilia schematizzabile, nelle linee generali, in una porzione meridionale, rappresentata dall'insieme Avanpaese-Avanfossa, e da una porzione settentrionale, caratterizzata da estesi corpi geologici che, vergenti verso sud, si sovrappongono gli uni sugli altri secondo uno stile tettonico denominato a falde di ricoprimento.

L'Avanpaese, coincidente con l'angolo sud-orientale della Sicilia (Altopiano Ibleo), è interrotto, ad Ovest, dall'Avanfossa (bacino di Caltanissetta ed Enna) nella quale si raccolgono potenti spessori di sedimenti tardo pliocenici e pleistocenici non deformati.

La Catena si sviluppa in senso est-ovest, essa è costituita dalla sovrapposizione di differenti corpi geologici, riconosciuti come unità stratigrafico strutturali, che hanno raggiunto gli attuali rapporti giaciturali in un intervallo di tempo compreso tra l'inizio del Miocene ed il Pliocene. Successivamente, per gli effetti della neotettonica quaternaria si verificò il sollevamento dell'edificio montuoso, con conseguenti smembramenti delle unità stratigrafico strutturali e l'impostazione di estesi sistemi di faglie dirette a forte rigetto.

Le analisi delle facies e gli studi stratigrafici dei terreni della Sicilia centrosettentrionale identificano differenti ambienti paleogeografici nei quali, durante il Mesozoico, si depositarono i sedimenti dei rilievi; in particolare si distinguono ambienti deposizionali di mare profondo (bacino Imerese e bacino Sicano) da altri tipici di piattaforma carbonatica (Piattaforma Carbonatica Panormide, Piattaforma Carbonatica Trapanese, Piattaforma Carbonatica Saccense).

Il modello geologico-strutturale delle Madonie è rappresentato da una serie di unità tettoniche che, con complessi rapporti, si susseguono dal basso verso l'alto nel seguente ordine statigrafico:

Unità Monte Cervi:

costituita da terreni carbonatici e silico-carbonatici di età compresa fra il Trias medio sup. ed il Miocene, derivanti dalla deformazione del bacino Imerese;

Unità Monte Dipilo-Monte Mufara:

costituita da terreni carbonatici, più raramente marnosi, di età compresa fra il Trias sup. ed il Miocene, derivanti dalla deformazione della Piattaforma Carbonatica Panormide;

Unità del Flysch Numidico:

costituita da successioni terrigene distinguibili in varie facies: pelitica, arenacea, arenaceo-conglomeratica depositatesi prima della deformazione miocenica in un intervallo di tempo compreso fra l'Oligocene ed il Miocene;

Unità Sicilidi:

diffusamente rappresentate da depositi noti in letteratura geologica col nome di «argille variegate» per la loro caratteristica colorazione cangiante dal verde al rosso vinaccia. Queste argille affiorano in un areale molto esteso e sono ascrivibili al Cretaceo sup. Eocene sup.;

calcari marnosi e marne bianche (formazione di Polizzi) dell'Eocene sup. Oligocene;

arenarie tufitiche (tufiti di Tusa) dell'Eocene sup. Oligocene.

Unità postorogene:

comprendente tutti i depositi depositatisi negli ultimi 12 milioni di anni in un intervallo di tempo compreso fra il Tortoniano sup. ed il Pleistocene. Tali depositi sono rappresentati da:

argille, sabbie, conglomerati della formazione Terravecchia;

calcareniti e calcari organogeni del Messiniano inf.;

evaporiti del Messiniano;

calcilutiti e marne bianche del Pliocene (trubi);

calcareniti e sabbie calcaree con intercalazioni argillose del Pliocene sup. - Pleistocene;

terrazzi marini, terrazzi fluviali, spiagge e depositi detritici recenti.

Ai fini di una più chiara visualizzazione di quanto esposto si allega al presente capitolo la carta geologico-strutturale della Sicilia, redatta dal prof. R. Catalano dell'Istituto di geologia - Università di Palermo.

LINEAMENTI GEOMORFOLOGICI ED IDROGRAFICI.

La porzione di territorio da sottoporre al vincolo paesaggistico ricade nel settore meridionale delle Madonie ed è prevalentemente rappresentato da terreni argillosi terziari e dai termini miocenici della gessoso-solfifera.

Il paesaggio è fortemente caratterizzato dalla presenza di due importanti elementi naturali: il fiume Imera Meridionale ed il fiume Salso o Acqua Amara che delimitano rispettivamente ad ovest e ad est il territorio di nostro interesse. Questi fiumi rivestono una fondamentale importanza per l'evoluzione geomorfologica del paesaggio, i loro bacini idrografici rappresentano, infatti, le due unità morfodinamiche di riferimento all'interno delle quali possono essere valutati i processi che modellano le forme del rilievo. Inoltre, questi corsi d'acqua hanno notevolmente influenzato lo sviluppo del territorio madonita costituendo, sin dall'antichità, due grosse arterie di comunicazione.

L'assetto geomorfologico del contesto in esame è riconducibile ad una morfogenesi recente ed alla combinazione di azioni tettoniche, compressive e distensive, responsabili del sollevamento dell'edificio strutturale e del sistema di faglie dirette a forte rigetto che in maniera articolata configura tutto il sistema madonita.

I processi morfogenetici hanno modellato il paesaggio agendo in maniera differenziata sulle diverse litologie affioranti. Si distinguono, infatti, forme diverse: da quelle collinari, ad andamento morbido e sinuoso in coincidenza delle formazioni plastiche a quelle più aspre ed acclivi in corrispondenza dei massicci lapidei (di natura calcarea, gessosa ed arenacea) che hanno opposto una maggiore resistenza all'aggressione degli agenti di degradazione.

Il paesaggio è nell'insieme caratterizzato da estese zone collinari intercalate ad ampie e poco profonde vallate; in forte contrasto morfologico si innalzano isolati rilievi rocciosi che, con le loro aspre forme, rappresentano caratteristici motivi morfologici nel generale cotesto ondulato.

La rete idrografica si sviluppa sui terreni argillosi miocenici, sui termini della gessoso solfifera e sulle argille varicolori. Il territorio è solcato da numerose incisioni torrentizie connesse a linee di drenaggio ad andamento parallelo e/o di tipo «dendritico».

Il corso d'acqua più occidentale è il torrente Avanella che nasce dal versante sud-occidentale del complesso Monte S. Salvatore Monte Cavallo, ad ovest dell'abitato di Castellana Sicula. A sud di Portella dei Mandarini si origina il fiume Imera Meridionale che, con asse idrografico disposto in direzione nord-sud, scorre al limite tra i depositi arenacei (in sinistra idraulica) e quelli argillosi (in destra idraulica) del Flysch Numidico. Il reticolo idrografico ha dunque uno sviluppo asimmetrico, con una organizzazione del drenaggio più marcatamente sub-dendritica sul versante destro. In prossimità delle Petralie il fiume attraversa i terreni evaporitici miocenici e deviando verso sud sud-ovest riceve sulla destra il vallone Pomo, sviluppato tributario che nasce sul versante sud-orientale di Monte Cavallo. Oltre alla confluenza col vallone Pomo l'Imera Meridionale perde i suoi caratteri di spiccata torrenzialità per scorrere su di un modesto letto alluvionale.

Il fiume Salso, o Acqua Amara, percorre la porzione più orientale del territorio in esame; esso nasce dalla dorsale interposta fra Pizzo Catarineci e Pizzo Corvo e con asse idrografico principale orientato all'incirca nord nord-est - sud sud-ovest scorre in testata sulle sequenze arenaceo-argillose del Flysch Numidico. Proseguendo

il suo corso esso attraversa le argille varicolori ed i calcari evaporitici per poi deviare verso sud-ovest e ripercorrere i depositi argillosi miocenici.

Nell'insieme, il paesaggio riflette una immagine composta e tranquilla, poco disturbata dalla presenza dell'uomo, ma ad una più attenta osservazione non sfuggono i segni di un diffuso dissesto, soprattutto in coincidenza dei versanti argillosi ed argilloso-arenacei lungo i quali l'azione erosiva dei corsi d'acqua innesca processi di scalzamento al piede e conseguenti movimenti franosi che possono coinvolgere anche estese zone.

Movimenti in massa, perlopiù quiescenti e/o stabilizzati, sono frequenti lungo le testate degli affluenti dell'Imera Meridionale e non escludono i centri abitati (Castellana, Petralia Soprana e Petralia Sottana, Blufi) in prossimità dei quali, tali movimenti possono assumere toni particolarmente allarmanti. Le zone argillose più acclivi e sprovviste di copertura vegetale sono sottoposte ad un intenso dilavamento che provoca processi erosivi di incipiente o spinta calanchizzazione.

Fenomenologie carsiche interessano i depositi evaporitici miocenici; la dissoluzione chimica di tali rocce favorisce, infatti, tali processi morfogenetici che si manifestano sia con forme superficiali che con forme sotterranee a sviluppo orizzontale e/o verticale.

Tra le forme ipogeiche è da segnalare la «Grotta del Vecchiuzzo» (Petralia Sottana) che si sviluppa in una alternanza di conglomerati gessosi e gessareniti grossolane della Rocca delle Balate. Oltre che per i suoi importanti significati geomorfologici, idrogeologici e paleontologici, questa grotta assume anche un interesse archeologico per gli importanti giacimenti ivi rinvenuti negli anni passati.

Altre manifestazioni carsiche sono variamente dislocate nelle successione evaporitiche, tra queste sono degne di nota il Gorgo di Venerosa, il Gorgo del Consiglio e la Dolina di Monte Acquasanta ricadenti nel territorio comunale di Alimena.

INTERESSI PALEONTOLOGICI.

Oltre agli elementi geomorfologici che caratterizzano il paesaggio con forme suggestive e di pregio estetico, sono da segnalare, per il loro interesse scientifico, le seguenti emergenze paleontologiche:

Pizzo di Corvo, ad est delle Petralie:

affioramento di calcari di scogliera del Messiniano inf., interessante per la presenza di colonie coralline del genere Porites che conservano le impalcature originarie;

stazione paleontologica fra contrada Madonna delle Grazie ed il fiume Imera Meridionale (Petralia Sottana);

stazione paleontologica in contrada Abbadia (Petralia Soprana);

Grotta del Vecchiuzzo (Petralia Sottana):

giacimento di vertebrati fossili del Pleistocene medio sup.

ASPETTI RELATIVI ALLA TUTELA GEOAMBIENTALE.

Un'ampia interpretazione culturale del paesaggio deve indiscutibilmente fondarsi su di una approfondita e complessiva analisi degli elementi, naturali e/o antropici, che lo compongono. In questa analisi trovano una significativa collocazione anche gli aspetti relativi ai caratteri fisici del territorio, sia che essi rappresentino, per vari aspetti, elementi di pregio che, invece, denuncino una fragilità geoambientale.

Al di là della quantità e della qualità delle emergenze geologico-ambientali presenti nel territorio in questione, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sui diffusi segni di dissesto ivi presenti, attribuibili, come già esposto, ai processi morfodinamici che interessano i versanti. L'evoluzione dei versanti è regolata da vari fattori interdipendenti come ad esempio: l'assetto strutturale, le caratteristiche litologiche degli affioramenti, il regime delle precipitazioni, l'assenza o meno di una copertura vegetale e non ultimo l'azione antropica.

Le problerriatiche relative ai dissesti coinvolgono dunque sia l'ambito prettamente geoambientale che quello socio-economico; tali manifestazioni appartengono al normale ciclo geomorfologico, la loro dinamica non può essere arrestata definitivamente, ma può essere controllata o ritardata. L'azione antropica spesso accelera i processi di modellamento del rilievo producendo effetti che alterano l'aspetto del paesaggio e destabilizzano l'equilibrio ambientale.

In Sicilia non mancano gli esempi di una scorretta utilizzazione del territorio (attività private non sufficientemente controllare, speculazioni edilizie, lottizzazioni su terreni non adatti all'edificazione, discariche abusive, irrazionale uso delle risorse idriche, intensa attività estrattiva. A quest'ultimo riguardo, si sottolinea che nel territorio in esame sono attualmente in esercicio le seguenti attività estrattive:

Comune	Località	Esercente	Posizione
Alimena	Cannatello Garrasia	Seminara Antonino	Autorizzata ma non ancora in esercizio
Bompietro	Serra Sanfilippo	Seminara Antonino	Autorizzata ed in esercizio
Castellana Sicula	Cozzo Gelsi	S.c.r.l. Diga di Blufi	Autorizzata ed in esercizio

Le cave producono, inevitabilmente, effetti dequalificanti sull'ambiente; gli scavi spesso realizzati nella più assoluta noncuranza dei valori estetici del paesaggio, deturpano versanti ben visibili.

È dunque evidente la necessità di esercitare un controllo sulle attività umane soprattutto in quei contesti che, come nel nostro caso, presentano una propensione al dissesto. Tracce di trascorse e recenti attività: sono, infatti, osservabili sul territorio in esame, esse si rivelano come profonde cicatrici che testimoniano un irreversibile danno ambientale. Sarebbe auspicabile, a tal proposito, che in futuro si provveda, con mirati progetti di recupero ambientale a riqualificare le aree manomesse al fine di reinserirle armoniosamente nel contesto generale del paesaggio.

Una corretta azione di tutela del paesaggio non può limitarsi esclusivamente alla salvaguardia del suo valore scenico e panoramico o a quella delle singole valenze individuabili, ma deve sorreggersi su di una più alta concezione, nella quale gli aspetti fisici, naturalistici, ambientali, estetici, storici, socio-economici del territorio siano fortemente connessi e inscindibili. Tra questi aspetti, assumono particolare e significativa importanza, quelli relativi ai caratteri fisici e naturalistici del territorio giacché sono proprio quelli che, immediatamente, trasmettono all'ossevatore l'immagine del paesaggio.

A garanzia dell'aspetto del paesaggio e dei suoi elementi di pregio occorre dunque tutelare la naturale dinamica evolutiva del contesto fisico in cui il paesaggio si configura.

Sulla base di questa concezione si è ritenuto opportuno estendere la proposta di vincolo ad un territorio che comprenda almeno le due unità morfodinamiche fondamentali, all'interno delle quali si esplicano i processi di modellamento del paesaggio naturale e ricadono gli elementi più rappresentativi dal punto di vista geomorfologico, idrografico ed idrogeologico.

Per quanto esposto si sottolinea la necessità di disciplinare l'utilizzazione del territorio in esame attraverso provvedimenti legislativi che non si limitino ad una tutela giuridica di mera formalità, ma che indirizzino effettivamente verso una consapevole ed organica gestione delle risorse naturali, nel rispetto del paesaggio e dei suoi valori ambientali, naturali ed estetici.

Capitolo II

CENNI STORICI SUI COMUNI COMPRESI NELLA PROPOSTA DI VINCOLO, EMERGENZE ARCHITETTONICHE E BORGATE

Petralia Soprana

Petralia Soprana sorge sul ciglio di un monte a 1147 m di altitudine, nel cuore delle Madonie, e un piccolo centro con 32 borgate dislocate in un territorio di 56,86 kmq, ad economia agricola, artigianale e terziaria, meta di un turismo legato alle numerose opere d'arte che esso gelosamente conserva, al tessuto urbano quasi intatto, alla suggestione del suo paesaggio montuoso e collinare, alla vicinanza

con la stazione sciistica di Piano Battaglia, alla modesta distanza con il mare di Cefalù, all'agriturismo e al Parco delle Madonie in cui ricade parte del territorio.

È il comune più alto della provincia di Palermo e per la sua posizione fu centro strategico fin dal tempo dei romani.

Si ritiene che Petralia Soprana si sia sviluppata attorno al posto in cui un tempo, gli uomini per meglio difendersi fondarono l'acropoli dell'antica Petra, tutto ciò lo fa supporre la posizione di dominio rispetto ad una intera vallata, ed anche i resti di un acquedotto forse medievale o romano, che doveva portare l'acqua nel centro abitato ed anche i ruderi delle fortificazioni normanne e vari ritrovamenti di monete greche, conservate in vari musei.

Petra passò dal dominio cartaginese a quello romano poiché si arrese ai consoli Aulo Attilio e Gneo Cornelio, fu città decumena e stipendiaria, dovendo rifornire Roma di grano.

Le notizie sul periodo medioevale sono poche, si sa però che il momento di massimo splendore lo si ebbe con il passaggio dalla dominazione araba a quella normanna.

Con gli arabi e poi con i normanni, fu la base militare per il controllo di una vasta regione circostante.

Nel 1062 il Conte Ruggero d'Altavilla ne ebbe possesso, ne fortificò le mura, costruì un secondo castello ed edificò la chiesa di S. Teodoro, rese al culto cristiano la moschea che sarà del S. Salvatore e vi rimase per circa cinque anni, prima di partire per l'assedio di Palermo.

Petralia Soprana divenne in seguito terra demaniale e nel 1258 passò alla contea dei Ventimiglia di Geraci, per staccarsene nel 1396 e passare alla contea di Collesano.

Nel 1600, sotto i Moncada, il territorio cominciò a smembrarsi e sorsero Alimena e Resuttano, per ridursi a meno di un terzo nel 1800, sotto i Borboni, quando furono cedute terre al nuovo comune di Bompietro e a Petralia Sottana.

Seguì poi l'adesione all'Italia unita e un feudalesimo baronale che perdurò fino alla caduta del fascismo, quando i grossi feudi furono scissi con la riforma agraria, per essere ceduti ai contadini.

Il centro abitato di Petralia Soprana (celebre anche perché diede i natali a Frate Umile Pontorno da Petralia, appartenente al convento dei Padri Riformati scultore ligneo di crocifissi sparsi in tutta la Sicilia e vissuto fino al 1639), che conserva numerosi beni di interesse storico artistico come: la chiesa Madre dei S.S. Apostoli Pietro e Paolo, la Chiesa del S.S. Salvatore, la chiesa di S. Teodoro del XII sec., la chiesa di S. Maria di Loreto, la chiesa e il convento di S. Maria di Gesù, la chiesa della Pinta, la chiesa di S. Lucia, la chiesa della S.S. Trinità, Villa Sgadari del 1700-1750, i due palazzi Pottino, la chiesa dei Riformati con facciata del 1712, etc., non è compreso nella nostra proposta di vincolo in quanto esso rientra nell'area del Vincolo delle Madonie, ma una buona porzione del suo territorio lo ritroviamo nella valle, oggetto della presente proposta di vincolo, con la quale i rapporti molto stretti non sono solo di natura amministrativa, ma sociale ed economica.

Notevole il belvedere di Petralia Soprana dal quale si gode una vista particolarmente ampia e spettacolare, che spazia dalla Rocca Busambra all'Etna e dal quale è possibile acquisire una visione di insieme della valle.

Da Petralia Soprana sono raggiungibili le trentadue borgate che ancora conservano intatte tradizioni ed usi dell'antico mondo contadino e ove si possono ancora trovare prodotti alimentari fatti secondo le antiche usanze.

Sono frazioni di Petralia Soprana: Cipampini, Fasanò, Madonnuzza, Naro, Pianello, Raffo, Saccù, San Giovanni, San Giovanni Sgadari, Santa Caterina, Lo Dico, Salinella, Acquamara, Bonicozzo, Borgo Verdi, Giotti, Girarello, Gulini, Lucia, Miranti, Peri, Principato, Pellizzara, Sabatini, Salici, SS. Trinità, Scarcini, Serra di Lio, Verdi I, Verdi II.

Fasanò, Pianello, Raffo e San Giovanni sono diventate dei piccoli ed evoluti centri, cresciuti anche in virtù di uno sviluppo creatosi attorno alla grande miniera di salgemma di Raffo ed al centro artigianale e industriale di Madonnuzza.

La contrada Raffo, dista 2 km da Petralia Soprana, alla quale si giunge seguendo la vecchia trazzera per Bonicozzo a 12 km circa, seguendo la rotabile attuale.

Essa è situata su un pendio compreso tra i 700 e i 900 m. s.l.m., sulla sponda destra del fiume Salso.

Le strade in quest'area si snodano verso il bivio Madonnuzza in espansione a nord-ovest verso San Giovanni Verdi e Gangi a sud-est, verso la miniera di salgemma ad est e verso Pellizzara, Pianello e Fasanò a sud-ovest.

Il cav. dr. F. Ferruzza Sabatino scrive testualmente: «Antonio Ventimiglia con privilegio dato dallo stesso Re Martino a Catania il 9 luglio 1399 venne nominato Signore delle Saline site in Petralla Soprana, con la terra di Gurafi o forse «Torre di Gurafi» (di cui oggi restano soltanto le fondamenta circolari) ubicata sulla Balza che sovrasta le case Sgaderi = Ciafarri».

Fino al 1890 nel vecchio catasto fabbricati risultava col nome di Gurraffo, nel 1929 con l'impianto del N.C.F. è diventato Raffo.

Gurraffo è certamente un vocabolo di origine araba formato da Gur = sotto e dal nome Raffo = gradinata, stanza, scaffale, per altri il nome potrebbe derivare da Giarraf = caraffa che è un manufatto di argilla per contenere acqua.

In realtà osservando la conformazione fisica del villaggio si nota la sua forma oblunga, circoscritta dalle alture rocciose di Bovolito, Scaletta, Sgaderi, Macone, Bonicozzo e Cozzo che espongono la loro crosta aspera e dirupata ad anfiteatro poggiato a declivio sull'impluvio del Salso.

Raffo era comunque un punto obbligato di arrivo o di transito di gente in tutti i tempi.

A sud passava la regia trazzera della Zingara o dei Forestieri, densa di traffici commerciali che probabilmente ripercorreva un antico tracciato romano, considerato i ritrovamenti (pozzo a forma di capanna, in contrada Cozzo Fondaco, e un sarcofago con lucerna, al bevaio di Pellizzaro) effettuati nella zona.

Raffo è stata anche denoninata la Marina di Petralia Soprana dove infatti svernano le greggi dei monti viciniori.

Essa era composta da tanti quartieri a breve distanza uno dall'altro: Scatozzi, Scarpella, Vizzini, Puma, Piano Vruchi, Ciuli, Cozzo, Lucia, Addauro, Casuzzi, Raffo Sgaderi, Acquamara, Casuzza, Macone, Principato e Bonicozzo.

Bonicozzo è sita a 1010 m. s.l.m. e dista da Petralia Soprana 1147 m., essa è posta nella trazzera selciata di comunicazione tra Raffo e Petralia Soprana.

Da qui lo sguardo può spaziare per valli e per monti fino ad Enna, all'Etna e alle Madonie, di essa si dice che sia stata terra di spiriti e folletti, tanto che il Barone Sabatini per tranquillizzare i passanti notturni fece porre a breve distanza l'una dall'altra una croce di ferro, una pietra scolpita raffigurante le anime dei Purgatorio è una pietra raffigurante il Sacramento, simboli questi che testimoniano credenze religiose di una cultura contadina semplice e credente.

Verso sud-est di Raffo si trova la Serra della Zingara dove sorgono delle bianche casette, frutto degli interventi della riforma agraria, poste ad uguale distanza l'una dall'altra, in posizione quasi di vedetta a controllo di un lunghissimo tratto della regia trazzera della Zingara e dei Forestieri, da lì infatti si possono osservare 2 km circa di strada che va verso Catania e 6 km di trazzera che passa a sud di Raffo per S. Marina, Pellizzara, bivio Trinità, verso Palermo.

Nei pressi sono i resti «u Funnacu», a sinistra del Salso, nei pressi di Raffo e le grotte di «u Cuozzu u Funnacu», nei pressi di Pellizzara, luogo di sosta di molta gente, in passato.

Qui vi erano sette Fontanelle (fosse in fila di circa mezzo metro cubo scavate nel terreno) che accoglievano l'acqua potabile di una piccola sorgente del luogo e lo scarico di un pozzo romano (a forma di campana appesa), questo doveva certamente essere punto di refrigerio e di riferimento.

La vicina zona rocciosa di Bovolito era ricca di selvaggina e di grotte e nascondigli per pastori e delinquenti.

Molto probabilmente il nome Serra che indica la zona superiore, spesso pianeggiante delle colline spartiacque, fu aggiunto a quello della Zingara verso la seconda metà dell'800.

Grande rilevanza ha rivestito nello sviluppo socio-economico della zona la presenza anche della Salina, sicuramente sfruttata da sempre, fino a non molti anni fa in modo manuale, oggi invece a livello industriale.

La grande importanza del sale è riconosciuta attraverso la storia, ed è risaputo che il sale, le spezie e l'incenso erano tra le principali necessità economiche del mondo antico.

Il convergere di tante trazzere verso la salina, è un'altra dimostrazione del valore che il minerale ha avuto e certamente avrà sempre.

Il feudo Verdi era diviso in tre parti, di cui una lavorata a grano, una a fave e l'altra ad erba per fieno e pascolo, nella rotazione agraria, al pascolo seguiva la coltura delle fave, alle fave quella del grano, la contemporaneità delle colture assicurava la presenza di tre prodotti fondamentali.

Una parte di terra «u bonificatu» era riservata a piantagioni di olivi, vigne, mandorli e frutti vari.

La terra, comprese le petraie, era assegnata agli inquilini che coltivavano solo la terra ed ai mitatèra che allevavano anche le vacche e le pecore.

Tra i borghi ricordiamo anche Borgo S. Lucia, che prende il nome dalla piccola chiesa che lo genera e che determina l'aggregarsi di unità abitative a schiera, l'origine del borgo è da collegare alla costruzione della chiesa dedicata a S. Lucia avvenuta attorno al 1647, a cui si sono aggiunte, in epoca più tarda le costruzioni ospitanti i contadini del fondo annesso.

Ed ancora il Borgo Miranti, il Borgo Peri, il Borgo Lo Dico che deve la sua quasi integrale modificazione ad una devastante frana, il Borgo Salinella.

Inoltre sono da segnalare anche Villa Sgadari, costruita nella prima metà del XVIII sec. da Don Matteo Sgadari;

le Case Ferracci, una piccola masseria caratterizzata da forme ben controllate, in pietra, arricchita da una raffinata chiesetta collegata alle case da un vialetto, bordato e ritmato da pilastrini in pietra da taglio;

le Case Fiscelli, sebbene non arricchite da particolari raffinati sono di buona fattura, costruite presumibilmente nella prima metà dell'800 e via via ampliate per gemmazione fino alla configurazione attuale, rappresentano la continuità con la tradizione costruttiva, pur nella sapiente conservazione di un vialetto segnato da filari di cipressi.

Petralia Sottana

Petralia Sottana, a 1.000 m di altitudine, esiste come parte integrante di Petralia Soprana a partire dal trecento.

Il centro, lambito dalla Reginale 120 (Termini Imerese-Nicosia) è situato a 111 km da Palermo, nella regione orientale delle Madonie, nell'alto bacino del fiume Imera Meridionale.

La sua storia è assimilabile a quella di Petralia Soprana, ed è la storia della Contea Ventimiliana di Geraci.

Precedente all'attuale centro, un primitivo insediamento arcaico permase, col nome di Petraea, fino al periodo romano di Antonino.

L'attuale centro ha origine attorno al Castello Ruggeriano del 1066, successivamente infeudato ai duchi di Ferrandina.

Il centro si espanse nel settecento con due nuovi quartieri e nel secolo successivo precisamente nel 1840, si staccò da Petralia Soprana per formare comune a se' stante con un vasto territorio sotto il suo controllo, acquisito da gran parte di quello di Petralia Soprana.

L'impianto urbanistico è di tipo medievale, in cui la disposizione dei comparti, per lo più con posti di case a schiera e a blocco, è condizionato dalle accidentalità naturali del sito orografico di giacitura, con fuochi di convergenza intorno alla Matrice e tra il complesso di S. Francesco e la chiesa di S. Maria la Fontana.

Il centro storico coincide con rintero centro abitato e mantiene i suoi caratteri di centralità rispetto alle funzioni abitative, civili e commerciali, numerosi sono gli edifici di interesse storico artistico presenti.

Il comune ha economia agricola e zootecnica integrata da forme artigianali e attività estrattive (calcari) ed è sorretta da iniziative turistiche, amministrative e sanitarie.

Le due Petralie sono unite dalla storia e vincolate tra loro non da un rapporto ibrido, ma da forti legami, sebbene la storia di Soprana la pone in posizione, non solo fisica di subordinazione.

Dai documenti risalenti al periodo dei Romani si può evincere che sia Petralia Soprana che Petralia Sottana avevano di già un loro spessore politico-sociale-economico, ciò lo si può riscontrare anche a Petralia Sottana dall'esistenza di una moneta di bronzo coniata dai Petrini (Petre-in).

Certamente le Petralie subirono il dominio greco, romano e arabo.

Petralia Sottana, nel corso dei secoli, ha cambiato molti nomi: in età greca si chiamò Petrae-polis (Terre dell'abbondanza di pietre che la circondavano), in età romana si chiamò Petra, nel periodo della dominazione araba si chiamò Batraliah.

Successivamente prese il nome di Petralja, Petraglia, quindi Petra steria, poi Petra di Elia, Petra Heliae per i normanni (bolla di Eugenio II) ed infine Petralia.

Petra, sia in greco che in latino, significa pietra e così certamente è stata chiamata per la sua posizione sulla roccia e in un luogo ricco di pietre.

Tra i beni di interesse storico artistico, Petralia Sottana conserva: il duomo dal portale gotico, ricostruito tra il 1633 e il 1681, la Chiesa di San Francesco, con opere de G. Salerno, la chiesa di S.M della Fontana o della Vittoria, di gusto ispanizzante, la chiesa dei Cappuccini, la chiesa della Badia, con icona gaginesca.

Fuori Petralia Sottana e dalla nostra perimetrazione è il santuario della Madonna dell'Alto del sec. XIV

Tra le frazioni e località di questo comune ritroviamo: Piano Battaglia (fuori dalla nostra perimetrazione di vincolo), Portella di Recattivo e Recattivo (feudo omonimo) (tav. V).

Castellana Sicula

Il centro di Castellana Sicula, raggiungibile dalla s.r. 117, a 103 km da Palermo, si presenta morfologicarnente di tipo collinare.

La zona è ricca di siti archeologici, nel territorio infatti sono state rinvenute traccie di antiche forme di vita insediata (periodo romano e cristiano).

Il borgo di origine seicentesco nasce come insediamento dello «ius populandi» e di questa tipologia conserva leggibile l'impianto urbano, accresciutosi nel XIX e XX sec., in maniera modesta, fu una frazione di Petralia Sottana fino al 1947, anno in cui acquistò la sua autonomia.

La sua fondazione è sicuramente da attribuire al duca di Ferrandina da cui proviene il nome di Castellana, in quanto il duca sposò Gemma di Castellana di Spagna.

Il suo impianto urbanistico si presenta a trama viaria regolare con ricorsi di tracciati rettilinei e paralleli e comparti ad andamento rettangolare allungato e disposizione modulare ripetitiva in direzione est ovest.

La fascia nord, attraversata dalla statale, presenta aggregazione più diradata, la sacca sud, viceversa, è occupata più fittamente.

Lo stato di conservazione è discreto, il centro conserva i caratteri di integrazione fra spazio costruito e qualità dell'ambiente naturale.

Nel centro di Castellana Sicula, degna di nota è la chiesa Madre, dedicata a San Francesco di Paola.

Il borgo ha economia prevalenternente agricola e zootecnica integrata da forme imprenditoriali di lavorazione dei vari prodotti di settore, da imprese artigianali e da iniziative turistiche di tipo stagionale.

Le borgate hanno origine più antica del centro abitato, Nociazzi, Calcarelli, Catalani, sono insediamenti di origine feudale con preesistenze archeologiche disseminate per i territori delle loro contrade.

I nuclei propulsori di queste borgate conservano ancora le caratteristiche minute architetture murali, gli spazi stretti e le volumetrie fitte e basse.

Sono puntellati da abbeveratoi e lavatoi in pietra che testimoniano una vita sociale collettiva che trasloca di continuo tra ambiente chiuso, privato e spazi aperti, comunitari.

Tra le numerose località interessate alle preesistenze storiche, ricordiamo la contrada Muratore, Passo l'Abide, Margi.

Il borgo di Nociazzi Superiore è un piccolo borgo di Castellana Sicula abbarbicato deliziosamente su un terreno in forte pendio, distrutto in parte da una frana, ma che riesce ancora a rivelare la bellezza di un borgo madonita (tav. V).

Blufi

Blufi, un tempo denominato «Littorio», il più giovane dei comuni della provincia di Palermo eretto a comune il 7 marzo 1972, era anch'esso una frazione di Petralia Sottana.

Il centro è raggiungibile dalla trasversale madonita al bivio omonimo, lungo la strada comunale Vaccarella.

Esso sorge su terreni di argille sabbiose con lenti di salgemma e gesso in cristalli, ha modesta economia agricola e zootecnica integrata dal reddito degli addetti pendolari nel territorio e sorretta dalle rimesse degli emigrati.

Più prossimo al centro di Bompietro che a quello di appartenenza amministrativa, fa parte del sistema pede-montano delle Madonie, costituendone uno degli insediamenti minori emarginati, per lungo tempo il luogo era denominato «malpasso», poi nel 1428 e 1527, compaiono i nomi di Belufi e Balufi e infine nel 1752 Blufi, forse per dire fiume azzurro, in quanto vicino all'Imera.

Ha impianto urbanistico di tipo lineare, aggregativo di posti di casa a schiera, lungo un asse viario di attraversamento del territorio comunale e due modeste sacche edilizie all'inizio e alla fine dell'insediamento, le unità abitative si presentano in genere con fronte verso l'urbano costruito e l'altro fronte verso l'extraurbano della campagna circostante.

Esso è stato per secoli meta di pellegrinaggi, per la presenza del santuario della Madomma dell'Olio, situato a circa km 2 dal centro abitato e che si adagia su una collina a 660 m di altitudine, in una zona un tempo ricca di oliveti, nella cui pianura scorre il fiume Imera Meridionale e nei pressi del santuario il torrente dell'Olio.

La sua fama è dovuta alla presenza di un liquido reputato miracoloso, che sgorga dalla fontana dell'Olio, utilizzato per curare le malattie cutanee, che periodicamente veniva raccolto dai frati e dato ai fedeli.

Il complesso è costituito dalla chiesa, di stile settecentesco, ma di più antiche origini, al suo fianco un campanile recentemente edificato, in quanto l'originario piccolo artistico campanile era stato colpito da un fulmine.

Davanti la chiesa è un ampio piazzale su cui si aprono il vecchio ed il nuovo convento.

A poca distanza dalla chiesa si trova un piccolo monumentale cimitero e alla base di un'altura, a quota 717 m, dove è situata la croce, è la fontana dell'Olio, probabilmente sede di uno dei tempietti sacri a Diana Fatalina.

Nel centro abitato è da rilevare la presenza della Chiesa Madre Cristo Re, risalente alla fine del sec. XIX.

Il territorio di Blufi vide certamente la presenza di differenti popolazioni, perché anch'essa è ricca di tracce che denunziano più antichi insediamenti umani.

Ci sono infatti indizi che stimolano verso ricerche più approfondite soprattutto di carattere archeologico, in zone precise, come in contrada Reginese.

Esistono, quasi adiacenti al fiume Imera i resti di un ponte in pietra di età romana, come testimonianza dei trascorsi di questo comune, esso è immerso in una lussureggiante vegetazione ripariale, mentre in contrada Marabuto vi è una presunta zona archeologica che desta tutt'oggi interesse e curiosità.

Tra le sue frazioni e località sono: Firrarello e Nero (tav. V).

Bompietro

Il centro di Bompietro è raggiungibile dalla A 19 (Palermo - Catania) all'uscita per Alimena, a 123 km da Palermo, esso sorge sui rilievi delle Madonie nel bacino del Salso.

Il borgo di fondazione feudale del XVIII sec. si accrebbe attorno ad un casale di poco più antico (sec. XVII).

Diveniva comune autonomo nel 1804, poiché fino ad allora era anch'esso borgata di Petralia Soprana.

La sua formazione risale quindi al 1600, epoca nella quale il rapporto contado-città, istituzionalizzato dalla «ius populandi», era più stretto e i grandi proprietari terrieri attendevano più direttamente alla cura dell'amministrazione delle proprietà, allettati dalla possibile acquisizione di titoli nobiliari, epoca in cui alcuni di essi si interessarono a queste contrade.

Si trattò di un'attenzione determinata dalla salubrità del clima, oltre che dalla mitezza rispetto alle Petralie, il cui clima è molto più rigido durante i periodi invernali.

Questi signorotti si trasferirono in questa conca e attorno alle prime ville sorsero anche case coloniche che, in breve tempo, formarono un villaggio: il villaggio di Buon Pietro, su cui aleggiano numerose leggende.

L'impianto urbanistico si presenta ad aggregazioni irregolari di piccoli comparti fortemente articolati disposti attorno al fulcro centrale della Piazza Matrice e lungo i margini dell'asse mediano di crescita ad andamento curvilineo da ovest a sud, il centro mantiene integri i propri caratteri di centralità abitativa, commerciale e civile, anche nei riguardi delle fasce della recente espansione (a sud ovest del primo nucleo di impianto).

Tra i suoi beni di interesse storico artistico sono da ricordare: la Chiesa Madre e il Palazzo Gangi.

Il comune di Bompietro ha economia agricola e zootecnica retta da attività piccolo-industriali e dalle rimesse dei numerosi emigrati.

Sono frazioni di Bompietro: Locati e Galati.

Locati è un piccolo centro, sede un tempo di un carcere, in un luogo malsano e malarico, bonificato sembra, a poco a poco, dai familiari dei carcerati, che si stabilirono nelle vicinanze di quel carcere.

Tra le sue contrade sono da ricordare: Gangi, Guarraia, Librizzi, Piraino, Purgatorio, Salerina, Segneferi, Sanfilippo (tav. V).

Alimena

Il territorio di Alimena, che rientra interamente nella perimetrazione dell'area del vincolo proposto, è lontano dalla capitale e vicinissimo alle province di Enna e di Caltanissetta, esso è raggiungibile dalla A 19 (Palermo-Catania) al bivio omonimo, a 120 km da Palermo.

Alimena, a 750 m di altitudine è situata sulle propaggini delle Madonie, in mezzo a sterminate distese di grano, tra il Salso Settentrionale e l'Imera Meridionale.

Il centro di Alimena sorge quindi nella regione sud orientale delle Madonie, in prossimità della Balza di Areddula, sullo spartiacque fra i fiumi suddetti.

Il borgo rurale sorto per ragioni di prestigio feudale legato all'agricoltura, fu fondato nel 1603 ad opera di Pietro Alimena, a seguito della concessione del re di Spagna Filippo I il 21 febbraio 1628 e comprendeva le zone di Portella Nuciforo, San Filippo, il fondo della Mazza e l'antica Imaccara (Garrosia e Bulfara), nel 1628 il successore Antonio ebbe il titolo di marchese.

Il suo impianto urbanistico, da manuale, si presenta a schema pressocché regolare, a trama viaria ortogonale e allineamenti lungo un asse principale che termina nel fuoco centrale a ridosso della fiancata est della Chiesa Madre, presenta tagli viari irregolari nelle aree di margine e tessuto edilizio adattato alle acclività del sito di giacitura.

Il centro mantiene tutt'oggi le sue funzioni residenziali e commerciali e presenta i segni di riuso edilizio con scarse sostituzioni, lo stato di conservazione è discreto.

Tra i suoi monumenti più notevoli sono: la Chiesa Madre, che conserva una statua dell'Immacolata di Francesco Sorgi; La chiesa dell'ex convento dei PP. Riformati, che coserva un Cristo spirante di autore ignoto del sec. XVII-XVIII, e la chiesa delle Anime Sante.

Il comune ha modesta economia agricola e zootecnica, con piccole aziende di settore e presenta forte emigrazione.

Nelle sue campagne si producono in particolare, granaglie, mandorle, fave, olive e si producono vini.

Un tempo la zona era molto fertile sia per il clima che per la posizione tra quattro fiumi: Pellizzara, il Salso di Gangi, il Segnaferi e l'Imera Meridionale e per la presenza delle miniere di sale e zolfo.

Tra le sue contrade quella di «Bolfara» ha sicuramente origini più antiche.

Nella contrada «Burgarito», sita in aperta campagna, è una piccola abside costruita su una roccia a strapiombo su un torrente.

Nei pressi del santuario sono situate alcune grotte rupestri di notevole interesse e di altrettanto interesse è la chiesa dedicata a S. Alfonso De' Liguori, a pianta esagonale, che originariamente fu una torre posta a guardia di un territorio amplissimo comprendente, oltre alle propaggini meridionali delle Madonie, anche i monti Erei.

Altre contrade sono: Destri, Chiappara, Garrasia, Vaccarizzo, Celsi (ta V).

Capitolo III

AMBIENTE ANTROPIZZATO ED ASPETTI ETNO-ANTROPOLOGICI

Tutte le contrade presenti nell'area, oggetto della proposta di vincolo, sono percorse da innumerevoli sentieri, strade, trazzere e mulattiere e disseminate qua e là spiccano piccole costruzioni realizzate semplicemente in pietra, fattorie, antiche ville, casali, masserie e minuscoli borghi dove si respira un'aria campestre (tav. V).

Tali insediamenti abitativi e le sparse costruzioni, per le loro caratteristiche tipologiche ed il perfetto inserimento nel paesaggio, legano in mirabile sintesi i valori naturali e gli elementi costruiti e testimoniano una presenza dell'uomo in perfetta armonia con il territorio.

Si nota come l'uomo intrattiene con l'ambiente un rapporto che non è soltanto di territorio in cui vive, ma anche quello da cui trae i mezzi per vivere, esso pertanto rappresenta oltre che un quadro naturale anche un quadro di vita.

L'equilibrio tra ambiente naturale e antropizzato in quest'area si è mantenuto fino a che l'economia vigente di tipo agricolo ha imposto all'uomo una limitazione spontanea oltre la quale lo sfruttamento della terra si sarebbe trasmutato in danno.

Due sono gli elementi fondamentali di questa area: l'acqua e la pietra.

L'acqua è indispensabile alla vita domestica e per i campi, quindi, cisterne, lavatoi, abbeveratoi pozzi, fontanelle e pile non possono mancare nelle case rustiche.

L'acqua è anche l'energia dei mulini e, oltre a quelli in seguito elencati, tra i mulini ad acqua era di notevole importanza anche quello sito nel quartiere Scatozzi (disattivato nella seconda metà dell'800 e definitivamente nel 1935 da una frana scesa a V dal monte Bovolito, che riunendosi a valle ha interrotto il flusso d'acqua) ed un altro di fronte alla miniera di salgemma, di essi erano visibili, fino a pochi anni fa, i ruderi in pietra rifinita con la «mazzetta».

La pietra è invece il simbolo della proprietà, il segno tangibile della conquista della natura, ed il fulcro della famiglia.

La casa rurale in pietra si adagia mollemente sul territorio senza farle violenza, anzi collabora con il paesaggio, non sconvolgendo né alterando il quadro d'insieme, quasi come se essa fosse sempre esistita in quei luoghi, le sue aperture si presentano in genere poche e strette per motivi di clima, di sicurezza, di economia e di spazio.

Le borgate rurali frutto di aggregazione per piccoli nuclei elementari, sono direttamente legate al sistema economico, basato sullo sfruttamento agricolo del territorio.

Numerose sono le contrade presenti in quest'area in cui si ritrovano organismi rurali polifunzionali.

In contrada Guarraia, ad esempio, incontriamo un nucleo di case contadine del sec. XIX - XX, costituito da costruzioni destinate a: residenza, attività agricole, allevamento bestiame.

Il nucleo edilizio si compone di semplici elementi (abitazione, stalla, fienile, pollaio, deposito attrezzi) organicamente giustapposti in relazione agli spazi minimi esterni, acciottolati, necessari al funzionamento dell'intero complesso che si sviluppa a tenaglia attorno al piccolo cortile.

Ogni singola unità si compone di un ambiente, di dimensioni standard di 6,00 x 4,00 m, delimitato dalle quattro mura perimetrali (spesso in comune con altri ambienti) che reggono la copertura a falda semplice in legno, canne e coppi.

Le murature costruttivamente sono caratterizzate dalla cosiddetta «doppia camicia» in cui si distingue un paramento esterno in pietra di natura calcarea, squadrata, dalle faccie perfettamente in aderenza ed un paramento interno costituito da pietrame informe legato da malta di calce mista a pietrisco di fiume e residui di cotto in granulometria fine.

Gli architravi delle aperture sono in legno a vista e gli infissi sempre in legno vengono verniciati per protezione.

Il manto superficiale di coppi, poggia su un sottofondo di canne legate insieme con cordame fino (filamenti di zabara), secondo linee geometriche ordinate ed allineate, a costituire, nella funzionalità dell'abitazione, una coibentazione naturale.

Prive di documentazioni, le notizie storiche di questi manufatti sono generalmente legate alle vicende feudali ed al susseguirsi delle vicende storiche che hanno interessato l'area rurale dell'estremo versante meridionale delle Madonie, in maniera macroscopica sin dal XVIII sec.

Lo sviluppo demografico ed edilizio che ha caratterizzato e spesso generato le numerose borgate rurali della zona, ne ha mantenuto in pieno la vitalità produttiva fino a qualche decennio addietro.

Il mutarsi del tipo di economia, a cui gli abitanti sono dediti ha determinato il successivo spostamento delle unità lavorative verso grossi centri urbani ed i mutati standards di vita (condizioni igienico-sanitarie richieste alle abitazioni), ha pure inibito notevolmente lo sviluppo delle borgate ancora oggi abitate, ma solamente nelle unità edilizie più grosse e più comode.

Le unità edilizie più semplici quando non siano crollate, sono utilizzate per il ricovero degli animali, di attrezzi agricoli o come fienile, quelle dirute diventano cave di materiale da costruzione.

Gli interventi architettonici recenti hanno, quasi sempre, carattere di manomissione dei sistemi costruttivi originari.

Questi manufatti sono collocati su declivi alto-collinari, in aree caratterizzate dallo sfruttamento estensivo e seminativo umido-asciutto (cereali e foraggio) con forme sparse di coltura promiscua (seminati, piante da frutto e da foglia).

Nella località di Raffo (Petralia Soprana), le case in genere si affacciavano su uno spazio comune «u ballu» o «bagghiu» (baglio), quasi a ferro di cavallo; l'acqua era convogliata a valle da una canaletta di circa un metro di larghezza, le pietre adoperate nelle costruzioni erano blocchi di tufo calcareo di formazione terziaria, di colore bianco giallastro, molto duro, cementati «ccu issu d'a carcara».

Quasi sempre le case erano composte o da un solo vano terra con al centro «u cufularu» (fossa scavata nel pavimento, rivestita di gesso e senza camino centrale, dove accendere la paglia per riscaldarsi in inverno, oppure da un piano terra (stalla, cantina, deposito attrezzi) e dal primo piano al quale si accedeva con una scala esterna anche a due rampe, più i pianerottoli (ànnati).

Il piano di abitazione era in genere composto da una stanza principale multiuso (granaio, sala da pranzo, etc.) e da un cucinino «ccu cufuni» di pietra sul quale si poggiavano le pentole di terracotta o la padella di ferro, o dalla "tannura", cucina a legna murata in cui venivano inserite le pentole di rame.

L'approvvigionamento d'acqua avveniva a spalla con i cosiddetti «bummila e lanceddi», o con animali carichi di «cufina» (ceste a forma di campana ove si mettevano i contenitori).

Nella zona di Raffo le fontane più frequentate erano quelle di S. Marina, Addauro, le fontane di Masi e Salaci e quella di Cicuta.

Caratteristicamente queste case presentavano, ove possibile, le aperture rivolte verso sud per permettere una migliore illuminazione e un migliore riscaldamento.

Il frazionamento delle proprietà fondiarie dovuto alle concessioni enfiteutiche a partire dalla seconda metà del sec. XIX e la divisione delle terre dopo i patti agrari e le lotte contadine qui vissute attivamente, hanno sottolineato la tendenza, nella popolazione rurale della zona presa in esame, ad abbandonare i grossi comuni montani, per insediarsi nei pressi delle terre da coltivare, in aggregati edilizi e borgate che hanno poi caratterizzato il paesaggio dei rialzi montuosi tra i fiumi Imera e Salso.

Lungo le strade, le trazzere, i viottoli si incontrano, di tanto in tanto, tabernacoli rustici, spesso in pietra con immagini scolpite.

Molte di queste edicole votive sono, a volte, munite di grate, esse sono meta di pellegrinaggi e a volte vengono innalzate in segno di ringraziamento per grazie ricevute.

Sono anche questi simboli puntuali sul territorio, pietre miliari, dove si soffermavano e ancor oggi si soffermano i contadini quando si avviavano al lavoro e al ritorno da esso.

Anche le masserie presenti o di cui rimangono i resti testimoniano un'attività agricola e pastorale prevalentemente dedita al frumento e all'allevamento delle pecore.

Particolare importanza rivestono anche i Palmenti, locali adibiti alla spremitura delle uve e successive fasi della lavorazione del vino, essi si presentano in genere come due ampie vasche di diversa profondità collegate tra loro in cui si pigia l'uva e si raccoglie il mosto.

ALLEGATO *A* al capitolo III

Si riportano qui di seguito gli elenchi dei beni di interesse etnoantropologico forniti dalla sezione etno-antropologica di questa soprintendenza, per i quali detta sezione si è attivata a fine di effettuarne una verifica.

Le schede conoscitive relative ai singoli beni sono state redatte dalla cooperativa Agritour.

PALMENTI

1) Bene: Palmento.

Località: Fasanò.

Datazione: 1920.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: La struttura è in pietra a faccia vista, successivamente fu rivestito con malta cementizia, è costituito da una vasca (Pitatura) e dalla tina.

2) Bene: Palmento.

Località: Fasanò.

Datazione: 1950.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Il portone d'ingresso del Palmento, originariamente in legno, è stato sostituito con una saracinesca, le finestre sono invece rimaste allo stato originario, vi si trova una vasca rettangolare dove veniva pigiata l'uva, un'altra vasca più piccola serviva a raccogliere il mosto dove rimaneva 24 ore, prima di essere travasato nelle botti.

La vasca più ampia ha dimensioni 3,10 × 3,20×0,30 h., quella più piccola 2,83 × 1,90 × 1,25 h.

3) Bene: Palmento «Ramusa.

Località: Verdi, nel centro della borgata.

Datazione: 1930-36.

Proprietà: Privata.

Centri storici: Il Palmento si trova all'interno di un casolare. È formato da due vasche comunicanti tramite una canaletta e vi è anche un torchio.

4) Bene: Palmento.

Località: Raffo, contrada Macuni.

Datazione: 1876.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova all'interno di una casa rurale oggi in disuso.

5) Bene: Palmento.

Località: Cipampini, via Massimo D'Azeglio (all'interno della borgata).

Datazione: metà '800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: La struttura è in conci di pietra squadrata e malta aerea (calce, fu fatto costruire da Vittorio Sabatino.

6) Bene: Palmento.

Località: Cipampini, nel centro abitato.

Datazione: 1889.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: La struttura è in pietra intagliata ed è rivestita da calce e cemento. Fu fatta costruire dal signor Sabatino Biagio.

7) Bene: Palmento.

Località: Girarello, in aperta campagna.

Datazione: 1700-1800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: La piattaforma del palmento è in pietra, di forma circolare, di 1,20 m di diametro.

POZZI

1) Bene: Pozzo «Ragonese».

Località: Fasanò, in aperta campagna.

Datazione: 1940.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Il pozzo è in pietra a faccia vista, di forma circolare e a forma di ampolla, circondato da aste di ferro.

2) Bene: Pozzo

Località Fasanò, contrada Saccù, in aperta campagna.

Datazione: 1750 circa.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Il pozzo è realizzato in conci di pietra squadrata a secco, di forma circolare ricoperta da lastre di pietra in disuso.

3) Bene: Pozzo.

Località: Saccù, in aperta campagna.

Datazione: 1750.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Ha una forma circolare, è in disuso, ed è situato vicino ad una sorgente con accanto una pila per il bucato.

4) Bene: Pozzo.

Località: Saccù, via Montenero - via Canalotto.

Datazione: 1700.

Cenni stonci: È situato all'interno del centro abitato, presenta una struttura in pietra non squadrata, a forma cupoliforme, con apertura rettangolare.

5) Bene: Pozzo.

Località: Verdi.

Datazione: 1900.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova in aperta campagna, è di forma circolare, rivestito con malta cementizia.

6) Bene: Pozzo.

Località: Verdi.

Datazione: 1790.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova in aperta campagna, la parte incassata è costituita da pietre scolpite, la parte sottostante in pietre di tufo poste a forma circolare con una piccola apertura.

7) Bene: Pozzo.

Località: Verdi.

Datazione: 1790.

Cenni storici: Si trova in aperta campagna, «u stagnuni» è in pietra, nella parte frontale rettangolare c'è uno sportello in ferro ed accanto vi è uno scivo ricavato da una sola pietra, era la sorgente del bevaio che si trova nel centro della frazione. Anticamente dal pozzo si attingeva l'acqua che veniva versata nello scivo antistante per l'abbeveraggio degli animali.

8) Bene: Pozzo «Barmssa

Località: Bonicozzo.

Datazione: 1882.

Proprietà: Privata.

Centri storici: Si trova all'interno della villa baronale, è di forma circolare, costruito in pietre murate con malta cementizia, coperto con pietre meurate a forma di mezza cupola, apertura a forma rettangolare con a sinistra uno scivo a mezza luna ricavato in una sola pietra. Il pozzo apparteneva alla baronessa Sabatini, oggi è in disuso, ristrutturato e conservato come elemento caratteristico della villa.

9) Bene: Pozzo.

Località: San Giovanni.

Datazione: 1985.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova nel centro abitato di fronte l'unica chiesa, è realizzato in conci di pietra circolare, è situato all'esterno della villa ed è stato costruito per l'irrigazione delle piante. Ha un diametro di 1,10 X 2,10 di altezza.

10) Bene: Pozzo «A Funtana».

Località: Salinella.

Datazione: 1960.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova nel centro abitato, è di forma rettangolare con pietre grossolanamente squadrate legate con gesso, oggi in disuso.

11) Bene: Pozzo.

Località: Salinella.

Datazione: 1970.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Si trova nel centro abitato, è di forma circolare, con apertura rettangolare.

12) Bene: Pozzo.

Località: Serra di Lio.

Datazione: 1800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Si trova in aperta campagna, è in pietra con apertura rettangolare.

13) Bene: Pozzo.

Località: Cipampini.

Datazione: 1700.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Si trova nella parte bassa della borgata, ha forma quadrata con la parte superiore a forma di cono, in pietra regolare, dà l'acqua a due bevai vicini (uno privato, l'altro comunale), nelle vicinanze c'erano due fontane «Funtanazza» e «Pasqualiddi», la cui acqua è oggi inquinata.

14) Bene: Pozzo.

Localita: Sabatino, contrada Cassaloro.

Datazione: 1800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: In aperta campagna, in pietra a forma cilindrica, oggi in disuso.

15) Bene: Pozzo.

Località: Gioiotti.

Datazione: 1800.

Proprietà: privata.

Cenni storici: Nel centro abitato, in pietra squadrata, con sabbia e gesso, oggi in disuso.

16) Bene: Pozzo.

Località: Gioiotti.

Datazione: 1903.

Proprietà: privata.

Centri storici: Centro abitato, è in pietra squadrata, la parte superiore è aperta per favorire l'accumulo di acqua piovana, oggi in disuso.

17) Bene: Pozzo «Casini».

Località: Pianello contrada Cascini.

Datazione: 1920.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Il pozzo è sito in una sorgente naturale, ha forma irregolare, in pietra, in disuso, l'acqua veniva incanalata in una gibbia.

18) Bene: Pozzo «Casceni».

Località: Pianello contrada Cascini.

Datazione: 1970.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: In aperta campagna, in disuso, attualmente l'acqua del pozzo alimenta un bevaio sottostante.

19) Bene. Pozzo.

Località: Pellizzara.

Datazione: 1800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Nel centro abitato, oggi in disuso.

BEVAI

1) Bene: Bevaio.

Località: Fasanò.

Datazione: 1923.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: La forma definitiva è del 1981.

2) Bene: Bevaio di Paola.

Località: Fasanò contrada Pozzillo.

Datazione: Circa cento anni fa.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Presenta i cannoli in pietra scolpita in altorilievo, adoperato per l'irrigazione e uso potabile.

3) Bene: Bevaio.

Località: Fasanò, contrada Pozzillo.

Datazione: 1912.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: È costituito da uno scivo ed una vasca collegati con canaletta.

4) Bene: Bevaio.

Località: Fasanò, contrada Saccù.

Datazione: 1860.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Ha forma rettangolare, è ancora attivo.

5) Bene: Bevaio.

Località: Saccù.

Datazione: 1956.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Si trova a valle della borgata

6) Bene: Bevaio.

Località: Saccù.

Datazione: 1800 c.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Costituita da due vasche una quadrata ed una rettangolare.

7) Bene: Bevaio.

Località: Verdi.

Datazione: 1960.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Caratteristico per la forma costituita da tre scivi ricavati in pietra dove l'acqua fluisce tramite feritoie.

8) Bene: Bevaio.

Località: Verdi.

Datazione: 1960.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Adoperato per l'irrigazione e l'abbeveraggio, l'acqua proviene dalla contrada Vaccarizzo.

9) Bene: Bevaio.

Località: Borgo Verdi.

Datazione: 1955.

Proprietà: ESA.

Cenni storici: È realizzato in pietra con due vasche di altezza differenziata, più alta per le mucche, più bassa per gli ovini.

10) Bene: Bevaio.

Località: Verde, contrada Praino.

Datazione: 1921.

Proprietà: privata.

11) Bene: Bevaio Scifa.

Località: Verdi.

Datazione: oltre 100 anni

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Costituita da quattro vasche (scivi) rettangolari.

12) Bene: Bevaio.

Località: Borgo Pala.

Datazione: 1790.

Proprietà: Comunale.

13) Bene: Bevaio.

Località: Borgo Pala.

Datazione: 1960.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: In cemento con due vasche per l'abbeveraggio e l'irrigazione.

14) Bene: Bevaio.

Località: Salaci (vicino la chiesa).

Datazione: 1950.

Proprietà: Comunale.

15) Bene: Bevaio Cerami.

Località: Salaci (Quartiere Cerami).

Datazione: 1950.

Proprietà: Comunale.

16) Bene: Bevaio Chiano Salaci.

Località: Salaci.

Datazione: 1946.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Costruito nel periodo della riforma agraria, usato per l'abbeveraggio degli animali.

17) Bene: Fontana a timpa.

Località: Salaci

Datazione: metà '700.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Oggi in disuso, era usata per l'abbeveraggio degli animali e per usi domestici.

18) Bene: Bevaio Gennaro.

Località: Salaci.

Datazione: 1965.

Proprietà: Comunale.

19) Bene: Bevaio «Chiano Vruchi».

Località: Raffo.

Datazione: 1955.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: È costituito da uno scivo e da un bevaio.

20) Bene: Bevaio «Gran Signora».

Località: Raffo.

Datazione: 1977.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Costituito da una vasca rettangolare, racqua proviene dalla sorgente Vaccarizzo. Intorno al 1950/52 era situato accanto alla chiesa.

21) Bene: Bevaio Ciuli.

Località: Raffo.

Datazione: 1952.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Costituito da un bevaio e da uno scivo.

22) Bene: Bevaio Sgadari.
Località: Raffio, contrada Sgadari.
Datazione: 1700.
Proprietà: Privata.

23) Bene: Bevaio.
Località: Raffo contrada Macuni.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privata.
Cenni stonci: Costituito da un bevaio e da uno scivo.

24) Bene Bevaio «a Valle».
Località: Raffo.
Datazione: 1981.
Proprietà: Comunale.

25) Bene: Scivi «Vucca a buffa».
Località: Raffo, contrada Acquamara.
Datazione: Risalente a circa 300 anni fa.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Usata per l'abbeveraggio degli animali.

26) Bene: Bevaio.
Località: Raffo, contrada Casuzza.
Datazione: 1950.
Proprietà: Comunale.
Cenni stonci: Costituito da un bevaio e da uno scivo.

27) Bene: Bevaio «Vizzini».
Località: Raffo.
Datazione: 1953 ristrutturata nel 1987.
Proprietà: Comunale.

28) Bene: Scivo.
Località: Raffo, contrada Raffo, contrada Lucia.
Datazione: 1879.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In aperta campagna a forma semicircolare con pietra triangolare frontale, dove fuoriesce il cannolo per l'acqua.

29) Bene: Bevaio «o cannuolu».
Località: Raffo.
Datazione: Anni '50.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Situata più su del vecchio mulino della miniera vicino la fontana.

30) Bene: Bevaio.
Località: Raffo, contrada Lucia.
Datazione: 1878.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da due scivi.

31) Bene: Bevaio «Acqua mara».
Località: Raffo.
Datazione: 1945.
Cenni storici: Sito nel centro abitato.

32) Bene: Bevaio «Papassi».
Località: S. Giovanni, contrada Papassi.
Datazione: 1886.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Apparteneva alla marchesa Pottino.

33) Bene: Bevaio «U cuozzu».
Località: S: Giovanni.
Datazione: 1956.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Sito nel centro della borgata, è costituito da una vasca e da uno scivo.

34) Bene: Bevaio.
Località: Salinella.
Datazione: 1972.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da una vasca rettangolare e da uno scivo.

35) Bene: Scivo e Mulino.
Località: Giaia.
Datazione: Ha circa 100 anni.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: In pietra scolpita a forma circolare, usato per l'abbeveraggio dei cavalli.

36) Bene: Beaio.
Località: Cipampini.
Datazione: 1789 ricostruito nel 1971.
Proprietà: Comunale.

37) Bene: Bevaio «Gragano».
Località: Cipampini, contrada Gragano.
Datazione: 1760.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Il bevaio è interrato ed emerge solo il cannolo, presenta un buco nella pietra per legare gli animali.

38) Bene: Bevaio.
Località: Sabatini.
Datazione: 1930.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Ricavato da una sola pietra scolpita con un lato rotondeggiante.

39) Bene: Scivi.
Località Cipampini, contrada Don Bosco.
Datazione: 1789.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Si trova in aperta campagna, sono in numero di tre, scolpiti in un'unica pietra, collegate da canalette, il primo a forma circolare, gli altri due rettangolari, la fontana è sita nelle vicinanze delle grotte della contrada Don Bobo, usate come rifugio durante la guerra.

40) Bene: Bevaio «Funtanedda».
Località: Girarello.
Datazione: 1872.
Proprietà: Comunale.

41) Bene: Bevaio.
Località: Girarello.
Datazione: 1970.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Presenta una fronte triangolare e riquadro riportante la data di costruzione.

42) Bene: Bevaio.
Località: Girarello.
Datazione: 1935.
Proprietà: Comunale.

43) Bene: Bevaio.
Località: Pianello.
Datazione: 1973.
Proprietà: Privata.

44) Bene: Bevaio.
Località: Gioitti.
Datazione: 1940.
Proprietà: Comunale.

45) Bene: Bevaio.
Località: Pianello, contrada Cascini.
Datazione: 1980.
Proprietà: Privato.

46) Bene: Bevaio.
Località: Pianello.
Datazione: 1920.
Proprietà: comunale.
Ceni storici: realizzato in cemento su un preesistente bevaio usato dai primi abitanti della borgata Arsi.

47) Bene: Bevaio «Zà Annorfa».
Località: Pianello, contrada Casceni.
Datazione: 1930.
Proprietà: Privata.

48) Bene: Bevaio Gioiotti.
Località: Pianello, contrada Gioiotti.
Datazione: 1920.
Proprietà: comunale.

49) Bene: Bevaio.
Localita: Scarcini.
Datazione: 1934.
Proprietà: Comunale.

50) Bene: Bevaio «S. Marina».
Datazione: 1868.
Proprietà: Privato.
Cenni storici: Della baronessa Messineo, è costituito da due vasche di cui quella più piccola usata come lavatoio.

51) Bene: Bevaio.
Località: Pellizzara, quartiere Scelfo.
Datazione: 1954.
Proprietà: Comunale.
Cenni storici: Costituito da uno scivo a mezza luna ricavato da una sola pietra.

52) Bene: Bevaio.
Località: Pira.
Datazione: 1945.
Proprietà: comunale.
Cenni storici: Alimentato dalla sorgente Tre Fontane.

53) Bene: Bevaio «Pira».
Località: Pira
Datazione: inizio '900.
Cenni storici: Usato per le mandrie.

54) Bene: Bevaio.
Località: Fiumicello.
Datazione: 1911.
Proprietà: Privata.
Cenni Storici: Presenta una cornice ottagonale riportante 1 stemma e la data finemente scolpite, con cannoli decorati.

55) Bene: Bevaio.
Località: 5. Caterina, contrada Miranti.
Datazione: del 1884 ristrutturato nel 1952.
Proprietà: Comunale.

MULINI

1) Bene: Mulino.
Località: Saccù.
Datazione: Metà dell'800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: È sito a valle del centro abitato, lungo il corso del fiume, attualmente è in parte diroccato, caratteristico è l'arco dove era situato la ruota in legno, che azionava il mulino.

2) Bene: Mulino «Casuzza».
Località: Raffo.
Datazione: 1750.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: si trova in aperta campagna, è un rudere in pietra, destinato alla macinazione del grano.

3) Bene: Mulino.
Località: Raffo.
Datazione: 1° impianto del 1974 - 2° impianto del 1960.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Realizzato in legno, con meccanismi in ferro, destinato alla macinazione del grano.

AZIENDE AGRICOLE

1) Azienda agricola, con stalle e mangiatoie.
Località: Pianello, contrada Pianello basso.
Datazione: 1930.
Proprietà: privata.

2) Azienda agricola, per allevamento ovini.
Località: Pianello, contrada Stretti.
Datazione: 1960.
Proprietà: Privata.

3) Azienda agricola.
Località: Saccù sita nel centro abitato.
Datazione: 1985.
Proprietà: Privata.

BORGHI

1) Borgo Pala (alloggi per contadini).
Località: Borgo Pala in aperta campagna.
Datazione 1949.
Cenni storici: Alloggi in muratura costruiti e assegnati assieme alle terre nel periodo della riforma agraria.

2) Borgo Mativitti.
Località: Cipampini, contrada Mativitti.
Datazione: 1700 c.
Cenni storici: sito in aperta campagna, inizialmente abitato dalla famiglia Sabatino, poi molti abitanti del borgo si trasferirono a Bompietro.

3) Borgo Arsi.

Località: Pianello.

Datazione: 1800.

Cenni storici: Precedentemente a monte di esso esistevano due borghi piu piccoli: «Pauliddi» e «S. Michele», oggi inesistenti. Il borgo si chiamò Arsi a causa forse di un incendio, all'interno esistevano diversi cortili (balli) che servivano da ingresso a più famiglie.

CASE NOBILIARI

1) Bene: Casa Ragonese.

Località: Fasanò.

Datazione: Risalente a circa 100 anni fa.

Proprietà. Privata.

Cenni storici: È costruita in pietra, a tre piani, con tetto a falde, inferriate in ferro battuto del 1900/1910, era l'abitazione estiva degli Ragonesi.

2) Bene: Casa nobiliare della baronessa Sabatini Carolina.

Località: S. Giovanni.

Datazione: 1797.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Apparteneva alla baronessa Sabatini Carolina che la donò alla figlia sposatasi con il signor Cataliotti.

3) Bene: Casa nobiliare (Villa Messineo).

Località: S. Marina.

Datazione: primi del '900.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Costruita dal barone Pottino Ernesto.

4) Bene: Casa nobiliare «Villa Lucietta».

Località: Serradama.

Datazione: Primi dell'800.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Fatta costruire dal cav. Castrogiovanni dedicandola alla sorella Lucietta.

CASE RURALI

1) Bene: Casa rurale.

Località: Salici.

Datazione: 1800 circa.

Proprieta: Privata.

Cenni storici: Fatta costruire dalla famiglia Intrabartolo.

2) Bene: Casa rurale Macuni.

Località: Raffo.

Datazione: 1700.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: Fatta costruire dal medico signor Gennaro.

3) Bene: Casa rurale Sgadari.

Località: Raffo.

Datazione: 1700

Proprietà: Privata

Cenni storici: in origine costituita da abitazione, stalle, chiesa e palmento di cui esistono i ruderi.

EDICOLE VOTIVE

1) Bene: Edicola votiva.

Località: Fasanò.

Datazione: 1955.

Proprietà: comunale.

Cenni storici: Sita nel centro abitato, all'interno di una villetta, vi è posizionata la statua della Madonna di Fatima.

2) Bene: Edicola Maria SS. della Consolazione.

Località: Fasanò.

Datazione: 1959.

Proprietà: comunale.

Cenni storici: È sita all'interno del centro abitato, ha forma circolare su base di quattro colonne.

3) Bene: Edicola «San Giuseppe».

Località: Borgo Verdi.

Datazione: 1952.

Proprietà: privata.

Cenni storici: È sita all'interno del borgo, ha forma prismatica con tetto a falde.

4) Bene: Edicola Madonna di Fatima.

Località: Verdi.

Datazione: 1850.

Proprietà: comunale.

Cenni storici: Fu costruita perché la borgata è priva di chiese.

5) Bene: Edicola votiva.

Località: Verdi.

Datazione: 1954.

Proprietà: comunale.

Cenni storici: Ha la forma di parallelepipedo.

6) Bene: Edicola «S. Gemma Galgani».

Località: Raffo.

Proprietà: Privata.

Cenni storici: È situata nel centro abitato ed è posta in un muro.

7) Bene: Edicola «Madonna Immacolata».

Località: Raffo, contrada Acquamara.

Datazione: 1986.

Proprietà: Privata.

8) Bene: Edicola SS. Croce.

Località: Raffo.

Datazione: 1700.

Proprietà: Comunale.

9) Bene: Edicola SS. Sacramento.

Località: Raffo.

Datazione: 1959.

Proprietà: Comunale.

Cenni storici: Ha forma di parallelepipedo terminante a forma tronco conica, in pietra scolpita.

10) Bene: Edicola S.M. Carmelina.

Località: Raffo.

Datazione: 1970.

Proprietà: Comunale.

11) Bene: Edicola «Bedda Matiri».
Località: Raffo.
Datazione: fine 1700.
Proprietà: Comunale.

12) Bene: Edicola del Crocifisso.
Località: Raffo.
Datazione: 1979.
Proprietà: Privata.

13) Bene: Edicola S. Giuseppe.
Località: Raffo.
Datazione: 1960 rifatta nel 1990.
Proprietà: Privata.

14) Bene: Edicola Spirito Santo.
Località: Salinella.
Datazione: 1900.
Proprietà: Comunale.

15) Bene: Edicola «A Madonna».
Località: Salinella.
Datazione: 1950.
Proprietà: Privata.

16) Bene: Edicola San Giuseppe.
Località: Cipampini.
Datazione: 1870.
Proprietà: Comunale.

17) Bene: Edicola San Giuseppe.
Località: Cipampini, contrada Sabatini.
Datazione: 1975.
Proprietà: Privata.

18) Bene: Edicola «Sacra Famiglia».
Località: Cipampini.
Datazione: 1926.
Proprietà: Privata.

19) Bene: Edicola San Giuseppe (rudere).
Località: Girarello.
Datazione: 1800.
Proprietà: Comunale.

20) Bene: Edicola SS. Sacramento.
Località: Pianello, contrada Stretti.
Datazione: Primi '800.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: È in pietra scolpita ed è sita nel centro abitato.

21) Bene: Edicola Madonna della Lume.
Località: Stretti Pianello.
Datazione: 1880.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: Sita nel centro abitato.

22) Bene: Edicola Gesù Maria e Giuseppe.
Località: Pianello, contrada SS. Trinità.
Datazione: 1880.
Proprietà: Privata.
Cenni storici: sita nel centro abitato.

23) Bene: Edicola Madonna di Fatima.
Località: Mirandi.
Datazione: Recente.

CHIESE

1) Bene: Chiesa del Carmelo.
Località: Fasanò - Q.re Serra.
Datazione: 1981 su impianto primo '900.
Proprietà: Comunale.

2) Bene: Chiesa SS. Trinità.
Località: SS. Trinità.
Datazione: 1790.
Proprietà: Parrocchia SS. Trinità.

3) Bene: Chiesa M. SS. del Rosario di Tagliavia.
Località: Saccù.
Datazione: 1927.
Proprietà: Privata.

4) Bene: Chiesa Madonna della Scala.
Località: Salaci.
Datazione: Primo '800.
Proprietà: Parrocchia.

5) Bene: Chiesa Sacro Cuore di Gesù.
Località: Salaci.
Datazione: 1912.
Proprietà: Parrocchia.

6) Bene: Chiesa Madonna Addolorata.
Località: Raffo.
Datazione: Ristrutturata nel 1980.
Proprietà: Parrocchia.

7) Bene: Chiesa Madonna del Ponte.
Località: Raffo.
Datazione: 1950.
Proprietà: Comunale.

8) Bene: Chiesa S. Rita.
Località: S. Giovanni, in aperta campagna.
Datazione: 1948.
Proprietà: Privata.

9) Bene: Chiesa S. Giovanni.
Località: S. Giovanni.
Datazione: 1991.
Proprietà: Comunale.

10) Bene: Chiesa S. Giuseppe.
Località: Salinella.
Datazione: 1900.
Proprietà: Privata.

11) Bene: Chiesa S. Giuseppe.
Località: Cipampini.
Datazione: 1988.
Proprietà: Comunale.

12) Bene: Chiesa SS. della Catena.
Località: Pianello.
Datazione: 1850.
Proprietà: Parrocchia.

13) Bene: Chiesa Nascaredda.
Località: Madonnuzza, contrada Nascaredda.
Datazione: 1900.
Proprietà: Privata.

14) Bene: Chiesa Madonna delle Grazie.
Località: Bivio Madonnuzza.
Datazione: 1930.
Proprietà: Privata.

15) Bene: Chiesa SS. Addolorata.
Località: S. Caterina.
Datazione: 1964.
Proprietà: Comunale.

16) Bene: Monastero di Saccù (diroccato).
Località: Saccù.
Datazione: 1800.
Proprietà: Privato.

24) Bene: Sacramento.
Località: Bonicozzo.
Datazione: 1987.
Proprietà: Comunale.

25) Bene: Croce Bonicozzo.
Località: Bonicozzo.
Datazione: 1935.
Proprietà: Comunale.

Capitolo IV

SITI ARCHEOLOGICI

L'area delimitata nella proposta di vincolo e quella circostante è disseminata di siti archeologici che testimoniano la presenza dell'uomo, in questa zona, in epoche molto remote (tav. VII).

In particolare sono da menzionare, anche se alcuni siti sono al di fuori dalla nostra perimetrazione le seguenti località:

Castellana Sicula:

in contrada Zara-Zarotta (17), fuori dalla nostra perimetrazione, sono state rinvenute tombe a lastroni del II-I sec. a.C.;

in località Ponte Grande, al limite della perimetrazione, affiora invece, una colonna probabilmente del periodo romano (per questa zona si dovrebbe procedere a scavi più attenti);

in località Cozzo Re (15) ed in quella di Rotola Vecchia (19) si trovano insediamenti archeologici indiziati e in particolare nella località Rotolo Vecchia sono stati recuperati grossi pithoi (grandi; giare per la conservazione dell'olio);

in località Verde Muratore-Calcarelli (16), fuori dalla nostra perimetrazione è stato rinvenuto un insediamento romano con tracce di necropoli;

in località Cozzo Morto (18) sono state rinvenute tombe a lastroni del periodo romano tardoantico;

a Villa Padura sono stati rinvenuti pigiatoi scavati nella roccia, il tutto a dimostrazione che nella tarda antichità la zona era abitata.

Petralia Sottana:

in contrada Maimone Cozzo Celsi (1) è stato rinvenuto un insediamento indigeno ellenizzato e delle tombe a camera;

in localita Cipampini (2) è stato ritrovato un insediamento rupestre tardo antico alto-medievale;

in contrada San Filippo (3), molto prossimo a Bompietro, è stato ritrovato un insediamento preistorico;

al di fuori della perimetrazione proposta si trova anche la Grotta del Vecchiuzzo (20), di importante interesse preistorico, sita sul versante orientale della Rocca delle Balate, al centro di una vecchia cava di gesso, scoperta ed esplorata nel 1936.

Bompietro:

nella Balza di Areddula (9), già sottoposto a vincolo ai sensi della legge n. 1089/39, è stato rinvenuto un insediamento indigeno di età arcaica ellenizzato durante il secolo VI a.C., con reperti del IV secolo e ritrovamenti di età punica, e una necropoli ellenica, è stata rinvenuta ceramica corinzia;

nella contrada Re Giovanni è stato invece rinvenuto un insediamento preistorico e medievale;

in contrada Alburchia (21) è stato rinvenuto un centro abitato di età greco romana;

nell'area Sangallo o Gangallo.

Alimena:

Nel territorio di Alimena sono stati rinvenuti resti di precedenti urbanizzazioni di età arcaica (rinvenimenti corinzi), da rimarcare sono le presenze dei seguenti siti archeologici:

vicinale Balza (8) ove è stato rinvenuto un insediamento rurale di età arcaica-classica;

contrada Macco (7) in cui è stato messo in luce un insediamento età arcaico-classica;

contrada Destri (10) ove sono state ritrovate delle tombe a lastre ellenistiche;

case Vaccarizzo (11) ove sono state scoperte grotte e tombe e ipogei;

Serra Burgarito (5) con ritrovamenti dell'età del bronzo e del ferro;

cozzo Celsa (6) con ritrovamenti dell'età del bronzo e tombe a grotticella;

contrada Cannatello (12) con ritrovamenti dell'età del bronzo e dell'età classica (già vincolato);

mulino Garrasia (13) XVII - XVIII;

contrada Terravecchia (14).

Blufi:

contrada Marabuto (4) presunta zona archeologica.

(Omissis).

I componenti della commissione ultimato l'esame e la verifica delle predette relazioni e cartografie determinano all'unanimità di apporre il vincolo paesaggistico sul territorio dei comuni di Alimena, Blufi, Bompietro, Castellana Sicula, Petralia Sottana e Petralia Soprana ai sensi della legge n. 1497/39 secondo il perimetro indicato nelle succitate relazioni così come descritto nell'allegata cartografia.

La seduta viene dichiarata chiusa alle ore 18,30.

(Omissis).

98A6509

CIRCOLARI

CIRCOLARE 13 luglio 1998, n. 184/E.

Tributi dei comuni e delle province. Ravvedimento operoso. Art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998.

Ai comuni

Alle province

Alle direzioni regionali delle entrate

e, per conoscenza:

All'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI)

All'Unione delle province italiane (UPI)

L'art. 13 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, come sostituito dal decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, (applicabile anche in materia di tributi locali per effetto della norma di rinvio contenuta nell'art. 16 del decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997) consente di regolarizzare, mediante il ravvedimento, in particolare, le violazioni connesse alla dichiarazione e al pagamento dei tributi.

Il ravvedimento comporta delle riduzioni automatiche alle misure minime delle sanzioni applicabili, a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

L'art. 5 del decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate dell'11 giugno 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dello stesso giorno, stabilisce che il pagamento delle somme dovute a titolo di sanzioni pecuniarie, anche a seguito di ravvedimento operoso, afferenti i tributi dei comuni e delle province, con esclusione dell'INVIM, è eseguito secondo le stesse modalità ed utilizzando la medesima modulistica prevista per i singoli tributi cui si riferisce.

Ciò stante, nel richiamare le osservazioni di carattere generale sul ravvedimento operoso contenute nella circolare n. 180/E del 10 luglio, vengono qui di seguito trattate, per i tributi maggiormente significativi, alcune fattispecie che presentano un più diffuso ed immediato interesse, fornendo altresì istruzioni sulle modalità di effettuazione dei versamenti.

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI).

Si premette che nelle fattispecie trattate viene assunto il termine di scadenza normale per l'effettuazione del versamento, in autotassazione, dell'ICI dovuta per il corrente anno (30 giugno 1998, per l'acconto; 21 dicembre 1998, per il saldo, essendo il 20 domenica). Restano, ovviamente, salvi eventuali differimenti dei predetti termini concessi per situazioni particolari, quali le calamità naturali.

Viene, altresì, assunto il termine di scadenza, di maggior frequenza, per la presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione relativa all'ICI dovuta per l'anno di imposta 1997, che rimane fissato al 31 luglio 1998, per effetto del differimento disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 1998 (si ricorda che, ai sensi del quarto comma dell'art. 10 del decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, il termine di presentazione delle dichiarazioni ICI non è autonomo ma è legato a quello stabilito in materia di imposte sui redditi).

Restano, ovviamente, salvi (oltre ad eventuali, ulteriori differimenti concessi per situazioni particolari, quali le calamità naturali) i diversi termini previsti, per la presentazione della dichiarazione dei redditi, e quindi dell'ICI, per i contribuenti soggetti all'IRPEG con periodo di imposta coincidente o non con l'anno solare.

1ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a).

Pagamento dell'imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o denuncia di variazione, dovuta per l'anno 1998, in sede di autotassazione) nei trenta giorni decorrenti da quello di scadenza stabilito dalla legge (e, cioè, entro il 30 luglio dell'anno in corso, per l'acconto; entro il 20 gennaio 1999, essendo il 20 dicembre domenica, per il saldo).

Per perfezionare il ravvedimento, bisogna pagare, entro i predetti trenta giorni: l'imposta; gli interessi moratori sull'imposta calcolati al tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno; il 3,75 per cento, a titolo di sanzione, sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposto.

Il pagamento va effettuato mediante lo stesso modulo, con caratteri in colore rosso, che serve per versare l'ICI in autotassazione (approvato con decreto interministeriale del 12 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del successivo 20 maggio).

Si ricorda che il modulo è utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.

Esso va compilato, in tutte le sue parti, con la seguente avvertenza.

Nelle caselline dedicate alle voci «terreni agricoli»; «aree fabbricabili»; «abitazione principale»; «altri fabbricati» devono essere indicati gli importi corrispondenti alla sola imposta e, quindi, senza maggiorarli della sanzione ridotta e degli interessi. La somma che si va a versare deve, invece, comprendere, oltre all'imposta, la sanzione ridotta e gli interessi.

Valgano, in proposito, i seguenti esempi:

a) contribuente possessore della sola abitazione principale, la cui imposta dovuta in acconto è pari a L. 800.000; il pagamento viene effettuato il 15 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce «abitazione principale» deve essere scritto 800.000; l'importo che si va a versare, previo arrotondamento, deve essere di 832.000 lire (tale importo è dato da 800.000 più 1.644 di interessi su 800.000 più 30.000, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 800.000);

b) contribuente possessore, nello stesso comune, della abitazione principale e di altri fabbricati; l'imposta dovuta in acconto per l'abitazione principale è di L. 1.000.000; l'imposta dovuta in acconto per gli altri fabbricati è di L. 3.500.000; il pagamento viene effettuato il 30 luglio 1998. Nelle caselline dedicate alla voce «abitazione principale» deve essere scritto 1.000.000; nelle caselline dedicate alla voce «altri fabbricati» deve essere scritto 3.500.000; l'importo che si va a versare, previo arrotondamento, deve essere di 4.687.000 lire (tale importo è dato da 1.000.000 più 3.500.000 più 18.495 di interessi su 4.500.000 più 168.750, a titolo di sanzione del 3,75 per cento di 4.500.000).

2ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b).

Pagamento dell'imposta (liquidabile sulla base della dichiarazione o denuncia di variazione, dovuta per l'anno 1997, in sede di autotassazione) entro il 31 luglio 1998 (termine, come premesso, di maggiore frequenza per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta 1997).

Si chiarisce che bisogna assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non l'altro di « un anno dall'omissione o dall'errore» in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione ed accertamento, nonché il regime dell'autotassazione in materia di ICI sono disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte erariali sui redditi.

Per perfezionare il ravvedimento bisogna, entro il predetto termine del 31 luglio 1998, pagare: l'imposta dovuta per l'intero anno 1997, che non sia già stata corrisposta; gli interessi moratori sull'imposta al tasso legale (attualmente del 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato in autotassazione fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 3,33 per cento, a titolo di sanzione, calcolato sull'ammontare dell'imposta tardivamente versato rispetto, ovviamente, al termine di scadenza per il pagamento dell'acconto e/o saldo dell'ICI dovuta per il 1997. Si chiarisce che la sanzione ridotta viene a risultare, nella fattispecie, pari al 3,33 per cento (ovverosia ad 1/6 del 20%) in quanto trattasi di infrazione che all'epoca in cui è stata commessa (durante l'anno 1997) veniva sanzionata nella minore misura, rispetto a quella applicabile alle infrazioni successive al 31 marzo 1998, del 20 per cento.

Il pagamento va effettuato con le stesse modalità illustrate nella «1ª fattispecie» ed utilizzando il bollettino, con caratteri in colore rosso, ivi indicato, specificandovi, quale anno di imposta, il 1997 e barrando entrambe le caselline «acconto» e «saldo».

3ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera b).

Presentazione di una dichiarazione rettificativa di precedente dichiarazione, determinante un maggior debito di imposta, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno di imposta successivo a quello per il quale si intende procedere alla rettifica (e, cioè, entro il 31 luglio 1998, per ricondurre a fedeltà o minore infedeltà la dichiarazione presentata nel 1997 per l'anno di imposta 1996, oppure, stante il particolare sistema dichiarativo ICI, quella presentata in anni antecedenti al 1997 e che, in assenza di successive denuncie, si deve assumere come ripetentesi, nella sua infedeltà, anche allo scadere del termine di presentazione della dichiarazione relativa al predetto anno di imposta 1996).

Si rammenta che si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, quale quello di maggior frequenza, come detto in premessa.

La riconduzione a fedeltà o minore infedeltà, attraverso il ravvedimento operoso, esplica la sua efficacia limitatamente al secondo anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione refficativa, per cui, per gli anni di imposta pregressi le sanzioni per infedele dichiarazione si rendono applicabili nella loro interezza.

Per perfezionare il ravvedimento bisogna:

a) pagare, entro il predetto termine: l'imposta che risulta ancora dovuta per l'anno 1996 sulla base della dichiarazione rettificativa; gli interessi moratori sull'imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; l'8,33 per cento, a titolo di sanzione, calcolato sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione rettificativa e quella versata tempestivamente, in sede di autotassazione, alle prescritte scadenze per l'anno 1996;

b) presentare, entro il predetto termine, al comune competente la dichiarazione rettificativa per l'anno di imposta 1996, redatta su modello conforme a quello approvato per tale anno, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle «annotazioni» la seguente frase «Ravvedimento operoso per rettifica di dichiarazione» e specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente, l'imposta, gli interessi, la sanzione.

Anche in questa occasione, per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in colore rosso, di cui si è detto in precedenza. Va compilata esclusivamente la parte relativa: all'importo complessivamente versato; al numero di conto corrente postale ed all'indicazione del competente concessionario della riscossione; alle generalità e codice fiscale del contribuente; al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

Il modulo è utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.

4ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c).

Presentazione della dichiarazione o denuncia di variazione, che si ha l'obbligo di presentare, entro trenta giorni decorrenti dal giorno di scadenza stabilito dalla legge (e, cioè, per l'anno di imposta 1997, entro il 31 agosto 1998, essendo il trenta domenica).

Si ricorda che, come detto in premessa, si esemplifica il termine del 31 luglio 1998, come quello di maggiore frequenza.

Stante il sistema dichiarativo ICI, la riconduzione a tempestività della dichiarazione o denuncia di variazione, attraverso il tipo di ravvedimento operoso in commento, esplica la sua efficacia limitatamente all'anno di imposta antecedente a quello nel quale viene presentata la dichiarazione, per cui, qualora essa si riferisca anche ad altri anni di imposta pregressi, su questi ultimi non ha effetto il ravvedimento di cui trattasi.

Per perfezionare il ravvedimento bisogna:

a) pagare, entro i predetti trenta giorni: l'imposta che risulta ancora dovuta per l'anno 1997 sulla base della dichiarazione tardivamente prodotta; gli interessi moratori sull'imposta, al tasso legale (attualmente, 5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, computati dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato fino a quello in cui risulta effettivamente eseguito; il 12 e mezzo per cento, a titolo di sanzione, calcolato sulla differenza di imposta tra quella risultante sulla base della dichiarazione tardivamente presentata e quella versata, tempestivamente, in sede di autotassazione, alle prescritte scadenze per l'anno 1997, con un minimo di 12.500 lire.

b) presentare, nei predetti trenta giorni, al comune competente la dichiarazione o denuncia di variazione per l'anno di imposta 1997, con allegata fotocopia della ricevuta di versamento, scrivendo nelle «annotazioni» la seguente frase «Ravvedimento operoso per tardiva presentazione di dichiarazione» e specificandovi le parti, della somma complessivamente versata, riguardanti, rispettivamente, l'imposta, gli interessi, la sanzione.

Per eseguire il pagamento va utilizzato il modulo, con caratteri in colore rosso, di cui si è detto in precedenza. Va compilata esclusivamente la parte relativa: all'importo complessivamente versato; al numero di conto corrente postale ed alla indicazione del competente concessionario della riscossione; alle generalità e codice fiscale del contribuente; al comune di ubicazione degli immobili. La restante parte del bollettino va lasciata in bianco.

Il modulo è utilizzabile sia presso gli uffici postali che presso gli sportelli del competente concessionario della riscossione.

IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI.

Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità deve essere eseguito prima dell'effettuazione della pubblicità, poiché l'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, prevede che l'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione che deve anch'essa essere presentata prima di iniziare la pubblicità, come dispone l'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo.

Per quanto attiene invece alla pubblicità che si svolge per un periodo superiore all'anno, l'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993, stabilisce che la dichiarazione della pubblicità, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché il pagamento dell'imposta avvenga entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento.

Il paganto del diritto sulle pubbliche affissioni, a norma dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo n. 507, deve essere invece effettuato contestualmente alla richiesta del servizio.

È opportuno ricordare che per il 1998 i termini aventi scadenza il 31 gennaio, a norma dell'art. 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono stati prorogati al 31 marzo 1998.

Alla luce delle specifiche disposizioni dettate per gli adempimenti attinenti i tributi in esame, le norme previste dall'art. 13 del decreto legislativo n. 472/1997 concernenti il ravvedimento, potranno essere applicate, a seconda dei casi di specie, con le modalità di seguito indicate.

1) *Ipotesi di mancato versamento dell'imposta annuale (art. 13, comma 1, lettera a).*

Nel caso in cui il contribuente non abbia eseguito il pagamento dell'imposta entro il normale termine di scadenza fissato per la pubblicità che si protrae per un periodo superiore all'anno, può usufruire delle particolari disposizioni dettate dall'art. 13, comma 1, lettera *a)* del citato decreto legislativo n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi effettua il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori sull'importo dovuto a titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioè ad 1/8 del minimo, fissato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al 30%) sull'ammontare dell'imposta non corrisposta.

Nella fattispecie in esame deve ricomprendersi anche il caso in cui il mancato versamento attenga ad una singola rata dell'importo dovuto a titolo di imposta.

Si precisa che poiché per l'annualità in corso il normale termine per l'adempimento è slittato al 31 marzo 1998, il contribuente avrebbe dovuto eseguire il versamento con le modalità innanzi evidenziate, entro il 30 aprile 1998.

Resta ferma, ovviamente, la possibilità di avvalersi del ravvedimento di cui alla lettera *b)* del precitato art. 13, entro il 31 marzo 1999, con applicazione della maggiore sanzione di un sesto del minimo.

2) *Ipotesi di mancato versamento dell'imposta dovuta per un periodo inferiore all'anno (art. 13, comma 1, lettera a).*

Nel caso in esame se il contribuente, prima di iniziare la pubblicità, non ha eseguito il pagamento dell'imposta, potrà usufruire del trattamento premiale riconosciuto dall'art. 13, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 472 del 1997, se, nei trenta giorni successivi, effettua il versamento dell'imposta dovuta, degli interessi moratori sull'importo dovuto a titolo di imposta, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, e la sanzione del 3,75% (pari cioè

ad 1/8 del minimo fissato dall'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997, al 30%) sull'ammontare dell'imposta tardivamente corrisposta.

3) *Ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pamento del tributo (art. 13, comma 1, lettera b).*

Come è stato innanzi illustrato la dichiarazione relativa all'imposta in esame deve essere presentata prima di iniziare la pubblicità, a norma dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 507, del 1993, mentre per quanto attiene alla pubblicità che si protrae per un periodo superiore all'anno, si deve rammentare che la dichiarazione deve essere presentata soltanto per il primo anno, giacché, se il pagamento dell'imposta viene eseguito entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, ha effetto anche per gli anni successivi. Di conseguenza, poiché in tale ipotesi non è prevista una dichiarazione periodica, il contribuente potrà godere della riduzione ad 1/6 della sanzione, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dal loro compimento.

È opportuno precisare che tale ultima disposizione si applica anche nel caso in cui l'errore o l'omissione siano riferibili ad una dichiarazione di variazione della pubblicità annuale che sia stata nel frattempo presentata e con la quale siano state evidenziate modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, poiché detta dichiarazione deve considerarsi sostitutiva di quella iniziale. In questa ipotesi il termine di un anno decorre dalla data di presentazione della dichiarazione di variazione.

Per perfezionare il ravvedimento occorrerà dunque che, entro i termini stabiliti dalla norma in commento, il contribuente esegua il pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull'importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, ed, infine, di 1/6 della sanzione minima.

4) *Ipotesi di omessa dichiarazione (art. 13, comma 1, lettera c).*

Nel caso in cui la dichiarazione relativa all'imposta sulla pubblicità venga presentata con un ritardo non superiore a trenta giorni rispetto al momento in cui ha avuto inizio la pubblicità, il contribuente potrà beneficiare della sanzione ridotta al 1/8 del minimo previsto per tale violazione.

Anche in questo caso il contribuente dovrà eseguire il pagamento dell'imposta eventualmente dovuta, degli interessi moratori sull'importo della stessa, calcolati al tasso legale del 5% annuo con maturazione giorno per giorno, ed, infine, di 1/8 della sanzione minima (la sanzione ridotta non può, comunque, essere inferiore a 12.500 lire).

5) *Ipotesi di errori od omissioni, non incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo (art. 13, comma 4).*

A norma dell'art. 13, comma 4, ove la regolarizzazione di eventuali errori od omissioni che non ostacolino l'accertamento e che non incidano sulla determinazione del tributo, avvenga entro tre mesi dall'omissione o dall'errore, non sarà applicabile alcuna sanzione.

Modalità di pagamento.

In tutti i casi innanzi esaminati il pagamento dell'imposta sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, dei relativi interessi e delle sanzioni va eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente postale, con caratteri in colore blu, approvato con il decreto interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del successivo 20 agosto).

TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE (TOSAP).

Per quanto concerne la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II, art. 38 e seguenti del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, va innanzitutto fatto presente che essa, ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sarà abolita con decorrenza dal 1° gennaio 1999.

Ciò posto, ai fini delle disposizioni di cui all'art. 13 in commento, si ritiene opportuno premettere le seguenti considerazioni.

a) *Occupazioni permanenti.*

L'art. 50, ai commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 507/1993 prevede l'obbligo della presentazione della denuncia nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione (per nuove occupazioni) o da quella del provvedimento di variazione della concessione precedentemente rilasciata, nell'ipotesi di modifica della consistenza delle occupazioni già in corso. In ogni caso — stabilisce lo stesso articolo — il predetto termine per la presentazione della denuncia non può andare oltre il 31 dicembre dell'anno di riferimento del provvedimento amministrativo.

Gli stessi commi dell'art. 50, stabiliscono, rispettivamente, che il versamento del tributo deve essere effettuato, in caso di nuova concessione o di variazione della concessione, nel medesimo termine di presentazione della denuncia, mentre, in mancanza di variazioni, per le occupazioni che si protraggono oltre l'anno, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio.

Per le occupazioni di cui all'art. 46 del decreto legislativo n. 507/1993, concernenti le aziende erogatrici di pubblici servizi, il comma 3 dell'art. 50 sopra citato, stabilisce che, fermo restando, a regime, l'obbligo del versamento entro il mese di gennaio di ogni anno, per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il relativo versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo alla variazione.

b) *Occupazioni temporanee.*

Per le occupazioni temporanee, a mente del comma 5 del più volte richiamato art. 50, l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento della tassa, da effettuarsi con la compilazione di apposito modulo di conto corrente postale.

Quanto sopra premesso, si evidenziano, qui di seguito, alcune ipotesi di ravvedimento.

1. Per l'ipotesi di mancato versamento del tributo in questione alle scadenze previste dalle norme vigenti in materia, comprendendosi nella fattispecie anche il mancato versamento di una singola rata dello stesso, la sanzione prevista dalla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 13, per ricondurre a tempestivita l'adempimento, è pari ad 1/8 del minimo stabilito in via generale dall'art. 13, del decreto legislativo n. 471/1997 (1/8 del 30% = 3,75 per cento), sempreché il pagamento risulti effettuato nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza.

La disposizione agevolativa di cui sopra, con riferimento alle occupazioni permanenti in corso nell'anno 1998 (unica annualità peraltro da prendere in considerazione per il tributo in questione, attesa, come innanzi precisato, la sua abolizione a decorrere dal 1999) si rende applicabile solo in caso di inadempimento relativo a concessioni nuove o a variazioni delle concessioni in corso rilasciate nell'anno 1998 nonché nell'ipotesi di inadempimento connesso al pagamento rateizzato del tributo medesimo per il periodo di sua sopravvivenza fino al 31 dicembre 1998. Si applica, altresì, nell'ipotesi di mancato pagamento della tassa o di una sua rata per le occupazioni di cui all'art. 46, del decreto legislativo n. 507/1993.

In proposito, è opportuno richiamare la norma di differimento del termine di pagamento al 31 marzo 1998 recata dall'art. 49, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Per le occupazioni temporanee, la disposizione agevolativa di cui sopra opera per tutte le occupazioni iniziate nel 1998. Ciò per effetto del differimento di cui sopra.

2. Per l'ipotesi di errori od omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, il comma 1, lettera *b)*, dell'art. 13 consente di ridurre ad 1/6 del minimo la sanzione prevista per la violazione, sempreché la regolarizzazione dei predetti errori od omissioni avvenga entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione medesima ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Ciò significa che, per le occupazioni permanenti (non soggette a dichiarazione periodica) la possibilita di presentare denuncia rettificativa della precedente, alla quale è subordinato il beneficio in parola opera, oltre che per le occupazioni iniziate nel 1998, anche per quelle iniziate nel 1997, sempreché non sia scaduto il predetto termine di un anno.

Il beneficio in parola si applica, altresì, alle occupazioni permanenti laddove il versamento della tassa sia effettuato o integrato entro un anno dalla data di scadenza.

Per le occupazioni temporanee, per le quali, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni; l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e con la compilazione dell'apposito modulo di versamento, la disposizione in argomento non sembra di pratica attuazione, pur essendo teoricamente possibile un intervento a rettifica della denuncia versamento.

3. Per l'ipotesi di omessa dichiarazione, la lettera *c)* dell'art. 13 in esame consente la possibilità di ricondurre a tempestività il predetto adempimento, con la sanzione ridotta ad 1/8 del minimo previsto per tale violazione (1/8 del 100% = 12,50, con un minimo di lire 12.500), sempreché la dichiarazione venga prodotta con ritardo non superiore a trenta giorni.

La disposizione, che, come già innanzi precisato, opera solo per l'anno 1998, è applicabile esclusivamente alle nuove occupazioni o a variazioni di precedenti occupazioni che saranno concesse fino al 31 dicembre 1998. Per esse, dunque, la possibilità di ricondurre a tempestività la denuncia omessa alla data di riferimento, di cui al menzionato art. 50, comma 1, del decreto legislativo n. 507/1993, è consentita non oltre il sessantesimo giorno dalla data di rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee, per le quali, è opportuno ripeterlo, l'obbligo della denuncia è assolto con il versamento effettuato con l'apposito modulo, la predetta disposizione agevolativa opera come segue:

a) per i versamenti da effettuarsi nell'anno 1998 entro il termine di scadenza dell'occupazione, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del decreto legislativo n. 507/1993, il ritardo nell'adempimento non oltre i trenta giorni, comporta la riduzione della sanzione per omessa denuncia ad 1/8 del minimo (la sanzione per omesso versamento è assorbita da quella per l'omessa dichiarazione);

b) per i versamenti da effettuarsi ai sensi dell'art. 45, comma 8, del decreto legislativo n. 507/1993, il mancato adempimento anticipato dell'obbligazione (o della prima rata) alla data di riferimento comporta la perdita del beneficio derivante dalla convenzione sottoscritta con l'ente impositore (fino al 50 per cento di riduzione della tassa dovuta) e il conseguente differimento del termine per l'adempimento medesimo alla sua naturale scadenza, che è quella della conclusione dell'occupazione. Solo con riferimento a tale naturale scadenza dell'occupazione è utilizzabile la disposizione di cui alla lettera *c)* dell'art. 13 in esame con le medesime considerazioni innanzi espresse.

Modalità di pagamento.

In tutti i casi innanzi esaminati il versamento della sanzione ridotta deve essere effettuato contestualmente alla regolarizzazione del pagamento della TOSAP, con la liquidazione dei relativi interessi calcolati, giorno per giorno, al tasso legale, a far tempo dalla data della commessa violazione.

Il pagamento di quanto dovuto va eseguito utilizzando il bollettino di conto corrente, con caratteri in colore arancione, di cui al decreto interministeriale del 5 agosto 1994 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del successivo 20 agosto), ovvero, nei caso di occupazioni permanenti, anche con versamento diretto alla tesoreria dell'ente locale.

Va, infine, fatto presente che il comma 4 del più volte ripetuto art. 13 consente, per le denunce TOSAP rese nel 1998, la regolarizzazione, senza l'applicazione di alcuna sanzione, di eventuali errori od omissioni che non ostacolino l'accertamento e che non incidano sulla determinazione del tributo, sempreché la regolarizzazione medesima avvenga entro tre mesi dall' omissione o dall'errore.

TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI (TARSU)

Si premette che la presentazione della denuncia di inizio occupazione o detenzione e denuncia di variazione delle condizioni di tassabilità, di cui all'art. 70, del decreto legislativo n. 507/1993, costituisce l'unico obbligo a carico del contribuente, che può pagare il tributo e le sanzioni soltanto sulla base dell'iscrizione a ruolo. Per la sola tassa giornaliera disciplinata dall'art. 77, del medesimo decreto legislativo n. 507/1993, il pagamento in autoliquidazione o versamento diretto rappresenta, invece, anche assolvimento dell'obbligo di denuncia.

Il citato art. 70 prescrive che i soggetti che occupano o detengono locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, sono tenuti a presentare al comune, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili che, in mancanza di variazione delle condizioni di tassabilità, ha effetto anche per le annualità successive; in caso contrario, l'utente è tenuto a dichiarare, nel medesimo termine e con le identiche forme e modalità, ogni variazione relativa agli immobili occupati o detenuti, che comporti un maggior ammontare della tassa o che «comunque influisca sull'applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati da indicare nella denuncia».

Per quanto concerne gli elementi non incidenti sulla determinazione del tributo, l'art. 70 in parola richiede che la denuncia, originaria o di variazione, contenga l'indicazione del codice fiscale, degli elementi identificativi delle persone fisiche componenti del nucleo familiare o della convivenza, dei loro rappresentanti legali e della relativa residenza, della denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'ente, associazione, organizzazione o società, della loro sede legale o effettiva, nonché dei relativi rappresentanti o amministratori.

Quanto sopra premesso, si evidenzia, qui di seguito, alcune fattispecie di ravvedimento.

1ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera c).

La sanzione per omessa denuncia (di inizio occupazione o di variazione delle condizioni di tassabilità) viene ridotta ad un ottavo del minimo, qualora il contribuente provveda a presentare la denuncia medesima con ritardo non superiore a trenta giorni decorrenti dal già indicato termine del 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o al verificarsi della variazione.

Va precisato, tuttavia, che la tipologia di ravvedimento in questione non si rende applicabile alle infrazioni di omessa denuncia commesse al 20 gennaio 1998, essendo già decorso, al 1° aprile 1998, il termine di trenta giorni prescritto dalla legge al fine di rendere possibile la riduzione della sanzione.

È possibile tuttavia applicare alle denunce tardivamente prodotte dopo il 1° aprile 1998 la minore riduzione per ravvedimento operoso prevista dalla lettera *b)* dell'art. 13 qualora l'adempimento formale ed il pagamento siano operati entro l'anno dalla commissione dell'infrazione (cioè entro il 20 gennaio 1999), non trattandosi nel caso di infrazione periodica ma solo di eventuale infrazione continuata, in quanto l'obbligo di denuncia è soltanto iniziale con effetti per le annualità successive.

2ª Fattispecie (art. 13, comma 1, lettera a).

La riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data di scadenza, dovrebbe trovare applicazione per le sole violazioni commesse in materia di tassa giornaliera contemplata dal menzionato art. 77, del decreto legislativo n. 507/1993. Infatti, l'omesso pagamento della tassa rifiuti annuale, essendo quest'ultimo un tributo iscritto a ruolo in via ordinaria, non rientra nel sistema sanzionatorio per espressa esclusione dell'art. 13, comma 2, del decreto legislativo n. 471/1997

Tuttavia, tenuto conto che con il pagamento della tassa giornaliera effettuato per autoliquidazione o versamento diretto all'atto dell'occupazione (art. 77, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1993) si intende assolto anche l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo riduzione della sanzione ad un ottavo del minimo è possibile allorché la regolarizzazione avvenga entro trenta giorni dall'inizio dell'occupazione ai sensi dell'art. 13, lettera *c)*, per assorbimento dell'infrazione per mancato pagamento (art. 13, lettera *a*) nella sanzione di omessa denuncia (che, in applicazione dell'art 3, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997, è pari al 50%, se la violazione è stata commessa entro il 31 marzo 1998, ovvero varia tra il cento ed il duecento per cento del tributo dovuto e, comunque, non può essere inferiore a lire centomila, qualora si tratti di violazione commessa a decorrere dal 1° aprile 1998).

Trattandosi di infrazione che può essere compresa anche nella tipologia di ravvedimento di cui al punto 3 (art. 13, lettera *b*) l'infrazione in esame può essere definita anche con un sesto del minimo entro il termine di un anno, atteso il chiaro carattere di non periodicità.

Si fa presente in proposito che, per il perfezionamento del ravvedimento, è necessario pagare «contestualmente», cioè entro l'indicato termine di trenta giorni o di un anno dalla commissione della violazione, oltre alla sanzione ridotta, la tassa giornaliera, gli interessi moratori sul tributo calcolati al tasso legale (5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno.

3ª Fattispecie (art 13, comma 1 lettera b).

Riguardo alla fattispecie in trattazione, va precisato che la riduzione ad sesto del minimo trova applicazione, nell'ambito delle violazioni commesse in materia di tassa rifiuti, con la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, entro un anno dalla violazione, stante la indicata non periodicità della viola-

zione. Passando alle ipotesi concrete cui è applicabile il ravvedimento sub lettera *b)* dell'art. 13 in questione, si fa presente che esso assume caratteristiche diverse a seconda che si tratti di tassa rifiuti annuale ovvero giornaliera.

Per ciò che concerne la tassa annuale, la riduzione ad un sesto del minimo può riguardare i seguenti casi:

1) denuncia infedele (prodotta indicando un imponibile inferiore a quello effettivo), cui, per effetto del nuovo testo dell'art. 76, del decreto legislativo n. 507/1993, è stata assimilata la denuncia incompleta (dichiarazione di taluno soltanto degli immobili occupati);

2) mancata o erronea indicazione degli elementi formali richiesti dall'art. 70, comma 3, del decreto legislativo n. 507/1993;

3) mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, dell'elenco degli occupanti i locali ed aree del condominio, della multiproprietà o del centro commerciale integrato, eventualmente richiesto all'amministratore del condominio o al responsabile del versamento, a norma dell'art. 73, comma 3-*bis*, del decreto legislativo n. 507/1993;

4) mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o loro mancata o incompleta o infedele compilazione.

La rettifica della denuncia infedele e la regolarizzazione degli errori od omissioni indicati sub precedenti numeri 2, 3 e 4, qualora effettuate entro un anno dalla commissione della violazione, determinano la riduzione della rispettiva sanzione ad un sesto del minimo.

Le violazioni di infedele denuncia e le citate violazioni di ordine formale commesse al 20 gennaio 1998 possono pertanto essere regolarizzate entro il 20 gennaio 1999 e costituiscono presupposto per la riduzione della rispettiva sanzione nella misura sopra indicata.

Occorre comunque tener presente la disposizione di natura esimente recata dal comma 4, dell'art. 13, in esame per il caso di ravvedimento relativo ad errori od omissioni formali non incidenti su attività di accertamento in corso o sulla determinazione e sul pagamento del tributo (ad es., mancata od erronea indicazione del codice fiscale. In tali circostanze, il ravvedimento effettuato entro tre mesi dall'omissione o dall'errore esclude l'applicazione della sanzione. Anche in tal caso va tuttavia rilevato che siffatte violazioni, qualora non sanate entro i tre mesi, possono rientrare nell'ambito di applicazione della lettera *b)* dell'art. 13.

Circa la tassa giornaliera, si pone in rilievo che la fattispecie di ravvedimento prevista dal comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 472/1997 può concretarsi, particolarmente, con riferimento del tributo in misura inferiore a quella dovuta.

Al riguardo si precisa che, stante la disposizione dell'art. 77, comma 4, del decreto legislativo n. 507/1993, secondo cui l'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo viene assolto a seguito del pagamento del tributo, il versamento di un importo inferiore a quello dovuto a titolo di tassa giornaliera dà luogo all'applicazione della sola sanzione di infedele denuncia, riducibile ad un sesto del minimo in presenza di versamento dell'eccedenza effettuato entro un anno dall'omissione o dall'errore.

Modalità di pagamento.

Riguardo alle modalità di pagamento della sanzione ridotta, oltre che della tassa smaltimento, se dovuta, e dei relativi interessi, si fa presente che, stante il sistema di riscossione tramite ruolo ordinario, non si rende applicabile la procedura del versamento contestuale alla regolarizzazione; procedura che si applica, invece, al ravvedimento concernente le infrazioni commesse in materia di tassa giornaliera.

Pertanto, per la tassa annuale, si ritiene che sia applicabile, in via estensiva, disposizione prevista dal comma 3, del ripetuto art. 13, che, con riferimento ai tributi non liquidabili direttamente dal contribuente, stabilisce che il ravvedimento si perfeziona con l'esecuzione dei pagamenti nel termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione, cui può essere agevolmente equiparata, per l'indentita del criterio adottato nel decreto correttivo, la notifica della cartella di pagamento a seguito della necessaria iscrizione a ruolo.

Secondo la procedura indicata, l'interessato, entro il termine di trenta giorni dalla omessa presentazione della denuncia ovvero di un anno dalla commissione di tale infrazione o dalla presentazione della denuncia infedele o incompleta, deve procedere alla rimozione dell' inadempimento, provvedendo, rispettivamente, alla presentazione della denuncia ed all'integrazione della denuncia infedele o incompleta.

Successivamente il comune provvederà all'iscrizione in apposito ruolo del tributo o del maggior tributo (nel rispetto dei vigenti termini prescritti dall'art. 72, del decreto legislativo n. 507/1993, nonché degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, maturati fino al giorno in cui è stato rimosso l'inadempimento, e della sanzione ridotta. Il ruolo così formato ed emesso sarà quindi notificato, tramite il concessionario della riscossione, al soggetto passivo, che potrà perfezionare il ravvedimento con il pagamento, in unica soluzione, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notifica della cartella medesima. Trascorso inutilmente tale termine si determina l'inefficacia della regolarizzazione e l'applicabilità della sanzione nell'intera misura.

La publicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana tiene luogo anche della distribuzione agli organi in indirizzo e della diffusione ai soggetti interessati.

Il direttore generale
del Dipartimento delle entrate
ROMANO

98A6522

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Revoca di trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 9 luglio 1998:

è revocato il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, nella parte che dispone il trasferimento del notaio De Magistris Carlo Mario alla sede di Cagliari;

è revocato il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998, nella parte che dispone il trasferimento del notaio Grilletti Consiglia Anna alla sede di Cagliari.

98A6523

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 21 luglio 1998

Dollaro USA	1762,98
ECU	1947,39
Marco tedesco	986,28
Franco francese	294,18
Lira sterlina	2905,04
Fiorino olandese	874,88
Franco belga	47,824
Peseta spagnola	11,621
Corona danese	258,81
Lira irlandese	2478,57
Dracma greca	5,943
Escudo portoghese	9,642
Dollaro canadese	1181,46
Yen giapponese	12,618
Franco svizzero	1166,76
Scellino austriaco	140,17
Corona norvegese	233,14
Corona svedese	221,66
Marco finlandese	324,48
Dollaro australiano	1107,15

98A6617

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Levopraid»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 364 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: LEVOPRAID, gocce OS 20 ml - A.I.C. n. 026009035.

Titolare A.I.C.: Ravizza Farmaceutici S.p.a., via Europa n. 35 - 20053 Muggiò.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: acido citrico anidro 2,50 g, metile p, idrossibenzoato 0,15 g, propile p, idrossibenzoato 0,05 g, sodio saccarinato (eliminato), acesulfame K 2,50 g, aroma limone 1,50 g, acqua depurata q.b. a 100 ml.

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A6359

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tapazole»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 365 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: TAPAZOLE, 100 compresse 5 mg - A.I.C. n. 005472016.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È autorizzata la riduzione del periodo di validità da trentasei a ventiquattro mesi.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 366 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: TAPAZOLE, 100 compresse 5 mg - A.I.C. n. 005472016.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: lattosio monoidrato 60,53 mg - magnesio stearato 0,50 mg - amido 8,87 mg - talco 0,05 mg - saccarosio (eliminato).

I lotti già prodotti recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A6360 - 98A6361

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aldomet»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 368 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: ALDOMET:

30 compresse 500 mg - A.I.C. n. 019954015;

50 compresse 500 mg - A.I.C. n. 019954027;

30 compresse 250 mg - A.I.C. n. 019954039;

50 compresse 250 mg - A.I.C. n. 019954041.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp & Dohme Limited Hertford Road - Hoddesdon Hertfordshire (Gran Bretagna).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

È approvata la modifica di riduzione del periodo di validità da sessanta mesi a trentasei mesi.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino a trentasei mesi dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre trentasei mesi devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A6362

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Humatin»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 369 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: HUMATIN, 16 capsule 250 mg - A.I.C. n. 016531016.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., via C. Colombo n. 1 - 20020 Lainate (Milano).

Oggetto provvedimento di modifica: riduzione periodo di validità.

Si autorizza la riduzione del periodo di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino a tre anni dalla data di produzione.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

98A6363

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Canesten»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 373 del 19 giugno 1998

Specialità medicinale: CANESTEN:

crema 30 g 1% - A.I.C. n. 022760019;

lozione 30 ml 1% - A.I.C. n. 022760021.

Titolare A.I.C.: Bayer AG Leverkusen (Germania).

Oggetto provvedimento di modifica: passaggio di automedicazione (OTC).

È autorizzata la collocazione della specialità medicinale, in oggetto indicata, tra i medicinali non soggetti a prescrizione medica e da banco o di automedicazione (D.L. n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 3, comma 1).

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A6364

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zirtec»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 393 del 1° luglio 1998

Specialità medicinale: ZIRTEC , 20 comprese film coated 10 mg - A.I.C. n. 026894016.

Titolare A.I.C.: UCB Pharma S.p.a., via Praglia n. 15 - 10044 Pianezza (Torino).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica della produzione del medicinale - modifica eccipienti - riduzione periodo di validità.

La composizione è così modificata:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio 66,4 mg - cellolusa microcristallina 37 mg - silice colloidale 0,6 mg - magnesio stearato 1,2 mg - idrossi-propil-metil-cellulosa 2,16 mg - polietilenglicole 0,22 mg - titanio biossido 1,08 mg.

È altresì autorizzata la riduzione di validità da cinque a tre anni.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A6365

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Priovit 12»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 396 del 1° luglio 1998

Specialità medicinale: PRIOVIT 12.

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico SIT S.r.l., via Cavour n. 70 - 27035 Mede (Pavia).

Oggetto: provvedimento di modifica A.I.C. - smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale Priovit 12, 40 past. L., A.I.C. n. 020699017, Priovit 12, f.te 20 past., A.I.C. n. 020699029, Priovit 12, f.te 40 past. L., A.I.C. n. 020699031 prodotti anteriormente al 7 agosto 1997, data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del decreto n. 314/97 dell'11 luglio 1997 di cambio di titolarità, intestati al vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico per ulteriori novanta giorni a partire dal 4 agosto 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

98A6366

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbem»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 398 del 6 luglio 1998

Specialità medicinale: CARBEM, 10 capsule 400 mg - A.I.C. n. 028334047.

Titolare A.I.C.: Eli Lilly Italia S.p.a., via Gramsci n. 731/733 - 50019 Sesto Fiorentino (Firenze).

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato;

eccipienti: amido pregelatinizzato 139,83 mg, dimeticone 0,57 mg, magnesio stearato 4,80 mg;

capsula: indigo carmine 0,0347 mg, ossido di ferro rosso 0,0591 mg, ossido di ferro giallo 0,0318 mg, biossido di titanio 2,7199 mg, gelatina 87,7845 mg, acqua 15,370 mg.

I lotti già prodotti, recanti la composizione in eccipienti precedentemente autorizzata, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

98A6367

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Hivid»

Con decreto 16 giugno 1998 è stata data autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale HIVID nelle forme, confezioni e alle condizioni di seguito specificate:

HIVID compresse film rivestite;

HIVID 100 compresse film rivestite da 0,375 mg - A.I.C. n. 028624017;

HIVID 100 compresse film rivestite da 0,750 mg - A.I.C. n. 028624029.

Titolare A.I.C.: Roche S.p.a. - Piazza Durante, 11 - 20131 Milano,

è modificata come segue:

a) Il riassunto delle caratteristiche del prodotto è sostituito dall'allegato 1 del predetto decreto.

b) Il foglio illustrativo del prodotto è sostituito dall'allegato 2 del predetto decreto.

c) le etichette interne ed esterne sono sostituite dall'allegato 3 del predetto decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

etichetta astuccio

Hivid 0,375

zalcitabina

100 compresse film-rivestite 0,375 mg

Uso orale

Una compressa film-rivestita contiene Principio Attivo zalcitabina 0,375 mg. Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido (E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini.

Attenzione: per l'uso leggere attentamente l'istruzione interna.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dalle strutture abilitate alla prescrizione delle specialità medicinali antiretrovirali per l'infezione da HIV.

A.I.C.: 028624017

Lotto n.
Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

L.

Titolare A.I.C.:
Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano

etichetta flacone

Hivid 0,375

zalcitabina

100 compresse film-rivestite 0,375 mg

Uso orale

Una compressa film-rivestita contiene Principio Attivo zalcitabina 0,375 mg. Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido (E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

A.I.C.: 028624017

Lotto n.
Scadenza:

Titolare A.I.C.:
Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano

etichetta astuccio

Hivid 0,750

zalcitabina

100 compresse film-rivestite 0,750 mg

Uso orale

Una compressa film-rivestita contiene Principio Attivo zalcitabina 0,750 mg. Eccipienti: Lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido(E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

Tenere il medicinale fuori della portata dei bambini.

Attenzione: per l'uso leggere attentamente l'istruzione interna.

Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata dalle strutture abilitate alla prescrizione delle specialità medicinali antiretrovirali per l'infezione da HIV.

A.I.C.: 028624029

Lotto n.
Scadenza:

La data di scadenza indicata si riferisce al prodotto in confezionamento integro, correttamente conservato.

Non disperdere il prodotto nell'ambiente.

L.

Titolare A.I.C.:
Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano

etichetta flacone

Hivid 0,750

zalcitabina

\

100 compresse film-rivestite 0,750 mg

Uso orale

Una compressa film-rivestita contiene Principio Attivo zalcitabina 0,750 mg. Eccipienti: Lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido(E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

A.I.C.: 028624029

Lotto n.
Scadenza:

Titolare A.I.C.:
Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano

Hivid®

zalcitabina

Composizione
Una compressa film-rivestita di Hivid 0,375 contiene 0,375 mg di zalcitabina. Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido (E171), inchiostro nero per la stampigliatura.
Una compressa film-rivestita di Hivid 0,750 contiene 0,750 mg di zalcitabina. Eccipienti: lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido(E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

Confezioni
Hivid 0,375: 100 compresse film-rivestite 0,375 mg.
Hivid 0,750: 100 compresse film-rivestite 0,750 mg.

Categoria terapeutica
Hivid appartiene alla categoria terapeutica degli analoghi dei nucleosidi ad attività antiretrovirale.

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio e del produttore
Titolare A.I.C.: Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano.
Prodotto da: Hoffmann-La Roche Inc., 340 Kingsland Street, Nutley, New Jersey 07110 (U.S.A.).
Controllato da: F.Hoffmann-La Roche Ltd, Grenzacherstrasse 124, Basilea (Svizzera).

Indicazioni
HIVID (zalcitabina) è indicato negli adulti con infezione da HIV in combinazione con altri farmaci antiretrovirali.

Controindicazioni
HIVID è controindicato in pazienti con nota ipersensibilità a qualunque componente delle compresse.

Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego
Neuropatia periferica
La neuropatia periferica è il principale effetto collaterale di HIVID. La neuropatia periferica associata ad HIVID è una neuropatia sensitivo-motoria caratterizzata inizialmente da intorpidimento e da disestesia urente interessanti le estremità distali. Questi sintomi possono essere seguiti da intensi dolori lancinanti o da gravi dolori urenti continui se non viene sospeso il farmaco. La neuropatia può proseguire fino a causare gravi dolori che richiedono l'uso di analgesici narcotici, ed è potenzialmente irreversibile, soprattutto se il trattamento con HIVID non viene interrotto immediatamente. In alcuni pazienti i sintomi di neuropatia possono inizialmente continuare a manifestarsi nonostante la sospensione di HIVID. Con l'immediata sospensione del trattamento con HIVID, la neuropatia è in genere lentamente reversibile.
E' sconsigliata l'assunzione di HIVID ai pazienti che presentano neuropatia periferica da moderata a grave, evidenziata da sintomi e accompagnata da segni obiettivi.
HIVID deve essere utilizzato con cautela nei pazienti che rischiano di sviluppare neuropatia periferica: pazienti con bassa conta di cellule CD_4 (CD_4 < 50 cellule/mm^3) e/o pazienti che assumano HIVID in concomitanza con farmaci che potenzialmente possono causare una neuropatia periferica (vedere "Interazioni": Farmaci che possono potenzialmente causare neuropatia periferica). Si raccomanda vivamente un attento monitoraggio di questi pazienti. Se durante il trattamento con HIVID dovesse verificarsi una neuropatia periferica, l'uso del farmaco deve essere immediatamente interrotto o sospeso.
Pancreatite
Sono stati riscontrati casi fatali di pancreatite nel corso della somministrazione di HIVID. La

pancreatite e l'amilasi sierica asintomatica elevata sono rare complicazioni delle terapia con HIVID. Occorre operare con la massima cautela nel somministrare HIVID a pazienti con storia di pancreatite o con un fattore di rischio conosciuto relativo allo sviluppo di pancreatite.
I pazienti con storia di pancreatite o di amilasi sierica elevata devono essere monitorati più attentamente nel corso del trattamento con HIVID. Il trattamento con HIVID deve essere interrotto in presenza di livelli crescenti di amilasi sierica accompagnati da alterazioni della glicemia, livelli elevati dei trigliceridi, diminuzione del calcio nel siero o qualsiasi altro parametro indicativo di una pancreatite, fino a quando non sia stata effettuata una diagnosi clinica. Il trattamento con HIVID deve essere sospeso anche nel caso in cui sia richiesto un trattamento con un altro farmaco notoriamente in grado di causare pancreatite (per es. pentamidina) (vedere anche "Interazioni").
Il trattamento con HIVID può essere ripreso solo dopo che è stata esclusa la diagnosi di pancreatite. Se si sviluppa pancreatite clinica nel corso del trattamento con HIVID, si raccomanda di sospendere definitivamente la somministrazione del farmaco.

Altri gravi effetti collaterali

Sono stati segnalati casi infrequenti di ulcere esofagee e di reazioni di ipersensibilità (reazione anafilattica, orticaria senza altri segni di anafilassi) in individui sottoposti a terapia con HIVID. E' opportuno considerare l'interruzione della terapia con HIVID nei pazienti che sviluppano ulcere esofagee che non rispondono a trattamenti specifici per gli agenti patogeni opportunisti.
Sono stati inoltre segnalati rari casi di cardiomiopatia e insufficienza cardiaca congestizia in pazienti che hanno assunto HIVID. E' quindi opportuno affrontare con cautela il trattamento con HIVID dei pazienti con storia di cardiomiopatia o di insufficienza cardiaca congestizia.
Durante il trattamento con analoghi nucleosidici, inclusi zidovudina (ZDV) e HIVID, sono stati riportati rari episodi, potenzialmente pericolosi per la vita, di acidosi lattica senza ipossiemia, ed epatomegalia grave con steatosi.
In pazienti affetti da epatite virale di tipo B, ed in trattamento con HIVID in monoterapia, sono stati riportati casi di insufficienza epatica. In pazienti con epatopatia preesistente, alterazioni dei valori degli enzimi epatici, storia di abuso di etanolo o epatite, il trattamento con HIVID deve essere iniziato con cautela. La terapia con HIVID deve essere interrotta o sospesa in caso di alterazione dei parametri di funzionalità epatica, steatosi epatica, epatomegalia progressiva o acidosi lattica di origine sconosciuta.

Situazioni cliniche particolari

Insufficienza renale

Modificazioni del dosaggio devono essere prese in considerazione nei pazienti con insufficienza renale (vedere "Dose, modo e tempo di somministrazione: Modificazione della dose in particolari situazioni cliniche - Insufficienza renale ").

Insufficienza epatica

In pazienti con epatopatia preesistente o con storia di abuso di etanolo, il trattamento con HIVID può essere associato ad un peggioramento della funzionalità epatica.

Uso in pediatria

Non sono state determinate tollerabilità ed efficacia della terapia con HIVID nei bambini con infezione da HIV di età inferiore ai 13 anni.

Pazienti anziani

Non sono disponibili informazioni specifiche sull'uso di zalcitabina negli anziani. In tali pazienti particolare cautela deve essere posta alle alterazioni della funzionalità renale ed epatica.

Lattosio

HIVID contiene 151 mg di lattosio per compressa. Questo quantitativo è probabilmente insufficiente a provocare problemi in pazienti con intolleranza al lattosio.

Informazioni per i pazienti

I pazienti devono essere informati che HIVID non determina la guarigione dell'infezione da HIV, che possono continuare a sviluppare malattie associate all'infezione da HIV in fase avanzata, comprese le infezioni opportunistiche. Poichè è spesso difficile determinare se i sintomi sono il risultato dell'effetto del farmaco o una manifestazione della malattia, i pazienti devono essere incoraggiati a riferire al loro medico tutti i cambiamenti riscontrati riguardo le loro condizioni fisiche. I pazienti devono essere inoltre informati che l'uso di HIVID o di altri farmaci antiretrovirali non esclude la necessità costante di mantenere un comportamento atto a prevenire la trasmissione di HIV.
I pazienti devono essere informati sulle caratteristiche dei sintomi precoci di neuropatia periferica e pancreatite ed incoraggiati a riferirli immediatamente al loro medico. Poichè lo sviluppo di neuropatia

periferica è correlato alla dose di HIVID, i pazienti devono seguire le istruzioni del medico in merito alla posologia prescritta. Le donne in età feconda devono fare uso di una contraccezione efficace nel corso della terapia con HIVID.

Gravidanza e allattamento
Uso durante la gravidanza: non è stata ancora determinata nella donna la sicurezza di HIVID in gravidanza. Un effetto teratogeno è stato riscontrato negli animali esposti a livelli molto elevati di zalcitabina. Alterazioni neurologiche e comportamentali sono state osservate durante lo sviluppo fetale ed allattamento della progenie di ratti trattati con zalcitabina per i quali non è stata determinata una relazione dose-effetto. Perciò HIVID deve essere utilizzato in gravidanza solo se il potenziale beneficio giustifica il rischio potenziale per il feto. Le donne fertili non devono assumere HIVID se non prendendo efficaci misure contraccettive durante il periodo di terapia.
Utilizzo durante l'allattamento: non è noto se nella donna la zalcitabina è escreta nel latte. Le donne che stanno assumendo zalcitabina non devono allattare. Alcuni esperti sanitari raccomandano comunque a tutte le donne infette da HIV di non allattare onde evitare la trasmissione dell'HIV.

Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchine
Non esistono dati disponibili che dimostrino che HIVID alteri la capacità di condurre un autoveicolo o di utilizzare macchinari. Tuttavia si deve tenere in considerazione il profilo degli effetti collaterali.

Interazioni
Inibitori della transcriptasi inversa dei neuclosidi
Non vi è alcuna interazione farmacocinetica tra zidovudina e zalcitabina che sia stata confermata dall'esperienza clinica. Non sono note le interazioni farmacocinetiche della zalcitabina con la didanosina, la lamivudina o la stavudina.
La zalcitabina non ha alcun effetto significativo sulla fosforilazione intracellulare della zidovudina, come dimostrato *in vitro* nelle cellule mononucleari del sangue periferico o nella linea cellulare linfoblastoide h1A2v2. Zidovudina, didanosina e stavudina non hanno alcun effetto significativo sulla fosforilazione della zalcitabina nella cellule mononucleari del sangue periferico. Mentre è stata riportata competizione tra zalcitabina e lamivudina per la fosforilazione intracellulare, i dati dello studio CAESAR indicano un beneficio clinico dall'aggiunta della lamivudina alla terapia con HIVID + zidovudina.
Inibitori della proteinasi dell'HIV-1
Non vi è alcuna interazione farmacocinetica tra saquinavir e HIVID. Non sono stati condotti studi ufficiali sull'interazione di HIVID e gli inibitori della proteinasi ad eccezione del saquinavir. Poiché la zalcitabina viene principalmente escreta come farmaco immodificato nelle urine, non vi è motivo di supporre un'influenza di altri inibitori delle proteinasi sui livelli plasmatici della zalcitabina.
Farmaci che possono potenzialmente causare neuropatia periferica
HIVID deve essere somministrato con cautela nei pazienti che stanno assumendo altri farmaci che potenzialmente possono causare neuropatia periferica (vedere "Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego"). I farmaci che sono stati associati a neuropatia periferica comprendono antiretrovirali analoghi nucleosidici, cloramfenicolo, cisplatino, dapsone, disulfiram, etionamide, glutetimide, sali di oro, idralazina, iodochinolo, isoniazide, metronidazolo, nitrofurantoina, fenitoina, ribavirina e vincristina.
Farmaci come amfotericina, foscarnet e gli aminoglicosidi possono aumentare il rischio di sviluppare una neuropatia periferica o altri effetti collaterali associati ad HIVID, interferendo con la clearance renale della zalcitabina (aumentando così l'esposizione sistemica). I pazienti che richiedono l'uso di uno di questi farmaci insieme ad HIVID devono essere sottoposti a frequente monitoraggio clinico e di laboratorio con correzioni della dose ad ogni significativa variazione della funzionalità renale.
Farmaci che possono potenzialmente causare pancreatite
Il trattamento con HIVID deve essere interrotto quando è richiesto l'uso di un farmaco che potenzialmente potrebbe causare pancreatite. E' stato segnalato un decesso dovuto a pancreatite fulminante che potrebbe essere associato ad HIVID e pentamidina endovena. Se è richiesta pentamidina per il trattamento della polmonite da pneumocistis carinii, è necessario interrompere il trattamento con HIVID (vedere "Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego").
Probenecid / cimetidina / trimetoprim
La somministrazione concomitante di probenecid, cimetidina o trimetoprim diminuisce l'eliminazione

di zalcitabina, probabilmente attraverso l'inibizione della secrezione tubulare renale di zalcitabina. Pazienti che assumono questi farmaci in combinazione con zalcitabina devono essere monitorati per la comparsa di segni di tossicità ed eventualmente la dose di zalcitabina deve essere ridotta.

Antiacidi
L'assorbimento di zalcitabina è moderatamente ridotto (di circa il 25%) quando somministrato assieme ad antiacidi contenenti magnesio/alluminio. Non è conosciuto il significato clinico di questa riduzione, quindi si raccomanda di non assumere zalcitabina assieme ad antiacidi contenenti magnesio/alluminio.

Metoclopramide
La biodisponibilità è lievemente ridotta (di circa il 10%) quando zalcitabina e metoclopramide sono somministrati assieme.

Ribavirina
In vitro l'attività antiretrovirale della zalcitabina è risultata insufficiente quando è stata associata alla ribavirina.

Dose, modo e tempo di somministrazione

Dosaggio raccomandato
La dose giornaliera raccomandata di HIVID in combinazione con altri farmaci antiretrovirali è di 0,750 mg somministrati ogni 8 ore (dose complessiva giornaliera di 2,25 mg). HIVID può essere somministrato con o senza cibo poiché l'esposizione sistemica subisce soltanto un lieve calo in presenza di cibo. Per quanto riguarda la posologia degli altri farmaci antiretrovirali fare riferimento alle istruzioni di questi farmaci.

Monitoraggio dei pazienti
Si devono eseguire periodicamente conte complete delle cellule ematiche e test biochimici. Si devono inoltre monitorare i livelli della amilasi sierica nei pazienti con storia di amilasi elevata, pancreatite, abuso di etanolo, che siano in nutrizione parenterale o che siano in ogni caso ad alto rischio di pancreatite. Si raccomanda di eseguire un attento monitoraggio per individuare segni o sintomi indicatori di neuropatia periferica, in particolare nei pazienti con bassa conta delle cellule CD_4 che corrono maggior rischio di sviluppare neuropatia periferica durante la terapia (vedere " Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego").

Modificazione della dose in particolari situazioni cliniche
Insufficienza renale. A causa dei pochi dati disponibili devono essere prese in considerazione modificazioni del dosaggio in caso di insufficienza renale come di seguito: clearance della creatinina 10-40 ml/min - ridurre il dosaggio di HIVID a 0,750 mg ogni 12 ore; clearance della creatinina <10 ml/min - ridurre il dosaggio di HIVID a 0,750 mg una volta al giorno.
Insufficienza epatica. Non si possono dare raccomandazioni sulle modificazioni del dosaggio essendo limitate le esperienze in pazienti con insufficienza epatica.
Bambini. Non si possono dare raccomandazioni sul dosaggio in bambini di età inferiore a 13 anni essendo limitate le esperienze in questo gruppo di età.

Modificazione della dose in caso di effetti collaterali durante la terapia di combinazione
In caso di effetti collaterali probabilmente associati ad HIVID (per esempio neuropatia periferica, ulcere esofagee od orali gravi, pancreatiti, test di funzionalità epatica alterati specialmente in pazienti affetti da epatite cronica B) il dosaggio di HIVID deve essere ridotto o HIVID deve essere interrotto o sospeso a seconda del caso clinico (vedere "Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego"). Per le terapie di combinazione con HIVID e altri agenti antiretrovirali, modificazioni del dosaggio o interruzioni di ciascun farmaco devono basarsi sul profilo di tossicità conosciuto dei singoli farmaci. Riferirsi alle istruzioni di ciascun farmaco usato in combinazione per la descrizione degli effetti collaterali.

Sovradosaggio

Sovradosaggio acuto
L'esperienza di sovradosaggio acuto di HIVID è limitata e le conseguenze sono sconosciute. Non esistono antidoti conosciuti per una dose eccessiva di HIVID. Non si conosce se la zalcitabina è dializzabile mediante dialisi peritoneale o emodialisi.

Sovradosaggio cronico
In uno studio iniziale di definizione della posologia, in cui la zalcitabina è stata somministrata in dosi 25 volte (0,25 mg/kg ogni 8 ore) superiori a quella attualmente consigliata, un paziente ha interrotto

l'assunzione di HIVID dopo una settimana e mezza di trattamento in seguito allo svilupparsi di rash e febbre. Nei primi studi di fase I, tutti i pazienti che hanno assunto dosi di HIVID circa 6 volte superiori alla dose giornaliera complessiva oggi consigliata, hanno sofferto di neuropatia periferica entro la 10ª settimana. Nell'80% dei pazienti che hanno assunto una dose giornaliera due volte superiore a quella attualmente raccomandata è stata riscontrata neuropatia periferica entro la 12ª settimana.

Effetti indesiderati
L'effetto collaterale più frequentemente associato a HIVID è la neuropatia periferica (vedere "Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego ").
Altri effetti collaterali segnalati sono:
Organismo in generale: astenia, dolore toracico, estremità fredde, edema, affaticamento, febbre, reazioni da ipersensibilità (vedere " *Avvertenze speciali e precauzioni d'impiego* "), malessere, dolore, brividi, diminuzione del peso.
Sistema cardiovascolare: fibrillazione atriale, cardiomiopatia, scompenso cardiaco congestizio, ipertensione, palpitazioni, sincope, tachicardia.
Sistema nervoso centrale e periferico: disturbi della coordinazione, atassia, paralisi di Bell, capogiri, disfonia, cefalea, ipercinesia, ipocinesia, ipertonia, emicrania, nevralgia, nevriti, convulsioni, stato stuporoso, tremore, spasmi muscolari, vertigini.
Gastrointestinali: dolore addominale, anoressia, costipazione, diarrea, secchezza delle fauci, dispepsia, disfagia, addome disteso, aumento dell'amilasi, eruttazione, dolore esofageo, esofagite, flatulenza, gastrite, emorragia gastrointestinale, glossite, disturbi gengivali, emorroidi, nausea, ulcere esofagee ed orali, pancreatite, emorragia rettale, ulcere rettali, ingrossamento delle ghiandole salivari, stomatite, ulcerazione della lingua, vomito.
Ematologici: anemia, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.
Epatici: funzionalità epatica alterata (aumento della fosfatasi alcalina e delle SGOT-SGPT), insufficienza epatica, epatite, danni epatocellulari, epatomegalia, ittero.
Disordini metabolici e nutrizionali: acidosi lattica.
Muscoloscheletrici: artralgie, artriti, artropatie, debolezza muscolare, dolore muscoloscheletrico, mialgia, miosite.
Psichiatrici: agitazione, amnesia, ansia, confusione, demenza, depersonalizzazione, depressione, labilità emotiva, euforia, perdita di concentrazione, insonnia, reazioni maniacali, sonnolenza, nervosismo.
Apparato respiratorio: tosse, cianosi, dispnea, faringite.
Cute e annessi: acne, alopecia, eruzioni bollose, dermatite, papule eritematose, arrossamenti, prurito, rash, sudorazione, orticaria.
Organi di senso: visione anormale, sordità, blocco dell'orecchio, anormalità dell'occhio, dolore all'occhio, perdita del gusto, parosmia, alterazione del gusto, tinnito, xeroftalmia.
Apparato urinario: funzione renale alterata, insufficienza renale acuta, gotta, iperuricemia, minzione frequente, poliuria, calcolosi renale, cisti renale, nefropatia tossica.
Qualsiasi effetto indesiderato, diverso da quelli sopra descritti, va comunicato al proprio medico curante

Modalità di conservazione
Il farmaco si conserva nelle normali condizioni ambientali.
Attenzione: non utilizzare il medicinale dopo la data di scadenza indicata sulla confezione.

Data dell'ultima revisione del foglio illustrativo
Novembre 1997.

I MEDICINALI NON VANNO TENUTI A PORTATA DI MANO DEI BAMBINI

Roche S.p.A.
Piazza Durante 11 - 20131 Milano

RIASSUNTO DELLE CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. DENOMINAZIONE DELLA SPECIALITA MEDICINALE
HIVID®

2. COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA
HIVID è disponibile in compresse film-rivestite contenenti 0,375 mg oppure 0,750 mg di zalcitabina.

3. FORMA FARMACEUTICA
Compresse film-rivestite da 0,375 mg e 0,750 mg per somministrazione orale.

4. INFORMAZIONI CLINICHE

4.1 Indicazioni terapeutiche
HIVID (zalcitabina) è indicato negli adulti con infezione da HIV in combinazione con altri farmaci antiretrovirali.

4.2 Posologia e modo di somministrazione
4.2.1. Dosaggio raccomandato
La dose giornaliera raccomandata di HIVID in combinazione con altri farmaci antiretrovirali è di 0,750 mg somministrati ogni 8 ore (dose complessiva giornaliera di 2,25 mg). HIVID può essere somministrato con o senza cibo poiché l'esposizione sistemica subisce soltanto un lieve calo in presenza di cibo. Per quanto riguarda la posologia degli altri farmaci antiretrovirali fare riferimento alle istruzioni di questi farmaci.

4.2.2. Monitoraggio dei pazienti
Si devono eseguire periodicamente conte complete delle cellule ematiche e test biochimici. Si devono inoltre monitorare i livelli della amilasi sierica nei pazienti con storia di amilasi elevata, pancreatite, abuso di etanolo, che siano in nutrizione parenterale o che siano in ogni caso ad alto rischio di pancreatite. Si raccomanda di eseguire un attento monitoraggio per individuare segni o sintomi indicatori di neuropatia periferica, in particolare nei pazienti con bassa conta delle cellule CD_4 che corrono maggior rischio di sviluppare neuropatia periferica durante la terapia (vedere " Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso").

4.2.3. Modificazione della dose in particolari situazioni cliniche
4.2.3.1 Insufficienza renale. A causa dei pochi dati disponibili devono essere prese in considerazione modificazioni del dosaggio in caso di insufficienza renale come di seguito: clearance della creatinina 10-40 ml/min - ridurre il dosaggio di HIVID a 0,750 mg ogni 12 ore; clearance della creatinina <10 ml/min - ridurre il dosaggio di HIVID a 0,750 mg una volta al giorno.
4.2.3.2 Insufficienza epatica. Non si possono dare raccomandazioni sulle modificazioni del dosaggio essendo limitate le esperienze in pazienti con insufficienza epatica.
4.2.3.3 Bambini. Non si possono dare raccomandazioni sul dosaggio in bambini di età inferiore a 13 anni essendo limitate le esperienze in questo gruppo di età.

4.2.4. Modificazione della dose in caso di effetti collaterali durante la terapia di combinazione
In caso di effetti collaterali probabilmente associati ad HIVID (per esempio neuropatia periferica, ulcere esofagee od orali gravi, pancreatiti, test di funzionalità epatica alterati specialmente in pazienti affetti da epatite cronica B) il dosaggio di HIVID deve essere ridotto o HIVID deve essere interrotto o sospeso a seconda del caso clinico (vedere "Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso"). Per le terapie di combinazione con HIVID e altri agenti antiretrovirali, modificazioni del dosaggio o interruzioni di ciascun farmaco devono basarsi sul profilo di tossicità conosciuto dei singoli farmaci. Riferirsi alle istruzioni di ciascun farmaco usato in combinazione per la descrizione degli effetti collaterali.

4.3 Controindicazioni

HIVID è controindicato in pazienti con ipersensibilità nota a qualunque componente delle compresse.

4.4 Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso

4.4.1. Neuropatia periferica

La neuropatia periferica è il principale effetto collaterale di HIVID. La neuropatia periferica associata ad HIVID è una neuropatia sensitivo-motoria caratterizzata inizialmente da intorpidimento e da disestesia urente interessanti le estremità distali. Questi sintomi possono essere seguiti da intensi dolori lancinanti o da gravi dolori urenti continui se non viene sospeso il farmaco. La neuropatia può proseguire fino a causare gravi dolori che richiedono l'uso di analgesici narcotici, ed è potenzialmente irreversibile, soprattutto se il trattamento con HIVID non viene interrotto immediatamente. In alcuni pazienti i sintomi di neuropatia possono inizialmente continuare a manifestarsi nonostante la sospensione di HIVID. Con l'immediata sospensione del trattamento con HIVID, la neuropatia è in genere lentamente reversibile.

E' sconsigliata l'assunzione di HIVID ai pazienti che presentano neuropatia periferica da moderata a grave, evidenziata da sintomi e accompagnata da segni obiettivi.

HIVID deve essere utilizzato con cautela nei pazienti che rischiano di sviluppare neuropatia periferica: pazienti con bassa conta di cellule CD_4 (CD_4 < 50 cellule/mm^3) e/o pazienti che assumano HIVID in concomitanza con farmaci che potenzialmente possono causare una neuropatia periferica (vedere "Interazioni": 4.5.3 Farmaci che possono potenzialmente causare neuropatia periferica). Si raccomanda vivamente un attento monitoraggio di questi pazienti. Se durante il trattamento con HIVID dovesse verificarsi una neuropatia periferica, l'uso del farmaco deve essere immediatamente interrotto o sospeso.

4.4.2 Pancreatite

Sono stati riscontrati casi fatali di pancreatite nel corso della somministrazione di HIVID. La pancreatite e l'amilasi sierica asintomatica elevata sono rare complicazioni delle terapia con HIVID. Occorre operare con la massima cautela nel somministrare HIVID a pazienti con storia di pancreatite o con un fattore di rischio conosciuto relativo allo sviluppo di pancreatite.

I pazienti con storia di pancreatite o di amilasi sierica elevata devono essere monitorati più attentamente nel corso del trattamento con HIVID. Il trattamento con HIVID deve essere interrotto in presenza di livelli crescenti di amilasi sierica accompagnati da alterazioni della glicemia, livelli elevati dei trigliceridi, diminuzione del calcio nel siero o qualsiasi altro parametro indicativo di una pancreatite, fino a quando non sia stata effettuata una diagnosi clinica. Il trattamento con HIVID deve essere sospeso anche nel caso in cui sia richiesto un trattamento con un altro farmaco notoriamente in grado di causare pancreatite (per es. pentamidina) (vedere anche sez.4.5.4).

Il trattamento con HIVID può essere ripreso solo dopo che è stata esclusa la diagnosi di pancreatite. Se si sviluppa pancreatite clinica nel corso del trattamento con HIVID, si raccomanda di sospendere definitivamente la somministrazione del farmaco.

4.4.3. Altri gravi effetti collaterali

Sono stati segnalati casi infrequenti di ulcere esofagee e di reazioni di ipersensibilità (reazione anafilattica, orticaria senza altri segni di anafilassi) in individui sottoposti a terapia con HIVID. E' opportuno considerare l'interruzione della terapia con HIVID nei pazienti che sviluppano ulcere esofagee che non rispondono a trattamenti specifici per gli agenti patogeni opportunisti.

Sono stati inoltre segnalati rari casi di cardiomiopatia e insufficienza cardiaca congestizia in pazienti che hanno assunto HIVID. E' quindi opportuno affrontare con cautela il trattamento con HIVID dei pazienti con storia di cardiomiopatia o di insufficienza cardiaca congestizia.

Durante il trattamento con analoghi nucleosidici, inclusi zidovudina (ZDV) e HIVID, sono stati riportati rari episodi, potenzialmente pericolosi per la vita, di acidosi lattica senza ipossiemia, ed epatomegalia grave con steatosi.

In pazienti affetti da epatite virale di tipo B, ed in trattamento con HIVID in monoterapia, sono stati riportati casi di insufficienza epatica. In pazienti con epatopatia preesistente, alterazioni dei valori degli enzimi epatici, storia di abuso di etanolo o epatite, il trattamento con HIVID deve essere iniziato con cautela. La terapia con HIVID deve essere interrotta o sospesa in caso di alterazione dei

parametri di funzionalità epatica, steatosi epatica, epatomegalia progressiva o acidosi lattica di origine sconosciuta.

4.4.4. Situazioni cliniche particolari

4.4.4.1. Insufficienza renale

Modificazioni del dosaggio devono essere prese in considerazione nei pazienti con insufficienza renale (vedere sez. 4.2.3.1).

4.4.4.2. Insufficienza epatica

In pazienti con epatopatia preesistente o con storia di abuso di etanolo, il trattamento con HIVID può essere associato ad un peggioramento della funzionalità epatica.

4.4.4.3. Uso in pediatria

Non sono state determinate tollerabilità ed efficacia della terapia con HIVID nei bambini con infezione da HIV di età inferiore ai 13 anni.

4.4.4.4. Pazienti anziani

Non sono disponibili informazioni specifiche sull'uso di zalcitabina negli anziani. In tali pazienti particolare cautela deve essere posta alle alterazioni della funzionalità renale ed epatica.

4.4.4.5. Lattosio

HIVID contiene 151 mg di lattosio per compressa. Questo quantitativo è probabilmente insufficiente a provocare problemi in pazienti con intolleranza al lattosio.

4.4.5. Informazioni per i pazienti

I pazienti devono essere informati che HIVID non determina la guarigione dell'infezione da HIV, che possono continuare a sviluppare malattie associate all'infezione da HIV in fase avanzata, comprese le infezioni opportunistiche. Poichè è spesso difficile determinare se i sintomi sono il risultato dell'effetto del farmaco o una manifestazione della malattia, i pazienti devono essere incoraggiati a riferire al loro medico tutti i cambiamenti riscontrati riguardo le loro condizioni fisiche. I pazienti devono essere inoltre informati che l'uso di HIVID o di altri farmaci antiretrovirali non esclude la necessità costante di mantenere un comportamento atto a prevenire la trasmissione di HIV.

I pazienti devono essere informati sulle caratteristiche dei sintomi precoci di neuropatia periferica e pancreatite ed incoraggiati a riferirli immediatamente al loro medico. Poichè lo sviluppo di neuropatia periferica è correlato alla dose di HIVID, i pazienti devono seguire le istruzioni del medico in merito alla posologia prescritta. Le donne in età feconda devono fare uso di una contraccezione efficace nel corso della terapia con HIVID.

4.5 Interazioni con altri farmaci ed altre forme di interazione

4.5.1. Inibitori della transcriptasi inversa dei neuclosidi

Non vi è alcuna interazione farmacocinetica tra zidovudina e zalcitabina che sia stata confermata dall'esperienza clinica. Non sono note le interazioni farmacocinetiche della zalcitabina con la didanosina, la lamivudina o la stavudina.

La zalcitabina non ha alcun effetto significativo sulla fosforilazione intracellulare della zidovudina, come dimostrato *in vitro* nelle cellule mononucleari del sangue periferico o nella linea cellulare linfoblastoide h1A2v2. Zidovudina, didanosina e stavudina non hanno alcun effetto significativo sulla fosforilazione della zalcitabina nella cellule mononucleari del sangue periferico. Mentre è stata riportata competizione tra zalcitabina e lamivudina per la fosforilazione intracellulare, i dati dello studio CAESAR indicano un beneficio clinico dall'aggiunta della lamivudina alla terapia con HIVID + zidovudina.

4.5.2. Inibitori della proteinasi dell'HIV-1

Non vi è alcuna interazione farmacocinetica tra saquinavir e HIVID. Non sono stati condotti studi ufficiali sull'interazione di HIVID e gli inibitori della proteinasi ad eccezione del saquinavir. Poiché la zalcitabina viene principalmente escreta come farmaco immodificato nelle urine, non vi è motivo di supporre un'influenza di altri inibitori delle proteinasi sui livelli plasmatici della zalcitabina.

4.5.3. Farmaci che possono potenzialmente causare neuropatia periferica

HIVID deve essere somministrato con cautela nei pazienti che stanno assumendo altri farmaci che potenzialmente possono causare neuropatia periferica (vedere 4.4.1 "Avvertenze speciali e speciali

precauzioni per l'uso"). I farmaci che sono stati associati a neuropatia periferica comprendono antiretrovirali analoghi nucleosidici, cloramfenicolo, cisplatino, dapsone, disulfiram, etionamide, glutetimide, sali di oro, idralazina, iodochinolo, isoniazide, metronidazolo, nitrofurantoina, fenitoina, ribavirina e vincristina.
Farmaci come amfotericina, foscarnet e gli aminoglicosidi possono aumentare il rischio di sviluppare una neuropatia periferica o altri effetti collaterali associati ad HIVID, interferendo con la clearance renale della zalcitabina (aumentando così l'esposizione sistemica). I pazienti che richiedono l'uso di uno di questi farmaci insieme ad HIVID devono essere sottoposti a frequente monitoraggio clinico e di laboratorio con correzioni della dose ad ogni significativa variazione della funzionalità renale.

4.5.4. Farmaci che possono potenzialmente causare pancreatite
Il trattamento con HIVID deve essere interrotto quando è richiesto l'uso di un farmaco che potenzialmente potrebbe causare pancreatite. E' stato segnalato un decesso dovuto a pancreatite fulminante che potrebbe essere associato ad HIVID e pentamidina endovena. Se è richiesta pentamidina per il trattamento della polmonite da pneumocistis carinii, è necessario interrompere il trattamento con HIVID (vedere 4.4.2 "Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso").

4.5.5. Probenecid / cimetidina / trimetoprim
La somministrazione concomitante di probenecid, cimetidina o trimetoprim diminuisce l'eliminazione di zalcitabina, probabilmente attraverso l'inibizione della secrezione tubulare renale di zalcitabina. Pazienti che assumono questi farmaci in combinazione con zalcitabina devono essere monitorati per la comparsa di segni di tossicità ed eventualmente la dose di zalcitabina deve essere ridotta.

4.5.6. Antiacidi
L'assorbimento di zalcitabina è moderatamente ridotto (di circa il 25%) quando somministrato assieme ad antiacidi contenenti magnesio/alluminio. Non è conosciuto il significato clinico di questa riduzione, quindi si raccomanda di non assumere zalcitabina assieme ad antiacidi contenenti magnesio/alluminio.

4.5.7. Metoclopramide
La biodisponibilità è lievemente ridotta (di circa il 10%) quando zalcitabina e metoclopramide sono somministrati assieme.

4.5.8 Ribavirina
In vitro l'attività antiretrovirale della zalcitabina è risultata insufficiente quando è stata associata alla ribavirina.

4.6 Gravidanza ed allattamento
4.6.1. Uso durante la gravidanza
Non è stata ancora determinata nella donna la sicurezza di HIVID in gravidanza. Un effetto teratogeno è stato riscontrato negli animali esposti a livelli molto elevati di zalcitabina. Alterazioni neurologiche e comportamentali sono state osservate durante lo sviluppo fetale ed allattamento della progenie di ratti trattati con zalcitabina per i quali non è stata determinata una relazione dose-effetto. Perciò HIVID deve essere utilizzato in gravidanza solo se il potenziale beneficio giustifica il rischio potenziale per il feto. Le donne fertili non devono assumere HIVID se non prendendo efficaci misure contraccettive durante il periodo di terapia.

4.6.2. Utilizzo durante l'allattamento
Non è noto se nella donna la zalcitabina è escreta nel latte. Le donne che stanno assumendo zalcitabina non devono allattare. Alcuni esperti sanitari raccomandano comunque a tutte le donne infette da HIV di non allattare onde evitare la trasmissione dell'HIV.

4.7 Effetti sulla capacità di guidare e sull'uso di macchinari
Non esistono dati disponibili che dimostrino che HIVID alteri la capacità di condurre un autoveicolo o di utilizzare macchinari. Tuttavia si deve tenere in considerazione il profilo degli effetti collaterali.

4.8 Effetti indesiderati
L'effetto collaterale più frequentemente associato a HIVID è la neuropatia periferica (vedere 4.4.1 "Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso").

Altri effetti collaterali segnalati sono:

4.8.1. Organismo in generale
Astenia, dolore toracico, estremità fredde, edema, affaticamento, febbre, reazioni da ipersensibilità (vedere 4.4.3 "Avvertenze speciali e speciali precauzioni per l'uso"), malessere, dolore, brividi, diminuzione del peso.

4.8.2. Sistema cardiovascolare
Fibrillazione atriale, cardiomiopatia, scompenso cardiaco congestizio, ipertensione, palpitazioni, sincope, tachicardia.

4.8.3. Sistema nervoso centrale e periferico
Disturbi della coordinazione, atassia, paralisi di Bell, capogiri, disfonia, cefalea, ipercinesia, ipocinesia, ipertonia, emicrania, nevralgia, nevriti, convulsioni, stato stuporoso, tremore, spasmi muscolari, vertigini.

4.8.4. Gastrointestinali
Dolore addominale, anoressia, costipazione, diarrea, secchezza delle fauci, dispepsia, disfagia, addome disteso, aumento dell'amilasi, eruttazione, dolore esofageo, esofagite, flatulenza, gastrite, emorragia gastrointestinale, glossite, disturbi gengivali, emorroidi, nausea, ulcere esofagee ed orali, pancreatite, emorragia rettale, ulcere rettali, ingrossamento delle ghiandole salivari, stomatite, ulcerazione della lingua, vomito.

4.8.5. Ematologici
Anemia, eosinofilia, leucopenia, neutropenia, trombocitopenia.

4.8.6. Epatici
Funzionalità epatica alterata (aumento della fosfatasi alcalina e delle SGOT-SGPT), insufficienza epatica, epatite, danni epatocellulari, epatomegalia, ittero.

4.8.7. Disordini metabolici e nutrizionali
Acidosi lattica.

4.8.8. Muscoloscheletrici
Artralgie, artriti, artropatie, debolezza muscolare, dolore muscoloscheletrico, mialgia, miosite.

4.8.9. Psichiatrici
Agitazione, amnesia, ansia, confusione, demenza, depersonalizzazione, depressione, labilità emotiva, euforia, perdita di concentrazione, insonnia, reazioni maniacali, sonnolenza, nervosismo.

4.8.10. Apparato respiratorio
Tosse, cianosi, dispnea, faringite.

4.8.11. Cute e annessi
Acne, alopecia, eruzioni bollose, dermatite, papule eritematose, arrossamenti, prurito, rash, sudorazione, orticaria.

4.8.12. Organi di senso
Visione anormale, sordità, blocco dell'orecchio, anormalità dell'occhio, dolore all'occhio, perdita del gusto, parosmia, alterazione del gusto, tinnito, xeroftalmia.

4.8.13. Apparato urinario
Funzione renale alterata, insufficienza renale acuta, gotta, iperuricemia, minzione frequente, poliuria, calcolosi renale, cisti renale, nefropatia tossica.

4.9 Sovradosaggio

4.9.1. Sovradosaggio acuto

L'esperienza di sovradosaggio acuto di HIVID è limitata e le conseguenze sono sconosciute. Non esistono antidoti conosciuti per una dose eccessiva di HIVID. Non si conosce se la zalcitabina è dializzabile mediante dialisi peritoneale o emodialisi.

4.9.2. Sovradosaggio cronico

In uno studio iniziale di definizione della posologia, in cui la zalcitabina è stata somministrata in dosi 25 volte (0,25 mg/kg ogni 8 ore) superiori a quella attualmente consigliata, un paziente ha interrotto l'assunzione di HIVID dopo una settimana e mezza di trattamento in seguito allo svilupparsi di rash e febbre. Nei primi studi di fase I, tutti i pazienti che hanno assunto dosi di HIVID circa 6 volte superiori alla dose giornaliera complessiva oggi consigliata, hanno sofferto di neuropatia periferica entro la 10ª settimana. Nell'80% dei pazienti che hanno assunto una dose giornaliera due volte superiore a quella attualmente raccomandata è stata riscontrata neuropatia periferica entro la 12ª settimana.

5. PROPRIETA FARMACOLOGICHE

5.1 Proprietà farmacodinamiche

5.1.1. Virologia

HIVID e' un agente antiretrovirale . E' stato dimostrato in vitro che HIVID agisce in modo additivo o sinergico con zidovudina e saquinavir.

5.1.2. Classe farmacoterapeutica:

Agente antiretrovirale, codice ATC J05AB.

5.1.3. Meccanismo d'azione

La zalcitabina è un analogo sintetico del nucleoside deossicitidina presente in natura, in cui il gruppo 3'-ossidrilico è sostituito dall'idrogeno. All'interno delle cellule la zalcitabina è trasformata nel metabolita attivo, dideossicitidina 5'-trifosfato (ddCTP), dall'azione sequenziale degli enzimi cellulari. La dideossicitidina 5'-trifosfato serve da substrato alternativo alla deossicitidina 5'-trifosfato (dCTP) per la trascriptasi inversa del HIV. L'inibizione della replica del HIV si ottiene sia dalla competizione per l'utilizzo del substrato naturale, sia dal suo incorporamento nel DNA virale. La mancanza di un gruppo di 3'-OH nell'analogo nucleosidico incorporato previene la formazione del legame di 5' fosfodiestere a 3' fosfodiestere, essenziale per l'allungamento della catena del DNA e pertanto viene interrotta la crescita del DNA virale.
Studi comparativi dell'attività antivirale della zalcitabina nei confronti del HIV-1 e HIV-2 in vitro non hanno evidenziato alcuna differenza significativa di sensibilità tra i due virus, quando l'attività è stata determinata misurando l'effetto citopatico del virus. HIVID ha dimostrato di ridurre i titoli di HIV in pazienti infettati. E' stata stabilita una correlazione tra la riduzione della carica virale e il rallentamento della progressione della malattia e del decesso.

5.1.4. Resistenza a zalcitabina

Dati recenti hanno dimostrato che l'incidenza di resistenza alla zalcitabina è un evento non frequente che compare tardivamente nel corso della terapia, se associata con zidovudina. La resistenza fenotipica specifica alla zalcitabina è generalmente associata alla comparsa di un punto di mutazione al codone 69 ed è stata raramente riportata nel corso della terapia di combinazione con zidovudina/zalcitabina. Le mutazioni riportate da 5 singoli codoni del gene della trascriptasi inversa sono state associate alla resistenza a più farmaci, compresi la zalcitabina, la didanosina e la zidovudina. Essi sono: A62V, V75I, F77L, F116Y e Q151M. La resistenza incrociata fenotipica della zalcitabina alla zidovudina non è stata mai osservata nel corso di studi clinici con l'uso concomitante di zidovudina + zalcitabina in pazienti non pretrattati con zidovudina.
Tuttavia, in presenza della zidovudina la sensibilità alla zalcitabina può essere ridotta a causa delle mutazioni del punto 215 ("resistenza a più farmaci"). I virus M41L/T215Y, K70R e T215Y sono stati

trovati resistenti alla zidovudina e sensibili alla zalcitabina. I valori della concentrazione inibente il 50% per la zalcitabina sono quintuplicati con i virus M41L/T215Y e T215Y in presenza della zidovudina.
E' stato riportato che la pregressa esposizione a didanosina, stavudina e lamivudina seleziona mutazioni ai codoni 65, 74 e 184, rispettivamente. Queste mutazioni conferiscono ridotta sensibilità in vitro a zalcitabina.
Non esiste potenziale resistenza crociata tra zalcitabina e gli inibitori della proteasi dell'HIV essendo diversi gli enzimi target coinvolti. L'uso di zalcitabina in combinazione con zidovudina più l'inibitore della proteasi saquinavir appare ritardare la comparsa di resistenze a saquinavir in confronto alla combinazione della sola zidovudina più saquinavir.

5.1.5 Farmacologia clinica
L'uso di HIVID in combinazione con altri antiretrovirali si basa sui risultati clinici di 4 grandi studi randomizzati in doppio cieco sulla combinazione di HIVID con zidovudina o saquinavir (ACTG 175, Delta, CPCRA 007 e NV 14256) e sui dati di attività riportati da 2 studi di sperimentazione di HIVID in combinazione con saquinavir e/o zidovudina (ACTG 229 e NUCA 3002). In questi studi la zalcitabina ha mostrato, relativamente ad altre sostanze antiretrovirali, degli effetti generalmente più elevati sul carico virale rispetto a quanto atteso in base alla conta CD_4. Ulteriori dati sono ottenuti da un altro studio con endpoint clinici (CAESAR) dove HIVID è stato associato a zidovudina + lamivudina +/- loviride e dai dati relativi a diversi studi pilota che hanno valutato HIVID in combinazione con altri antiretrovirali, compresi altri inibitori della proteinasi e altri inibitori della trascriptasi inversa di non-nucleosidici.
Studi con endpoint clinici
Gli studi ACTG 175, Delta e CPCRA 007 hanno confrontato i tassi di sopravvivenza e di progressione della malattia in pazienti affetti da HIV-1 trattati con zidovudina 200 mg tre volte al giorno somministrata in monoterapia o in combinazione con HIVID 0,750 mg tre volte al giorno. Negli studi l'associazione zidovudina + HIVID è stata sensibilmente superiore rispetto alla monoterapia con zidovudina in termini di ritardo della progressione della malattia e di aumentata sopravvivenza. Il massimo beneficio clinico di zidovudina + HIVID è stato osservato nei pazienti che non hanno mai assunto zidovudina in precedenza o che ne hanno assunta poca.
Nello studio NV 14256, svolto in doppio cieco, sono stati randomizzati 940 pazienti cui veniva somministrato saquinavir o HIVID o saquinavir + HIVID. Rispetto alla monoterapia con saquinavir, il trattamento con saquinavir + HIVID è stato associato a una riduzione del 75% del rischio di decesso (p=0,0001) e a una riduzione del 44% dell'endpoint combinato di progressione in AIDS o di decesso (p=0,0043).
Ulteriori dati di supporto
Benefici clinici o sull'attività del marker sono stati osservati in regimi con triplice terapia comprendenti HIVID in associazione con zidovudina+saquinavir (ACTG 229), zidovudina+lamivudina+/-loviride (CAESAR), e zidovudina+ritonavir (M94-208).

5.2 Proprietà farmacocinetiche
Le caratteristiche farmacocinetiche della zalcitabina sono state valutate in studi condotti su pazienti con infezione da HIV secondo schemi posologici di 0,01 mg/kg, 0,03 mg/kg e 1,5 mg per os e di 1,5 mg endovena somministrati come infusione per un ora.
5.2.1. Assorbimento e biodisponibilità negli adulti
Dopo somministrazione orale a pazienti con infezione da HIV, la biodisponibilità media assoluta è stata superiore all'80% (range da 23% a 125%, n=19). Si è riscontrata una riduzione del tasso di assorbimento di una dose orale di 1,5 mg di zalcitabina (n=20) quando la somministrazione è stata accompagnata da assunzione di cibo, con una diminuzione del 39% del picco medio delle concentrazioni plasmatiche massime (Cmax) da 25,2 ng/ml (range da 11,6 a 37,5 ng/ml) a 15,5 ng/ml (range da 9,1 a 23,7 ng/ml), e con un aumento di due volte del tempo necessario a raggiungere il picco delle concentrazioni plasmatiche, da 0,8 ore a digiuno a 1,6 ore quando il farmaco è assunto col cibo. L'entità media dell'assorbimento (riflessa dall'AUC) è calata del 14%. Non si conosce la rilevanza clinica di questa diminuzione.
5.2.2. Distribuzione negli adulti
Il volume di distribuzione allo steady-state in seguito a somministrazione endovenosa di una dose di

1,5 mg di zalcitabina è mediamente di 0,534 (±0,127) l/kg.
Il farmaco è legato alle proteine plasmatiche per meno del 4%, indicando che sono improbabili interazioni del farmaco dovute ad uno spiazzamento dei siti di legame.
Campioni di liquor cerebrospinale prelevati da 2 a 3,5 ore dopo l'infusione endovenosa di 0,06 mg/kg o 0,09 mg/kg hanno evidenziato concentrazioni misurabili di zalcitabina. Il rapporto di concentrazione fluido cerebro spinale(FCS)-plasma è risultato compreso tra 9% e 37% (media 20%); viene così dimostrato che la zalcitabina passa attraverso la barriera ematoencefalica.

5.2.3. Metabolismo ed eliminazione negli adulti

La zalcitabina è fosforilata all'interno delle cellule in zalcitabina trifosfato, substrato attivo per la trascriptasi inversa dell'HIV. Le concentrazioni di zalcitabina trifosfato sono troppo basse per poter procedere alla loro quantificazione dopo somministrazione di dosi terapeutiche nell'uomo.
Non è stato ancora completamente chiarito il metabolismo della zalcitabina nell'uomo. La zalcitabina non viene metabolizzata in modo significativo dal fegato. L'escrezione renale è la principale via di eliminazione ed è responsabile della clearance di circa il 70% di una dose radiomarcata somministrata per os (cioè della radioattività totale) entro le 24 ore successive alla somministrazione.
L'emivita media di eliminazione è di due ore e varia normalmente tra 1 e 3 ore nei singoli pazienti. La clearance corporea media dopo una dose endovenosa è di 285 ml/min. Meno del 10% della dose radiomarcata di zalcitabina è rintracciabile nelle feci.
Risultati ottenuti in pazienti con insufficienza renale (clearance della creatinina <55 ml/min) indicano che in queste condizioni l'emivita è risultata prolungata (fino a 8,5 ore) rispetto a quelli con normale funzionalità renale. Il picco delle concentrazioni plasmatiche è risultato maggiore in alcuni pazienti dopo una singola dose. Nei pazienti con funzionalità renale normale, le proprietà farmacocinetiche della zalcitabina non sono state modificate dalla somministrazione multipla di tre dosi al giorno. L'accumulo del farmaco nel plasma, con questo schema di somministrazione, è risultato trascurabile.

5.2.4. Farmacocinetica in speciali situazioni cliniche

Nei bambini le concentrazioni plasmatiche di zalcitabina sono più basse e l'emivita è più breve rispetto agli adulti a dosaggi comparabili, suggerendo che zalcitabina può essere eliminata più rapidamente nei bambini rispetto agli adulti.

5.3 Dati preclinici di sicurezza

Gli animali per sperimentazioni sono, proprio per la loro specie, piuttosto insensibili al potenziale tossicologico della zalcitabina: i livelli plasmatici più bassi della zalcitabina associati ad effetti collaterali corrispondono nel ratto a 462 volte l'esposizione umana, nei cani a 1825 volte e a 21 volte nella scimmia cinomolgus.

5.3.1. Carcinogenesi

Alte dosi di zalcitabina, somministrate per tre mesi a topi B6C3F1 (comportanti concentrazioni plasmatiche di oltre 1000 volte quelle viste nei pazienti che prendono le dosi raccomandate di HIVID) inducono un aumento dell'incidenza del linfoma timico. Sebbene la patogenesi dell'effetto sia incerta, una predisposizione al linfoma del timo indotto chimicamente e ad elevate percentuali di neoplasie linforeticolari spontanee è stata notata precedentemente in questo ceppo di topo. Il linfoma è stato identificato come una conseguenza dell'infezione da HIV nell'uomo. Questo rappresenta più facilmente una conseguenza immunosoppressione prolungata e non della terapia antivirale.

5.3.2. Mutagenesi

Sono stati eseguiti i test di Ames utilizzando sette diversi ceppi, con o senza attivazione metabolica, senza riscontrare alcuna evidenza di mutagenicità. Non è stata riscontrata mutagenicità nemmeno nei test eseguiti sulle cellule polmonari delle cavie, con o senza attivazione metabolica, e su quelle del linfoma del topo. E' stato anche eseguito un esame di sintesi non programmata del DNA negli epatociti del ratto senza riscontrare incrementi nella ricostituzione del DNA. I linfociti del sangue periferico umano sono stati esposti a zalcitabina, con o senza attivazione metabolica, e sono stati riscontrati aumenti dose dipendenti di aberrazione cromosomica con dosi di 1,5 mcg/ml e maggiori. Somministrazioni orali di zalcitabina di 2500 e 4500 mg/kg sono risultate clastogene nel test del micronucleo nel topo.

5.3.3. Fertilità

Sono state valutate la fertilità e la performance riproduttiva nel ratto con concentrazioni plasmatiche fino a 2142 volte superiori a quelle ottenute con la dose massima consigliata nell'uomo basata su misurazioni delle AUC. Non sono stati riscontrati effetti avversi sul tasso di concepimento o sulla

performance riproduttiva in genere. Concentrazioni plasmatiche equivalenti o maggiori di 485 volte la dose massima consigliata nell'uomo sono state associate a tossicità embrionale.

5.3.4. Tossicità embrionale e teratogenicità

HIVID è teratogeno nelle specie testate (topo, ratto). Una varietà di malformazioni strutturali (agli arti, al cervello e craniofacciali) si sono sviluppate dopo esposizioni elevate.

5.3.5. Tossicità pre- e post-natale

In uno studio su ratti durante l'ultima fase della gestazione e l'allattamento si sono avute alterazione della memoria e dell'apprendimento. Per questo tipo di osservazioni non è stato stabilito un chiaro effetto della dose.

6. INFORMAZIONI FARMACEUTICHE

6.1 Elenco degli eccipienti

6.1.1 Compresse film-rivestite da 0,375 mg

Lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro rosso (E172), ossido di ferro giallo (E172), ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido (E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

6.1.2 Compresse film-rivestite da 0,750 mg

Lattosio, cellulosa microcristallina, sodio croscarmellosio, ossido di ferro nero (E172), magnesio stearato, ipromellosa, polietilenglicole, polisorbato 80, titanio biossido (E171), inchiostro nero per la stampigliatura.

6.2 Incompatibilità

Nessuna nota.

6.3 Validità

Compresse film-rivestite da 0,375 mg 5 anni
Compresse film-rivestite da 0,750 mg 5 anni.

6.4 Speciali precauzioni per la conservazione

Flaconi in vetro "Conservare a temperatura compresa tra 15° e 30°C".
Blister in alluminio "Conservare tra 15°e 25°C, al riparo dall'umidità"

6.5 Natura e contenuto del contenitore

Compresse film-rivestite da 0,375 mg e da 0,750 mg

a) Flaconi di vetro con tappo di chiusura a vite, munito di essicante, contenenti 100 compresse film-rivestite.
b) Blister in alluminio presente su entrambi i lati.

6.6 Istruzioni per l'uso

7 NOME O RAGIONE SOCIALE E SEDE DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

Roche S.p.A. - Piazza Durante 11 - 20131 Milano

8 NUMERO DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMMISSIONE IN COMMERCIO

100 compresse film-rivestite 0,375 mg: AIC 028624017
100 compresse film-rivestite 0,750 mg: AIC 028624029

9 DATA DELLA PRIMA AUTORIZZAZIONE/RINNOVO DELLA AUTORIZZAZIONE

100 compresse film-rivestite 0,375 mg: 25 maggio 1995.
100 compresse film-rivestite 0,750 mg: 25 maggio 1995.

10 DATA DI (PARZIALE) REVISIONE DEL TESTO

19 Novembre 1997

98A6470

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fosfato sodico acido»

Con il decreto n. 805/R.M. 83/D 218 del 15 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

FOSFATO SODICO ACIDO: clisma flacone 120 ml - A.I.C. n. 029650013/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A6437

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Glicerolo»

Con il decreto n. 805/R.M. 83/D 219 del 15 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

GLICEROLO: 6 microclismi 3 g - A.I.C. n. 029651041/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A6438

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Olio di ricino»

Con il decreto n. 805/R.M. 83/D 220 del 15 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

Olio di RICINO, 10 capsule 1 g - A.I.C. n. 029654011/G.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Carlo Erba O.T.C. S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A6439

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clisma Bieffe Medital»

Con il decreto n. 805/R.M. 25/D 221 del 15 luglio 1998 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale:

CLISMA BIEFFE MEDITAL, sacca clear flex 133 ml - A.I.C. n. 028996015.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Bieffe Medital S.p.a., titolare dell'autorizzazione.

98A6440

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto direttoriale 3 novembre 1997 concernente la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Policassino - Coop. a r.l.», in Cassino, e nomina del commissario liquidatore.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 26 giugno 1998 il decreto direttoriale 3 novembre 1997 con il quale la società cooperativa «Policassino - Coop. a r.l.», con sede in Cassino (Frosinone), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, con nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Luigi Belli, è stato annullato per il venir meno prima del perfezionamento del provvedimento ministeriale dei presupposti patrimoniali necessari.

98A6524

Provvedimenti concernenti il trattamento di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 24688 del 17 giugno 1998 a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui alla legge n. 416/1981, intervenuto con il decreto ministeriale n. 21092 del 9 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti poligrafici dalla S.p.a. O.T.E. - Organizzazione tipografica editoriale, con sede in Trieste e unità di Trieste e Udine, per il periodo dal 1° ottobre 1995 al 31 marzo 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° aprile 1996 al 30 settembre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 22624 del 18 aprile 1997.

Con decreto ministeriale n. 24689 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 24 novembre 1997 al 23 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi, con sede in Caltanissetta e unità di Campofranco Contrada Balate-Caba (Caltanissetta), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 18 unità, su un organico complessivo di 19 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Sudgessi, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24690 del 17 giugno 1998, è autorizzata per il periodo dal 3 maggio 1998 al 2 maggio 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. VE.PO.L., con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 23 unità, su un organico complessivo di 26 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. VE.PO.L., a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembe 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24691 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, con sede in Roma e unità di Crotone, Catanzaro Lido (Catanzaro), regione Calabria, Cosenza, Paola (Cosenza), Sibari (Cosenza) e Lamezia Terme (Catanzaro), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 38 ore settima-

nali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 239 unità, su un organico complessivo di 253 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ferroser, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24692 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1997 al 30 novembre 1998, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica, con sede in Cagliari e unità di Cagliari e Carbonia (Cagliari), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 25, 62 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 35 unità, di cui 1 part-time da 22 ore e 30 minuti settimanali a 20 ore settimanali su un organico complessivo di 35 unità.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 16 marzo 1998, n. 24249.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Acentro ceramica, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24693 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1996 al 31 marzo 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, con sede in Carini (Palermo) e unità di Carini (Palermo), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 35 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 15 unità, su un organico complessivo di 15 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.c. a r.l. Tecnomoduli, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24694 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 28 marzo 1998 al 27 marzo 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, con sede in Santena (Torino) e unità di Ciriè (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 24 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 31, 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 228 unità, su un organico complessivo di 1112 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Contitech Ages, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24695 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 7 aprile 1998 al 6 aprile 1999, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, con sede in Torino e unità di Torino, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 86 unità, su un organico complessivo di 144 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura maglierie Torino, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Con decreto ministeriale n. 24696 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mantelli estero costruzioni, gruppo Iritecna, con sede in Marghera (Venezia) e unità di Marghera (Venezia), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 5 unità, di cui 4 dal 1° gennaio 1997 e 1 lavoratore dal 1° maggio 1997, su un organico complessivo di 35 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mantelli estero costruzioni, gruppo Iritecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24697 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° aprile 1997 al 30 giugno 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Mededil), con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 3 mesi, la riduzione massima

dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 9 unità, su un organico complessivo di 84 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Mededil), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24698 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1997 al 31 dicembre 1997, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Mededil), con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 81 unità.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Mecfond (già Mededil), a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24699 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 12 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 4 unità, su un organico complessivo di 109 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24262 del 23 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

Con decreto ministeriale n. 24700 del 17 giugno 1998 è autorizzata, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 10 unità, su un organico complessivo di 101 unità.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 24263 del 23 marzo 1998.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto sopra disposto, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Infratecna, a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

In via preliminare all'erogazione dei benefici di cui sopra, trattandosi di fattispecie rientrante nell'art. 4, comma 1, della legge 19 luglio 1994, n. 451, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, verificherà che i lavoratori interessati nella stessa unità produttiva al trattamento di integrazione salariale straordinaria ed al trattamento di integrazione salariale da solidarietà siano diversi e precisamente individuati tramite elenchi nominativi come disciplinato nell'art. 1, lettera *c)*, del decreto ministeriale 23 dicembre 1994, registrato dalla Corte dei conti il 9 febbraio 1995, registro n. 1, foglio n. 40.

98A6473

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto direttoriale 26 giugno 1998 la ragioniera Nicoletta Capello è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio tempo libero C.T.L. - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Genova, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 8 novembre 1990, in sostituzione del dott. Elio Castaldini, revocato.

Con decreto direttore generale della cooperazione in data 1° luglio 1998 la dott.ssa Giovanna Azzola è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa edilizia «La Casa S.r.l.», con sede in Bergamo, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 5 marzo 1998, in sostituzione della dott.ssa Elena Belingheri, che ha rinunciato all'incarico.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 1° luglio 1998 il dott. Gabriele Di Matteo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Alleanza cooperativa laziale di consumo», con sede in Roma, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 29 marzo 1956, in sostituzione del rag. Natalino Monghese, dimissionario.

98A6525

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI E AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Accordo di collaborazione tra il Ministro delle comunicazioni e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Premesso che:

l'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249, ha istituito l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'art. 1, comma 25, della legge n. 249 ha assegnato al Ministero delle comunicazioni il compito di svolgere le funzioni attribuite all'Autorità, salvo quelle proprie del Garante per la radiodiffusione e l'editoria, fino all'entrata in funzione dell'Autorità medesima;

l'Autorità, ai sensi dlel'art. 1, comma 9, della legge n. 249, ha adottato, in data 16 giugno 1998, un regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento, i bilanci, i rendiconti e la gestione delle spese nonché il trattamento giuridico ed economico del personale;

ai sensi del comma 13 dell'art. 1 della legge n. 249 l'Autorità può avvalersi degli organi del Ministero delle comunicazioni;

Considerata la convergenza degli interessi del Ministero delle comunicazioni e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel raggiungimento delle finalità volute dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, per i settori delle radiodiffusioni e delle telecomunicazioni;

Ravvisata la necessità di garantire un ordinato passaggio delle funzioni dal Ministero all'Autorità, predisponendo rimedi atti ad evitare possibili soluzioni di continuità nell'espletamento dei compiti connessi alla liberalizzazione dei servizi di telecomunicazioni ed all'ordinato svolgimento dei servizi di radiodiffusione;

Preso atto delle necessità connesse ai tempi di completamento dell'iter procedimentale relativo al reperimento del personale dell'Autorità mediante selezioni, concorsi e comandi e della conseguente esigenza di graduare nel tempo tale passaggio di funzioni come stabilito nell'art. 37 del regolamento adottato dall'Autorità il 16 giugno 1998;

Ritenuto che tale gradualità possa essere realizzata distinguendo tra competenze che possono essere esercitate autonomamente dall'Autorità fin dalla data di pubblicazione del Regolamento di cui all'art. 1, comma 9, legge n. 249/97; competenze che l'Autorità sarà in grado di esercitate avvalendosi delle strutture centrali e periferiche del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/97 e, infine, competenze rispetto alle quali permane la supplenza del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 25, della predetta legge, in attesa dell'espletamento delle procedure di selezione del personale e dei concorsi pubblici;

Considerato che l'individuazione delle competenze del Ministero e dell'Autorità, quale risulta dalla legge n. 249, comporta, anche a regime, ai sensi del già citato comma 13, dell'art. 1, della legge n. 249 del 1997, una continua opera di collaborazione fra i due organismi;

Ravvisata, pertanto, l'esigenza di definire e di disciplinare dette attività di collaborazione;

Ritenuto che, allo scopo, possano essere applicate le disposizioni degli articoli 11 e 15, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tra il Ministero dlele comunicazioni, in persona del Ministro pro-tempore On.le Antonio Maccanico, e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in persona del presidente prof. Enzo Cheli, all'uopo delegato dal consiglio dell'Autorità;

Si stipula il seguente accordo:

Art. 1.

Le premesse sono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione dei regolamenti di cui all'art. 1, comma 9, della legge n. 249/97, sono esercitate dall'Autorità, ai sensi dell'art. 37 del regolamento di organizzazione dell'Autorità, adottato in data 16 giugno 1998, le funzioni relative alle seguenti materie:

1) elaborazione dei piani di assegnazione delle frequenze, verifica della sussistenza delle posizioni dominanti e adozione dei provvedimenti conseguenti nel settore radiotelevisivo;

2) implementazione delle misure di effettiva concorrenza e ricollocazione delle frequenze nel settore del radiomobile;

3) regolamentazione delle relazioni tra gestori e utilizzatori delle infrastrutture di telecomunicazioni e verifica della garanzia dei diritti di interconnessione da parte degli operatori, nel rispetto di criteri obiettivi e non discriminatori, anche con riferimento alle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione. Risoluzione delle controversie in materia di interconnessione. Promozione dell'interconnessione dei sistemi nazionali di telecomunicazione con quelli di altri paesi;

4) determinazione e aggiornamento, in relazione all'andamento del mercato, della tariffa base, dei parametri e degli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe dei servizi regolati di telecomunicazioni;

5) emanzione di direttive per la separazione contabile e amministrativa e verifica dei costi delle singole prestazioni da parte di operatori di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato. Individuazione dell'ambito oggettivo e soggettivo degli eventuali obblighi di servizio universale e delle modalità di determinazione e ripartizione del relativo costo;

6) determinazione, sentiti i soggetti interessati che ne facciano richiesta e in relazione all'evoluzione del mercato, dei criteri di definizione dei piani di numerazione nazionale delle reti e dei servizi di telecomunicazioni;

7) emanzione di direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi per l'adozione, da parte di ciascun gestore, di una carta dei servizi recante l'indicazione di standard minimi;

8) assicurazione della più ampia pubblicità delle condizioni dei servizi, studio dell'evoluzione del settore dei singoli servizi, promozione delle iniziative volte a migliorare le modalità di erogazione e la corretta competizione.

Art. 3.

L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ai fini dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo precedente o delle altre alla stessa trasferite, in attuazione della legge 14 novembre 1995, n. 481, della legge 31 luglio 1997, n. 249, e del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, può avvalersi delle strutture centrali e periferiche del Ministero delle comunicazioni, nell'ambito delle possibilità consentite dalle risorse organizzative, umane e finanziarie del Ministero e compatibilmente con l'adempimento degli obblighi del Ministro stesso inerenti alle competenze istituzionali.

Art. 4.

1. L'Autorità formula richiesta scritta al Ministero in merito alle attività da espletare (raccolta di dati e di informazioni, istruttoria, accertamenti, indagini, proposte, schemi di atti e di provvedimenti), nonché ad ogni altra attività ritenuta utile.

2. Il Ministro, esaminata la richiesta, dispone l'assegnazione dell'affare all'ufficio o agli uffici competenti e ne dà comunicazione al presidente dell'Autorità.

3. L'Autorità, nelle sue articolazioni, definisce con gli organi del Ministero indicati dal Ministro le modalità attuative per la migliore trattazione della pratica.

Art. 5.

1. Il personale del Ministero opera alle dipendenze dell'organo di appartenenza, secondo la normativa in vigore, e collabora funzionalmente con l'Autorità ai fini di quanto previsto dal precedente art. 4.

2. Il personale del Ministero, se necessario, può essere inviato in missione presso gli uffici dlel'Autorità o presso altre sedi, fermo restando quanto disposto dal comma 1.

Art. 6.

1. Il Ministero trasmette all'Autorità, relativamente ad ogni trimestre solare, il riepilogo dei costi sostenuti per l'espletamento delle attività richieste dall'Autorità sulla base dei decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro 24 gennaio 1994 e 5 settembre 1995, pubblicati, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 98 del 29 aprile 1994 e n. 273 del 22 novembre 1995.
2. L'Autorità, verificata la regolarità della documentazione, entro sessanta giorni dal ricevimento della medesima provvede al versamento dlela somma dovuta all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Al presente accordo si applicano i principi del codice civile in materia di obbligazioni e di contratti, in quanto compatibili.

Art. 8.

Per le funzioni relative alle materie diverse da quelle indicate dall'art. 2 o rispetto alle quali non sia stata attivata la procedura di avvalimento di cui all'art. 3, permane, fino all'espletamento delle selezioni del personale e dei concorsi pubblici di cui alla legge n. 249/97, l'esercizio in supplenza del Ministero, ai sensi dell'art. 1, comma 25, della stessa legge.

Art. 9.

L'accordo ha efficacia fino al 31 dicembre 1998, e potrà comunque essere prorogato, d'intesa tra le parti, ai fini del completo raggiungimento degli obiettivi sopra indicati.

Art. 10.

Le controversie in materie di esecuzione del presente accordo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 11.

Il presente accordo è registrato presso la Corte dei conti ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1998

Il Ministro delle comunicazioni
MACCANICO

Il presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
CHELI

98A6527

REGIONE UMBRIA

Autorizzazione alla produzione ed alla vendita dell'acqua minerale «Flaminia» in contenitori in diversi tipi di Pet e in Brik

Con decreto del presidente della giunta regionale del 12 giugno 1998, n. 312, la Gestione acque minerali S.r.l., con sede i Nocera Umbra, via Stazione n. 100 e stabilimento in Nocera Umbra Scalo (Perugia), è stata autorizzata a produrre e mettere in vendita l'acqua minerale «Flaminia» nei seguenti contenitori:

1) nei tipi liscia e addizionata di anidride carbonica in contenitori fabbricati con diversi Pet delle capacità di cui al decreto legislativo n. 106/1992, chiusi ermeticamente con tappi a vite in polietilene, ottenuti mediante soffiaggio di preforme prodotte da:

a) Pizzorni S.a.s. di Rossiglione (Genova), contrassegnate dalle sigle: I.L.P. 1-1/1-32, I.L.P. 2-1/2-32, I.L.P. 3-1/3-48;

b) Faba Sirma S.p.a. di Calerno di S. Ilario d'Enza (Reggio Emilia), contrassegnate rispettivamente dalle sigle: I, N, S, E, M5, 17, 18, M& e 19;

c) ditta Tombacco Federico di S. Donà del Piave (Venezia), contrassegnate dalle sigle: TF, TF 01, Tf 02, TF 21, TF 38;

d) Cobarr S.p.a. di Anagni (Frosinone), contrassegnate dalle seguenti sigle: 751, 752, 760, 770;

2) esclusivamente acqua liscia in cartone politenato (Brik) prodotto dalla Tetra Pak della capacità di l 1,00 - 0,50 chiusi ermeticamente mediante saldatura termica.

98A6526

COMUNE DI BIANDRATE

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di BIANDRATE (provincia di Novara) ha adottato, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di stabilire per l'anno 1998 l'aliquota unica del 5,00 per mille e la detrazione per l'abitazione principale in L. 200.000.

(Omissis).

98A6547

COMUNE DI NICHELINO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di NICHELINO (provincia di Torino) ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili nel seguente modo:

aliquota 5,5 per mille per l'abitazione principale;

aliquota 6,8 per mille per gli altri immobili con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale;

aliquota 7 per mille per gli alloggi non locati;

2) di stabilire che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, L. 200.000;

3) di stabilire che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabilitati e di fatto non utilizzati;

4) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

(Omissis).

98A6548

COMUNE DI COLI

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di COLI (provincia di Piacenza), ha adottato, il 26 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di confermare, per l'anno 1998, l'aliquota che sarà applicata in questo comune nella misura unica del 6 per mille.

(Omissis).

98A6528

COMUNE DI SAN MARTINO DEL LAGO

Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)

Il comune di SAN MARTINO DEL LAGO (provincia di Cremona), ha adottato, il 28 febbraio 1998, la seguente deliberazione per l'anno 1998:

(Omissis).

di determinare per l'anno 1998, per i motivi esposti in premessa dal sindaco (ossia l'esigenza di reperire i mezzi necessari per garantire i vari servizi d'istituto nonché assicurare l'equilibrio del bilancio di previsione 1998) l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili da applicarsi in questo comune nella misura unica del 6 per mille, e senza applicazione di alcuna riduzione o detrazione facoltativa d'imposta;

(Omissis).

98A6529

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto della deliberazione del comune di Lainate (provincia di Milano) adottata il 20 febbraio 1998, in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 1998. (Estratto pubblicato nel supplemento ordinario n. 103 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 124 del 30 maggio 1998).

Nell'estratto della deliberazione citata in epigrafe, riportato alla pag. 74, seconda colonna, del supplemento sopra indicato, dove è scritto: «1. Di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura unica del *6* per mille, ...», leggasi: «1. Di determinare per l'anno 1998 l'aliquota dell'imposta comunale degli immobili (I.C.I.) (omissis) nella misura unica del *5* per mille, ...».

98A6549

Comunicato relativo alla circolare del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 18 giugno 1998, n. 50, concernente: «Applicazione, dal 1° luglio 1998, del nuovo sistema di tesoreria unica ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti». (Circolare pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 144 del 23 giugno 1998).

Nella circolare citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 44, seconda colonna, all'ultimo comma del punto 6), al terzo rigo, dopo la parola «tesoriere» deve intendersi inserito un trattino per chiudere l'inciso; inoltre, nel medesimo punto 6), al quinto e al sesto rigo, dove è scritto: «... sulla necessità che, *dall'importo* della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione ...», leggasi: «... sulla necessità che, *dal 1° luglio 1998, l'importo* della giacenza di cui al punto 2 della suddetta attestazione ...».

98A6530

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

~~Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»~~

Abbonamento annuale	L. 154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L. 1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L. 1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L. 4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 451.000
Abbonamento semestrale	L. 270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 6 9 0 9 8 *

L. 1.500